



# Guida operativa a moduli di Fiscalità internazionale

Lavoro della Commissione Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  
Contabili di Genova  
Coordinatore: Dott.ssa MADDALENA COSTA



---

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Dott. Stefano Basso  
Dott. Federico Diomeda  
Dott. Michele Ferrari  
Dott. Andrea Frassinetti  
Dott. Gabriele Gambaro  
Dott. Monica Lopez y Royo  
Dott. Elvio Meinero  
Dott. Barbara Pollicina  
Dott. Laura Ponassi  
Dott. Laura Rossi  
Dott. Claudio Tortorici  
Dott. Fabio Vignale

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ringrazia i membri della Commissione Internazionale per il lavoro svolto e l'impegno profuso.



---

# INDICE

MODULO 1: STABILE ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO DI SOCIETA' ITALIANA	<b>pag. 4</b>
a cura di Michele Ferrari e Gabriele Gambaro	
MODULO 2: STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA DI SOCIETA' ESTERA	<b>pag. 18</b>
a cura di Michele Ferrari e Gabriele Gambaro	
MODULO 3: I DIVIDENDI DI FONTE ESTERA PERCEPITI DA RESIDENTI IN ITALIA	<b>pag. 43</b>
a cura di Laura Rossi e Elvio Meinero	
MODULO 4: DIVIDENDI NAZIONALI PERCEPITI DA NON RESIDENTI	<b>pag. 51</b>
a cura di Laura Rossi e Elvio Meinero	
MODULO 5: LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO	<b>pag. 56</b>
a cura di Elvio Meinero	
MODULO 7: TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA DI SOCIETA'	<b>pag. 65</b>
a cura di Elvio Meinero	
MODULO 6: TRASFERIMENTO IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOCIETA'	<b>pag. 70</b>
a cura di Elvio Meinero	
MODULO 8: TRANSFER PRICING	<b>pag. 83</b>
a cura di Fabio Vignale	
MODULO 9: ESTEROVESTIZIONE	<b>pag.104</b>
a cura di Monica Lopez y Royo	

---



---

## STABILE ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

### DESCRIZIONE

Principali aspetti relativi alla stabile organizzazione all'estero di un'impresa italiana sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.

### RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI.

- Regolamento comunitario 282/2011/UE
- D.P.R. n. 917/1986 (T.u.i.r.)
- D. Lgs. n. 471/1997
- D. Lgs. n. 147/2015
- Legge n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto dei diritti del contribuente")
- Decreto Ministeriale n. 429 del 2001
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 165138/2017
- Circolare Agenzia delle Entrate 9/E del 2015
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2018
- Circolare Assonime del 15 Gennaio 2018, n. 2

### ASPETTI DI RILIEVO

#### 1. La stabile organizzazione all'estero di un'impresa italiana

- Un'impresa italiana può insediarsi all'estero attraverso la creazione di una stabile organizzazione (c.d. *branch* o *permanent establishment*) o la costituzione di una società partecipata (c.d. *subsidiary*). Le due diverse tipologie di insediamento, oltre a comportare implicazioni legali differenti in termini di obblighi civilistici e contabili, determinano anche implicazioni fiscali differenti.
- Una volta che un'impresa italiana definisce le modalità con cui opererà nel paese estero è necessario verificare se ciò comporta l'esistenza di una stabile organizzazione e, di conseguenza, definire come gestire le relative implicazioni di carattere fiscale. Per fare ciò si ritiene di fondamentale importanza (i) verificare se l'Italia ha sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni con il paese della fonte del reddito e ii) verificare la normativa interna del paese stesso. Infatti, dall'analisi di tali fonti, sarà possibile inquadrare in modo corretto le singole fattispecie, identificando i relativi adempimenti, di carattere non solo fiscale, anche nel paese estero.

#### 2. Determinazione del reddito imponibile della stabile organizzazione

##### 2.1. Regime ordinario



- 
- Per quanto concerne la tassazione dei soggetti residenti per i redditi prodotti all'estero, nel nostro ordinamento vige il principio della c.d. “*worldwide taxation*”, sulla base del quale sono tassati in Italia, in capo ai soggetti residenti, i redditi ovunque prodotti. Il principio della “*worldwide taxation*” del reddito mondiale si basa, dunque, sul criterio della residenza e prevede l'assoggettamento dei soggetti residenti a tassazione sui redditi ovunque prodotti (con riconoscimento del credito per le imposte assolute a titolo definitivo all'estero). E' pertanto necessario, ai fini delle determinazioni del reddito “mondiale” prodotto da un soggetto residente, considerare anche l'utile/perdita prodotto dalla/e stabile/i organizzazione/i estera/e possedute.
  - Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione estera si deve ritenere che anche in assenza di specifiche disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra lo Stato italiano e lo Stato di localizzazione della stabile organizzazione, il reddito di quest'ultima è determinato in base all'Approccio Autorizzato OCSE. In base a tale approccio, la stabile organizzazione è considerata come un'entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
  - Il reddito di pertinenza della *branch*, è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa attribuibili che devono risultare da un apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri indicati nell'art. 152 del T.u.i.r. ovvero applicando i principi contabili relativi ai soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche. La stabile organizzazione si considera, pertanto, come entità separata ed indipendente dalla società residente e le transazioni tra stabile organizzazione e società estera si determinano in base ai principi di *transfer pricing* ovvero in base a quanto previsto dall'art. 110, comma 7, del T.u.i.r.. Anche il fondo di dotazione congruo riferibile alla *branch* esente è determinato in conformità ai criteri sopra indicati.
  - Una volta determinato il risultato (positivo o negativo) del rendiconto economico, dovranno essere effettuate tutte le variazioni fiscali, in aumento ed in diminuzione, previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della stabile organizzazione.
  - Al fine di eliminare la doppia imposizione giuridica che si verrebbe a creare a seguito della tassazione del reddito prodotto dalla stabile estera sia nel paese di residenza che della fonte del reddito, l'art. 165 del T.u.i.r. disciplina le condizioni ed i limiti di riconoscimento, a scomputo dell'imposta italiana, del **credito per le imposte pagate all'estero** sui redditi ivi prodotti.
  - Il riconoscimento del credito di imposta è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura simile. La verifica sulla natura del tributo estero deve essere effettuata alla stregua dei principi e delle nozioni che derivano dal nostro ordinamento tributario.
-



- 
- La detrazione è consentita quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo; la definitività dell'imposta pagata all'estero coincide con la sua "irripetibilità", ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente. Non possono, invece, considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante "compensazione" con altre imposte dovute nello Stato estero. Per quanto riguarda le imposte suscettibili di parziale rimborso, queste possono essere comunque detratte, al netto del rimborso spettante, sempre che si possa considerare certo il relativo ammontare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
  - Così come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 2015, ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
    - un prospetto recante l'indicazione, per ogni Stato, dell'ammontare dei redditi prodotti all'estero, dell'ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, della misura del credito spettante determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'articolo 165 del T.u.i.r.;
    - la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
    - la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
    - l'eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
    - l'eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
  - Un'ulteriore condizione di non detraibilità si ha nel caso di imposte eventualmente corrisposte in via provvisoria in pendenza di un procedimento contenzioso estero. In tale caso specifico, il requisito della definitività delle imposte estere si realizza nel periodo d'imposta in cui si conclude in via definitiva il contenzioso.
  - Nel caso in cui un soggetto residente in Italia produca reddito in uno Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, è possibile computare il credito per le imposte pagate all'estero nel limite della ritenuta convenzionale. Se lo Stato estero ha applicato una ritenuta più alta di quella convenzionale, la differenza, non accreditabile in Italia, potrà essere oggetto di rimborso nello Stato estero, secondo le modalità ivi previste.
  - Il comma 1 dell'articolo 165 del T.u.i.r. prevede la regola generale per il calcolo del *foreign tax credit*, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall'imposta netta dovuta, nei limiti della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
-



- Pertanto il credito di imposta sarà riconosciuto sulla base della seguente formula:

$$\text{Credito per imposte pagate all'estero} = \frac{\text{RE}}{\text{RCN}} \times \text{Imposta italiana}$$

dove RE è il reddito estero e RCN è il reddito complessivo al netto delle perdite dei pregressi periodi d'imposta.

L'accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d'imposta italiana, corrispondente al rapporto sopra indicato, da assumere nei limiti dell'imposta netta dovuta per il periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile.

Occorre, inoltre, evidenziare che il rapporto in esame, tra il reddito estero (RE) e il reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti (RCN), può risultare superiore ad "1" quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso il rapporto si considera pari a "1", non potendo l'imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all'imposta effettivamente dovuta, poiché, altrimenti, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere.

Il numeratore del rapporto (RE) è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Tale reddito deve essere assunto al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, così come rideterminati sulla base della normativa fiscale italiana.

Quanto al denominatore del rapporto (RCN), il reddito complessivo è assunto "al netto" delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

- Il comma 4 dell'articolo 165 del T.u.i.r. stabilisce la regola generale secondo cui la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui "appartiene" il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Pertanto, se il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente nel periodo d'imposta 2017, la detrazione spetta dall'imposta dovuta per il 2017, sempre che il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera si verifichi prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
- Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, allora l'ammontare della detrazione deve essere determinata separatamente per ogni Stato. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 165 del T.u.i.r., la detrazione per singolo Stato deve essere calcolata in base al rapporto tra il reddito estero di ciascuno Stato e il reddito complessivo netto. In altri termini, il denominatore tiene conto sia dei redditi che delle perdite conseguiti in Italia e all'estero.



---

In particolare, il “consolidamento” dei risultati negativi delle stabili organizzazioni all'estero in capo all'impresa italiana si traduce nella riduzione del reddito complessivo netto, ossia del denominatore del rapporto, il cui risultato assumerà, pertanto, un valore più elevato. Ciò consente di valorizzare al massimo la quota d'imposta italiana attribuibile al reddito estero in conformità al principio di concorso prioritario del reddito estero alla formazione dell'imponibile.

- Il comma 5 dell'articolo 165 del T.u.i.r. prevede la facoltà di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza, anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. In questo caso l'esercizio della facoltà è condizionato all'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi delle imposte estere. Si tratta di una disposizione finalizzata ad assicurare il rispetto della connessione tra l'esercizio in cui il reddito estero concorre all'imponibile, con contabilizzazione in bilancio delle relative imposte, e l'esercizio per il quale spetta la detrazione.
- Il comma 6 dell'articolo 165 del T.u.i.r. prevede la possibilità di computare a credito l'imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito, fino a concorrenza dell'opposta eccedenza dell'imposta italiana rispetto a quella estera sullo stesso reddito, eventualmente verificatasi negli otto esercizi precedenti. La residua eccedenza può essere memorizzata per il riporto a nuovo negli esercizi successivi, fino all'ottavo. La disposizione comporta che il *foreign tax credit* che, per incapienza dell'imposta italiana, non può essere riconosciuto nel periodo di “appartenenza” del reddito estero, possa essere fruito in un arco temporale più ampio al verificarsi della opposta situazione di insufficienza delle imposte estere rispetto a quella italiana relativa al reddito prodotto nel medesimo Paese estero.

Il problema delle eccedenze - dell'imposta estera rispetto alla quota di imposta italiana o della quota d'imposta italiana su quella estera - si presenta in termini del tutto particolari per le imprese, in quanto tali eccedenze derivano non solo dalle maggiori o minori aliquote estere, ma soprattutto dalle differenti regole di determinazione della base imponibile. In definitiva, per effetto delle circostanze attinenti alla specifica fiscalità delle imprese, accade normalmente che il reddito conseguito dalla stabile organizzazione all'estero, determinato secondo le disposizioni normative dello Stato di localizzazione, sia di ammontare diverso dal corrispondente reddito da sottoporre a tassazione in Italia.

Per quanto attiene alla pratica applicazione dell'istituto, il comma 6 prevede la rilevazione di due opposte eccedenze: a) dell'imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota di imposta italiana relativa al reddito prodotto nel medesimo Paese; b) della quota d'imposta italiana che eccede le imposte estere pagate su tale reddito. L'istituto consente quindi la compensazione delle due eccedenze, attuata con il riporto all'indietro o in avanti, in un arco temporale che copre complessivamente sedici esercizi.





- 
- Il comma 10 dell'articolo 165 del T.u.i.r. stabilisce che quando il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l'imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente. La riduzione non opera nel caso in cui il reddito della stabile organizzazione, determinato secondo le regole estere, sia diverso da quello individuato secondo le regole italiane. Infatti, essendo un "di cui" del reddito complessivo tassato in Italia, il reddito della stabile organizzazione deve essere calcolato secondo le norme italiane, prescindendo dal quantum tassato all'estero (v. ancora la circolare 9/E del 2015, par. 5).

## 2.2. Regime della c.d. "Branch Exemption"

- Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con l'aggiunta al T.u.i.r. dell'art. 168-ter ha introdotto nel nostro ordinamento un regime opzionale per l'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni estere, c.d. "branch exemption".
- La finalità di tale regime opzionale è quello di eliminare la doppia imposizione giuridica che si verifica in quanto il reddito della stabile organizzazione viene tassato sia nello stato di residenza che nello stato della fonte del reddito. Nella sostanza, la *branch exemption* permette di raggiungere un risultato analogo a quello derivante dal riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero.
- Dall'applicazione della *branch exemption* piuttosto che del credito per imposte pagate all'estero possono derivare le seguenti difformità:
  - con la *branch exemption* il reddito estero viene totalmente escluso da imposizione e, dunque, si realizza una tassazione sull'impresa residente che, limitatamente ai redditi esteri, si assesta al livello di tassazione dello Stato della fonte, a nulla rilevando il livello di tassazione italiano (maggiore o minore che sia);
  - con l'applicazione del regime del credito di imposta, il reddito estero viene tassato in Italia, ma per il pagamento dell'imposta italiana viene riconosciuta in detrazione l'imposta versata all'estero, realizzandosi, così, una tassazione complessiva sul soggetto residente in misura tendenzialmente pari a quella italiana<sup>1</sup>.

## 2.3. Esercizio dell'opzione

- L'opzione per la *branch exemption* può essere esercitata da qualunque soggetto residente titolare di reddito di impresa, avente almeno una stabile organizzazione all'estero. In merito al requisito del possesso di una o più stabili organizzazioni all'estero, si ricorda che, così come previsto dal D.Lgs. 147/2015, è possibile "interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarla anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore". Pertanto, nei casi

---

<sup>1</sup> LEO M., Art. 168-ter, in *Le imposte sul reddito nel Testo Unico*, Giuffrè 2016, pag. 2552



---

di obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie, il contribuente, interpellando l’Agenzia delle Entrate, potrebbe evitare future contestazioni sull’inesistenza della stabile organizzazione estera, i cui redditi siano stati esclusi da tassazione in Italia da parte dell’impresa residente.

- L’opzione per il regime di *branch exemption* è irrevocabile ed ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio (c.d. criterio “*all in, all out*”), nonché per quelle costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione.
- L’impresa esercita l’opzione per il regime di esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della *branch*, a partire dal quale è efficace il regime di *branch exemption*. Così come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 165138/2017, se l’impresa possiede una o più stabili organizzazioni alla data del 7 ottobre 2015 può aderire al regime di esenzione anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso a tale data, con effetto dal medesimo periodo d’imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi.

Il mancato esercizio dell’opzione nei termini previsti non impedisce all’impresa di accedere successivamente al regime di *branch exemption* ogni volta che costituisce una nuova *branch*, con le modalità sopra indicate.

- L’efficacia dell’opzione cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le *branch* esenti. La successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede l’esercizio di una nuova opzione, ove l’impresa scelga di ricominciare ad applicare il medesimo regime. Dopo la cessazione di efficacia dell’opzione, la costituzione nei tre periodi d’imposta successivi di una o più *branch* nei medesimi Stati o territori esteri da parte dell’impresa, in assenza di una nuova opzione, viene valutata ai sensi dell’articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto del contribuente”). L’impresa può presentare interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto del contribuente, per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

#### **2.4. Recapture delle perdite**

- Se nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di efficacia dell’opzione, la stabile organizzazione ha conseguito perdite fiscali imputate all’impresa, i redditi realizzati da detta stabile organizzazione in regime di *branch exemption* partecipano alla formazione del reddito imponibile della casa madre fino a concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla medesima stabile organizzazione. Le eventuali perdite fiscali conseguite dalla stessa *branch* in vigenza dell’opzione non hanno alcuna rilevanza. In altre parole, la disciplina del *recapture* si applica quando il contribuente, che passa dal sistema del credito per le imposte pagate all’estero al sistema



---

dell'esenzione del reddito estero, ha "importato" perdite nel nostro ordinamento nei cinque anni antecedenti all'opzione.

- Le perdite sono oggetto di *recapture* solo per l'ammontare effettivamente utilizzato, mentre la parte non utilizzata non forma oggetto di *recapture* e non concorre a formare le perdite fiscali riportabili da casa madre ai sensi dell'art. 84 del T.u.i.r.. In particolare, le perdite fiscali della stabile organizzazione si considerano utilizzate quando hanno compensato in tutto o in parte il reddito imponibile della casa madre. Qualora nel quinquennio ante opzione siano state conseguite perdite fiscali sia dalla *branch* sia dalla casa madre, quelle di quest'ultima si considerano prioritariamente utilizzate.
- Nel caso siano state messe in atto operazioni finalizzate ad anticipare o posticipare il conseguimento di perdite rispetto al momento di esercizio dell'opzione, queste saranno valutate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212. L'impresa può inoltre presentare interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto del contribuente, per comprendere se tali operazioni siano considerate elusive.
- La società residente calcola il *recapture* in riferimento ad ogni singolo Stato, ponendo come assunzione che in esso esista una sola stabile organizzazione, anche se divisa in più siti produttivi. Nel dettaglio, il *recapture* per singolo Paese estero si determina eseguendo la somma algebrica, per i cinque periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia dell'opzione, dei risultati reddituali conseguiti dalla *branch*. Nel caso in cui il risultato sia negativo, tale valore rappresenta l'ammontare dei redditi successivamente conseguiti dalla *branch* esente che concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa nel suo complesso.
- Nel caso in cui una *branch* esente, soggetta a *recapture*, sia trasferita ad un soggetto appartenente allo stesso gruppo, la plusvalenza o minusvalenza conseguita partecipa al *recapture*, il quale rimane in capo al beneficiario, purché egli sia residente nel territorio dello Stato e opti per il regime di *branch exemption*, anche successivamente al trasferimento. In caso di adesione futura, il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del *recapture* comincia a ritroso dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione in capo al beneficiario, anche se dovesse includere il *recapture* residuo che non è stato assorbito dal dante causa.
- In caso di trasferimento, invece, di una *branch* non in regime di esenzione nei confronti di un'entità del gruppo, la plusvalenza o minusvalenza realizzata concorre alla formazione del *recapture*, che sarà riassorbito dal beneficiario, sempre se quest'ultimo sia residente nel territorio dello Stato e aderisca al regime di *branch exemption* anche in un tempo successivo. Il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del *recapture* decorre a ritroso dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione esercitata dall'avente causa, anche se dovesse includere periodi d'imposta in cui la casa madre era ancora il dante causa.



- 
- In caso di cessione di una *branch* esente soggetta a *recapture* a favore di un'entità non residente o non appartenente al gruppo, il cedente scomputa il *recapture* dall'eventuale plusvalenza esente realizzata e fino a concorrenza della stessa. Per ciò che concerne le operazioni di fusione, scissione e conferimento di una *branch* esente soggetta a *recapture* a favore di un soggetto non appartenente al gruppo, il *recapture* prosegue nei confronti del beneficiario.
  - Nel dettaglio, all'atto di trasferimento le parti indicano il *recapture* residuo da trasferire; nel silenzio delle parti, il *recapture* trasferito all'avente causa si assume, salvo prova contraria, pari al *recapture* complessivo del conferente inerente alla stabile organizzazione esente, in riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di trasferimento.
  - In generale il *recapture* deve essere rettificato se intervengono accertamenti divenuti definitivi.
  - In caso di adesione al regime di consolidato fiscale, il soggetto residente può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali determinate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione, nell'ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite al consolidato. In alternativa, le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite al regime di consolidato e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non sono riportabili ai sensi dell'articolo 84 del T.u.i.r..
  - Nel caso in cui sia interrotto o non sia rinnovato il regime del consolidato nazionale, e dunque alla casa madre (o alla consolidante) siano attribuite delle perdite fiscali e una parte di queste sia stata realizzata da una stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione per la *branch exemption*, il soggetto a cui sono attribuite le perdite può utilizzarle per l'intero importo, a condizione che il *recapture* sia già avvenuto. Se, invece, il *recapture* è ancora in corso, l'entità può sterilizzarle per la parte residua di *recapture*, ovvero continuare a utilizzarle a condizione che il *recapture* sia completato.

## **2.5. Branch Exemption e regime delle *Controlled Foreign Companies***

- In caso di esercizio dell'opzione per l'esenzione, alla stabile organizzazione estera si applicano, al ricorrere dei presupposti, le disposizioni previste dall'articolo 167 del T.u.i.r. in materia di *Controlled Foreign Companies* ("CFC").
- La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter dell'articolo 167 del T.u.i.r. è data separatamente per ciascuna *branch* a cui si applica la disciplina CFC.



- 
- In assenza delle esimenti disciplinate dai commi 5 e 8-ter dell'articolo 167 del T.u.i.r., il reddito della stabile organizzazione estera è determinato ai sensi delle disposizioni del comma 6 del medesimo articolo 167 e del decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429, dopo aver attribuito a detta *branch* gli utili e le perdite come se fosse un'entità separata.
  - Se la casa madre ha esercitato l'opzione, il possesso di una stabile organizzazione alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 167 del T.u.i.r. va indicato dall'impresa nella dichiarazione dei redditi. Tale obbligo non sussiste quando la casa madre ha ottenuto parere favorevole all'interpello presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212. In caso di omessa indicazione in dichiarazione, in assenza di parere favorevole all'istanza di interpello, si applicano le sanzioni di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora alla stabile organizzazione esente sia imputata una partecipazione che soddisfa i criteri di applicazione di cui all'articolo 167 del T.u.i.r., il regime CFC trova applicazione in capo alla casa madre.

## **2.6. Utili provenienti da *branch* esenti**

- Gli utili della stabile organizzazione esente si intendono percepiti dalla casa madre all'atto della riduzione del fondo di dotazione da parte della *branch* per l'attribuzione all'impresa, anche per effetto di una riallocazione di funzioni, *asset* e rischi. Nel caso di riduzione del fondo di dotazione, si presumono prioritariamente attribuiti a casa madre gli utili realizzati quando la *branch* non era in regime di esenzione.
- Gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel perimetro di esenzione non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della casa madre, fatta eccezione per l'ipotesi degli utili provenienti dalla *branch* esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167 del T.u.i.r., che concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa secondo le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.u.i.r., al momento della distribuzione degli stessi ai soci di casa madre. Nell'eventualità in cui la stabile organizzazione esente integri l'esimente di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 167 del T.u.i.r., viene concesso il credito d'imposta indiretto previsto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.u.i.r.. Ai fini della dimostrazione dell'esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), dell'articolo 167 del T.u.i.r., come richiamata dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del T.u.i.r., occorre dimostrare che con la stabile organizzazione non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato a partire dall'esercizio di efficacia dell'opzione per il regime di *branch exemption*.
- Se alla *branch* esente sono attribuite partecipazioni in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 167, comma 4, del T.u.i.r., la parte di utili della *branch* che si compone di utili derivanti o plusvalenze realizzate da



---

tali partecipazioni concorre alla formazione del reddito della casa madre, fatto salvo il divieto di doppia imposizione.

- Per individuare la quota parte di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 167, comma 4, del T.u.i.r., la casa madre documenta di volta in volta la provenienza degli utili distribuiti ai suoi soci ovvero pagati o prelevati. In mancanza di adeguata documentazione della provenienza degli utili, si ritengono distribuiti, pagati o prelevati, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

## **2.7. La determinazione della base imponibile IRAP**

- Le stabili organizzazioni in esenzione determinano il proprio valore della produzione netta con un criterio analitico. In pratica, ai fini IRAP è stato adottato un criterio coerente con quello utilizzato ai fini delle imposte sui redditi: il valore della produzione netta relativa alla *branch* esente, da scomputare dal valore della produzione netta dell'impresa nel suo complesso, è determinato partendo dal rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i principi di cui all'art. 152, comma 2, del T.u.i.r..

## **2.8. La compilazione dei modelli dichiarativi - Modello Redditi SC 2017**

- La risoluzione n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune problematiche relative alla compilazione dei modelli "Redditi" e "IRAP", in merito all'applicazione della *branch exemption*. Infatti dalla lettura del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 165138/2017, sopra richiamato, e delle istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi sono emerse delle incongruenze dalle quali emergono procedimenti di calcolo della base imponibile della *branch* che non conducono sempre al medesimo risultato.
- Anzitutto, le istruzioni del modello Redditi SC 2017 prevedono che la società residente nel territorio dello Stato escluda dal risultato di bilancio gli utili e le perdite riferiti alle stabili organizzazioni all'estero. La somma algebrica di detti risultati economici civilistici devono essere riportati, secondo le istruzioni, tra le variazioni in aumento, se negativa, o in diminuzione, se positiva rispettivamente nei righe RF31 e RF55 del Quadro RF. I redditi delle singole sedi fisse d'affari estere sono, invece, determinati in ulteriori moduli del quadro RF o nel quadro FC (quest'ultimo in caso sia applicata la disciplina "CFC").
- Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 165138/2017, invece, prevede che l'impresa debba determinare il proprio imponibile includendo anche le variazioni in aumento e diminuzione riferite alle stabili esenti. Successivamente, si eseguono le rettifiche all'imponibile appena determinato sottraendo o aggiungendo rispettivamente l'utile o la perdita fiscale riferiti alle *permanent establishment*.



- 
- Questa divergenza di applicazione portava, in alcune circostanze, a risultati differenti. Di seguito le principali tematiche trattate nella Risoluzione 4/E del 2018.
    - **Deduzione degli interessi passivi ex art. 96 del T.u.i.r.:** in base alle istruzioni del modello Redditi, le variazioni effettuate dalla casa madre non terrebbero conto del risultato civilistico delle stabili e, di conseguenza, anche il loro ROL (i.e. “Reddito operativo lordo” ex art. 96 del T.u.i.r.) sarebbe ininfluente. Al contrario, in base al provvedimento attuativo, il ROL sarebbe preso in considerazione come parte integrante del ROL dell’impresa nel suo complesso. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 4/E del 2018 ha confermato la correttezza di quanto indicato nel provvedimento, specificando che deve essere compilato il quadro RF per determinare l’imponibile dell’impresa nel suo complesso secondo le regole ordinarie. Dopodiché si predispongono altri moduli RF (o si compila il quadro FC, come detto precedentemente), uno ciascuno per la determinazione dell’utile o perdita fiscale riferiti alle singole stabili esenti. La somma algebrica di questi ultimi risultati fiscali va riportata, se negativa, in aumento nel rigo RF 31 (codice 45), oppure, se positiva, in diminuzione nel rigo RF 55 (codice 41) del modulo principale.
    - **Deduzione per l’agevolazione per Aiuto alla crescita economica “ACE”:** La risoluzione 4/E si occupa, inoltre, di chiarire la modalità di compilazione del quadro RS relativamente all’ACE. In tal senso, l’Amministrazione finanziaria specifica che deve essere compilato un modulo riferito alla casa madre e, successivamente, devono essere predisposti ulteriori moduli riferiti alle singole stabili esenti e, in particolare, questi ultimi devono avere la stessa numerazione dei quadri RF riferiti a ciascuna sede fissa. Il provvedimento attuativo della *branch exemption* prescrive che il rendimento nozionale totale delle stabili esenti non debba superare quello dell’impresa nel suo complesso. In questo frangente, l’eccedenza è portata in riduzione dell’ACE deducibile, in maniera proporzionale, di ciascuna stabile esente. L’importo della deduzione rettificata è evidenziato nel campo “Rendimenti totali”, per poi essere ripreso nel quadro RF rigo 55 (codice 99), ad abbattimento del reddito imponibile della rispettiva *branch*. Nel caso in cui si presenti un’eccedenza di ACE rispetto al suddetto imponibile, questa deve essere riportata negli esercizi successivi, iscrivendo l’importo nel campo “Eccedenza riportabile”.
    - **Caso di stabili organizzazioni plurime** ossia la presenza di più basi fisse d’affari nel medesimo Paese estero, aventi autonomo codice di identificazione: il provvedimento impone che queste siano considerate come un complesso unitario operante in quel determinato Stato. Nel caso in cui, invece, ci si trovi di fronte a stabili assoggettate alla disciplina CFC, esse non vengono unificate. Salvo quest’ultimo caso, il modello
-



---

UNICO chiede l'indicazione di un solo codice di identificazione della stabile esente all'interno del rigo RF 130 colonna 2; la risoluzione, a tal riguardo, consente al contribuente di scegliere un codice a scelta tra quelli riferiti alle basi presenti in un determinato Paese estero. Se fosse presente un sito produttivo configurato nella disciplina CFC, allora bisogna optare per un codice identificativo diverso rispetto a quello riferito a quest'ultima sede fissa<sup>2</sup>.

## 2.9. La compilazione dei modelli dichiarativi - Modello IRAP 2017

- Come sopra già indicato, il provvedimento attuativo prevede che il valore della produzione netta ai fini IRAP delle *branch* esenti, da portare in diminuzione a quello riferibile all'impresa nel suo complesso, debba essere determinato in via analitica, derivandolo dal rendiconto disciplinato all'art. 152 T.u.i.r..
- Detta configurazione non trova risposta nel modello IRAP 2017, il quale indica al rigo IC 65 la variazione in diminuzione relativa al valore della produzione netta calcolato secondo il metodo forfettario, richiamando, inoltre, il prospetto presente nella Sezione II del quadro IS. L'Agenzia, a riguardo, chiarisce che il valore della produzione delle stabili organizzazioni esenti, calcolato analiticamente, deve essere indicato in uno dei righe previsti per le variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile IRAP dell'impresa nel suo complesso. Di conseguenza, in caso di valore della produzione della *branch* negativo, esso è iscritto nel rigo IC 51, mentre se il valore della produzione è positivo, questo è inserito nel rigo IC 57<sup>3</sup>.

## 3. Stabile organizzazione all'estero di una società italiana ai fini IVA – cenni

- L'articolo 11 del Regolamento (UE) 282/2011 chiarisce che, ai fini IVA, per “stabile organizzazione” deve intendersi qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell'attività economica, che sia caratterizzata:
  - i. da **un'organizzazione di qualsiasi natura giuridica**: con l'espressione “qualsiasi” non vi sono limitazioni alla forma giuridica adottata;
  - ii. da **“alterità” rispetto alla casa madre estera**: al fine di accertare che sia soddisfatto il requisito dell'alterità rispetto alla sede principale è necessario avere evidenza fattuale che l'organizzazione sia una struttura da questa distinta e nella quale non si formano i processi decisionali relativi all'impresa,

---

<sup>2</sup> Assonime, *cit.*, pag. 6-9.

<sup>3</sup> Assonime, *ult. cit.*, pag. 10-11.





---

né sono stabilite le strategie aziendali che riguardano l'attività d'impresa del soggetto passivo vista nel suo complesso;

- iii. **sufficiente grado di permanenza:** è necessario che questa abbia una certa durata temporale, ossia, come anche la denominazione richiede, una certa “stabilità”;
  - iv. **struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici:** per consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze sue proprie e di fornire i servizi di cui assicura la prestazione. Qualora manchino uno di tali elementi non si può avere una stabile organizzazione ai fini IVA. Pertanto, in ambito IVA, non è sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato: il fattore umano e quello tecnico/materiale sono considerati elementi imprescindibili per configurare l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato ai fini IVA
- L'esistenza di un numero di partita IVA non costituisce da sola una prova sufficiente dell'esistenza, in uno stato membro, di una stabile organizzazione di un soggetto passivo che abbia la sede principale della propria attività economica in un altro Stato membro.
  - Come chiarito dalla sentenza *Welmory* (causa C-605/12) il requisito personale risulta essere soddisfatto anche nel caso in cui i mezzi utilizzati dalla stabile organizzazione non siano i propri, bensì messi a sua disposizione da terzi.



## STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

### DESCRIZIONE

Principali aspetti relativi alla valutazione dell'esistenza di una stabile organizzazione in Italia ai fini delle imposte dirette, della determinazione del reddito imponibile e cenni sulla stabile organizzazione in Italia ai fini IVA.

### RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI.

- Base Erosion and Profit Shifting (c.d. "BEPS") – Action n. 1 e n. 7
- Multilateral Convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting ("Convenzione Multilaterale")
- Modelli OCSE e relativi commentari – Articolo 5
- Convenzioni contro le doppie imposizioni – Articolo 5
- Direttiva comunitaria 2006/112/CE
- Regolamento comunitario 282/2011/UE
- D. Lgs. 446/1997 (IRAP)
- D.P.R. n. 917/1986 - Articolo 23
- D.P.R. n. 917/1986 - Articoli da 81 a 116
- D.P.R. n. 917/1986 - Articolo 152 (così come rettificato dal D. Lgs. 147/2015)
- D.P.R. n. 917/1986 - Articolo 162
- D.P.R. n. 917/1986 - Articolo 169
- D.P.R. n. 633/1972 (IVA)
- Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 49121/2016
- Corte di Giustizia Europea, causa C-190/95
- Corte di Cassazione, n. 8815/1987
- Corte di Cassazione, n. 8820/1987
- Corte di Cassazione, n. 9580/1990
- Corte di Cassazione, n. 12400/1992
- Corte di Cassazione, n. 3367/2002
- Corte di Cassazione, n. 3368/2002
- Corte di Cassazione, n. 3369/2002
- Corte di Cassazione, n. 7682/2002
- Corte di Cassazione, n. 7689/2002
- Corte di Cassazione, n. 10925/2002
- Corte di Cassazione, n. 17373/2002
- Corte di Cassazione, n. 1978/2006
- Corte di Cassazione, n. 8488/2010
- Corte di Cassazione, n. 20597/2011
- Corte di Cassazione, n. 3773/2012
- Corte Federale Tedesca – n. 12/92 del 1996



- Commissione Tributaria Centrale, n. 765/2001
- Risoluzione Ministeriale n. 282 del 1995
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 41/E del 2007
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2009
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 4/E del 2017
- Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali – Circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza

## ASPETTI DI RILIEVO

### 1. Profili generali stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP

- La stabile organizzazione è un concetto peculiare della legislazione fiscale introdotto ai fini della ripartizione del potere impositivo tra Stato della fonte del reddito e Stato di residenza del soggetto che ha prodotto tale reddito. Pertanto la stabile organizzazione non costituisce una entità distinta dal soggetto non residente da cui promana, seppure dotata di una propria autonomia fiscale.
- Il Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni redatto dall'”*Organisation for Economic Co-operation and Development*” (di seguito “OCSE”), all'art. 5, comma 1, specifica che l'espressione stabile organizzazione “designa una sede fissa di affari attraverso cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Di conseguenza si presuppone:
  - i. la presenza di una sede fissa nel territorio dello “Stato della fonte”;
  - ii. che la sede fissa costituisca uno strumento attraverso il quale l'impresa residente in uno Stato contraente possa esercitare effettivamente la propria attività imprenditoriale nel territorio estero.
- L'OCSE ha inoltre pubblicato un Commentario al Modello di Convenzione che si occupa di dirimere alcune problematiche interpretative afferenti al Modello suddetto. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che tale strumento risulta essere utile per determinare le fattispecie configuranti stabili organizzazioni, nell'ambito delle Convenzioni internazionali.
- La normativa italiana ha recepito, nella sostanza, le disposizioni contenute nel suddetto modello all'interno dell'art. 162 T.u.i.r., mentre l'art. 23, comma 1, lettera e), prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, nei confronti dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate mediante una stabile organizzazione.
- In tale contesto è utile richiamare anche la regola generale, esplicitata dall'art. 169 del T.u.i.r., in applicazione della quale le disposizioni dell'art. 162 si applicano nel caso



in cui non siano stipulate Convenzioni contro le doppie imposizioni oppure laddove l'art. 162 permetta un trattamento più favorevole al contribuente. Al contrario, nel caso in cui la disposizione contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni sia più favorevole, il contribuente potrà disapplicare le previsioni contenute nella norma interna.

- Recentemente, nel report intitolato “*Action 7 – prevent the artificial avoidance of PE status*” sono state condivise modifiche in relazione ai concetti di stabile organizzazione materiale e personale, che dovranno essere recepite nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. A tal riguardo si segnala che l'OCSE ha modificato il modello di Convenzioni internazionali il 21.11.2017 e che l'Italia ha siglato la Convenzione Multilaterale il 7.6.2017, a seguito della quale le singole Convenzioni elencate quali “Accordi fiscali coperti” si intenderanno automaticamente modificate, senza necessità di una rinegoziazione bilaterale delle clausole, o di parte di esse<sup>4</sup>.
- Relativamente alla Convenzione Multilaterale, in estrema sintesi ed ai fini che qui interessano, si segnalano le seguenti disposizioni:
  - i. l'art. 10, paragrafo 1, ha la finalità di evitare fenomeni di doppia non imposizione derivanti dall'impiego di stabili organizzazioni in Stati terzi con esenzione da imposta nello Stato di residenza. In tal caso i benefici convenzionali non si applicano a qualsiasi elemento di reddito rispetto al quale l'imposta nello Stato terzo è inferiore al 60% dell'imposta che sarebbe applicata nello Stato di residenza se la stabile organizzazione fosse ivi situata;
  - ii. l'art. 12 ridefinisce la nozione di agente “dipendente” e “indipendente” ai fini della sussistenza o meno di una stabile organizzazione;
  - iii. l'art. 13 ha la finalità di contrastare le pratiche volte ad escludere in modo artificioso la qualifica di stabile organizzazione prevista per le sedi fisse di affari dove vengono svolte attività con carattere ausiliario e preparatorio;
  - iv. l'art. 14 ha la finalità di contrastare il c.d. “*splitting up*” dei contratti mediante inserimento di una disposizione che prevede che, ai fini del computo del periodo di tempo al cui superamento un “cantiere” configura stabile organizzazione (dodici mesi, nell'art. 5 del modello OCSE), va considerato anche il periodo di tempo – superiore a 30 giorni – nel corso del quale la stessa impresa o altre imprese strettamente collegate hanno effettuato, nel medesimo cantiere o progetto, attività connesse a quella principale<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> CORSO L., ODETTO G., La nuova nozione di stabile organizzazione, in *Le novità della Legge di bilancio 2018 e del DL collegato*, Quaderni Eutekne, 2018, pag. 179-180.

<sup>5</sup> CORSO L., ODETTO G., Convenzione Multilaterale BEPS, Schede di Aggiornamento 10, Eutekne, 2017, pag. 1955-1984.



- 
- La Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), ha apportato una serie di modifiche all'art. 162 del T.u.i.r che, come detto, è la norma interna che disciplina la stabile organizzazione in Italia. Tali rettifiche sono entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2018 e sono state necessarie anche per evitare che, in applicazione dell'art. 169 del T.u.i.r., i soggetti non residenti potessero fare ricorso all'applicazione della norma interna, più favorevole rispetto alle disposizioni sopra richiamate e previste dalla Convenzione Multilaterale. Poiché la Convenzione stessa non è ancora entrata in vigore, momentaneamente, si verifica la situazione inversa: ai sensi dell'art. 169 del T.u.i.r. si potranno applicare le disposizioni previste nelle singole convenzioni contro le doppie imposizioni che, non essendo ancora "aggiornate" sulla base della Convenzione Multilaterale, risulteranno più favorevoli al contribuente<sup>6</sup>.
  
  - Sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 162 del T.u.i.r., si possono individuare tre diversi fenomeni economici, ovvero:
    - i. l'attività prestata in Italia da parte di un operatore economico estero per il tramite di una serie di mezzi materiali da lui stesso organizzati (**c.d. stabile organizzazione materiale**);
    - ii. una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello Stato stesso (**c.d. stabile organizzazione nel settore digitale**);
    - iii. la presenza di un operatore economico in Italia attuata senza ricorrere all'esercizio diretto dell'attività, ma avvalendosi di modalità e figure giuridiche diverse che permettono all'operatore medesimo di realizzare un reddito senza stabilire in Italia una propria organizzazione (**c.d. stabile organizzazione personale**).

## 2. Stabile organizzazione materiale

- Presupposti necessari per la configurazione di una stabile organizzazione materiale:
  - i. **Esistenza di una sede di affari** che può ricomprendere il luogo, le infrastrutture o le installazioni usate per lo svolgimento dell'attività di impresa, a prescindere dal fatto che siano utilizzati esclusivamente a tale fine. Non è rilevante il titolo giuridico sulla base del quale il soggetto non residente ne dispone (e.g. proprietà, locazione, comodato, etc.); sotto questo aspetto può essere irrilevante anche il caso in cui lo spazio fisico sia

---

<sup>6</sup> CORSO L. ODETTO G., La nuova nozione di stabile organizzazione, *cit.*, pag. 179-181.



occupato illegalmente ovvero non sia stato formalizzato il relativo contratto (e.g. utilizzo dei locali di un'altra società del gruppo localizzati in Italia).

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non è considerata necessaria la presenza di personale.

A titolo esemplificativo, potrebbero configurare ipotesi di stabile organizzazione materiale: 1) attività svolta principalmente attraverso macchinari automatici (ad esempio macchine da gioco) di cui il personale dell'impresa si limiti a curare montaggio, funzionamento e manutenzione, 2) infrastrutture localizzate nel territorio di uno stato, funzionanti senza la necessità di personale (e.g. caso di un oleodotto localizzato in territorio tedesco e considerato stabile organizzazione dalla Corte Federale Tedesca – Sentenza 30 ottobre 1996, II, R, 12/92 – e caso di un tratto di rete ferroviaria situato in Italia e di proprietà di una società svizzera considerato stabile organizzazione dall'Amministrazione finanziaria – Risoluzione n. 282 del 11 dicembre 1995).

- ii. **La sede di affari deve risultare “fissa”, inteso sia in senso “spaziale” che “temporale”.** Elementi necessari affinché la sede d'affari abbia un certo grado di permanenza.

**Fissità della sede in senso temporale:** condizione primaria è l'utilizzo durevole della stessa – la norma interna non individua una soglia temporale minima affinché venga integrata la fattispecie della stabile organizzazione.

In questo contesto si ritiene di poter escludere i casi di attività svolte nel territorio dello stato in forma occasionale (e.g. concerti musicali).

Particolare attenzione deve essere posta ai casi in cui la sede fissa viene utilizzata inizialmente per svolgere un'attività temporanea/occasionale ma che di fatto viene poi utilizzata in modo durevole ovvero in casi in cui sia stata utilizzata per un breve periodo di tempo a causa della chiusura prematura della stessa ma che era stata creata per lo svolgimento di un'attività durevole.

Rilevano le interruzioni meramente temporanee dell'attività di impresa.

Sulla base di quanto indicato nel Commentario OCSE si dovrebbe ritenere come periodo rilevante ai fini della configurazione della stabile organizzazione la presenza sul territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 mesi. In tale senso occorre però richiamare l'attenzione sul fatto che ogni caso deve essere valutato, sotto questo aspetto, in maniera specifica.

Alcuni principi in tema del requisito di “fissità temporale” sono rinvenibili nella Sentenza del 1 febbraio 2001, n. 765 della Commissione tributaria centrale dove è stato affermato che *“la temporaneità (nel caso in questione inferiore ai sei mesi n.d.r.) della realizzazione del film non esclude la stabilità dell'organizzazione nel territorio italiano”* aggiungendo che *“l'organizzazione può essere apprezzata, quanto al requisito della stabilità, con riferimento all'entità dell'iniziativa da realizzare”*, ovvero ha ritenuto sussistente il presupposto della fissità temporale anche nel caso in cui l'attività d'impresa è svolta in un lasso



temporale breve e non ripetuto, ma con l'impiego di ingenti risorse, sancendo il principio per cui la stabilità è un elemento identificabile, non tanto in assoluto, quanto in relazione al progetto da realizzare.

Sempre in tema di fissità della sede di affari si può far riferimento alle seguenti decisioni della Corte di Cassazione: 1) Sentenze del 27 novembre 1987, n. 8815 e n. 8820 ai sensi delle quali *“l'organizzazione deve essere strumentale a una attività che l'ente straniero svolge abitualmente (cioè non occasionalmente) in Italia”*, precisando inoltre che la stabilità dell'organizzazione presuppone necessariamente un utilizzo *“in maniera durevole, come si richiede, del resto, per lo svolgimento di una attività non meramente occasionale”* e 2) Sentenza del 19 settembre 1990, n. 9580 dove è stato precisato come la stabile organizzazione materiale sussista qualora vi siano situazioni fattuali tali da denotare che il fine dei soggetti è quello di esercitare attività imprenditoriali, caratterizzate *“dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e persone qui operanti”*.

**Fissità della sede in senso spaziale:** necessario un legame tra la sede d'affari ed un punto geografico determinato. Qualora un soggetto non residente abbia a propria disposizione due “sedi d'affari” potrebbero entrambe configurare una stabile organizzazione. In ogni caso, nell'ambito di tali valutazioni, diventa determinante l'attività svolta dall'impresa estera: anche se tale attività viene svolta in spazi limitrofi ciò potrebbe essere comunque riferibile ad un'unica attività d'impresa.

Non è necessario che i macchinari o le attrezzature siano infissi al suolo essendo sufficienti che gli stessi rimangano in un posto determinato.

La Corte di Cassazione con la Sentenza del 30 gennaio 2006, n. 1978, ha chiarito che, il requisito della “fissità spaziale” ha come presupposto il collegamento non occasionale con luoghi e persone ben individuati pronunciandosi a favore dell'esistenza di una stabile organizzazione di un cambia valute che esercitava la propria attività presso il Casinò di Campione d'Italia.

- iii. Inoltre, è necessario, per contrassegnare una stabile organizzazione materiale, che l'attività di impresa sia esercitata “per mezzo” della sede fissa d'affari.

La sede fissa d'affari, per essere considerata stabile organizzazione, deve essere utilizzata dal soggetto non residente per l'esercizio, in tutto o in parte, della propria attività d'impresa.

Al fine di meglio comprendere l'applicazione di tale requisito, riferimento può essere fatto al caso in cui un ente non commerciale non residente esercita in Italia, per mezzo di una sede fissa di affari, un'attività commerciale. In tal caso, al verificarsi delle altre condizioni, si configura il caso di stabile organizzazione, rientrando, tale attività commerciale, nell'alveo delle attività commerciali (e non), svolte dal soggetto non residente.



In base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, nelle Sentenze del 27 novembre 1987, nn. 8815 e 8820, nel caso di possesso di un immobile da parte dell'impresa non può configurarsi stabile organizzazione “*quando il possesso si esaurisca nella mera gestione dell'immobile (come accade, ad es., se l'acquisto realizza unicamente un investimento di capitale)*”; al contrario, sempre nell'ambito della stessa sentenza è stato precisato che si configura il caso della stabile organizzazione “*quando l'immobile sia strumentale all'esercizio di un'attività d'impresa ovvero costituisca esso stesso l'oggetto di un'attività d'impresa, come accade ad es., nelle ipotesi in cui un suolo venga acquistato per lottizzarlo e rivenderlo ovvero, in generale, per lucrare la differenza di plusvalori attraverso la rivendita.*”

### 3. La “*positive list*”

- L'art. 162, comma 2, del T.u.i.r., reca un elenco di installazioni costituenti una stabile organizzazione “materiale”. In ragione della derivazione della nozione interna di stabile organizzazione da quella convenzionale, l'elencazione di cui al comma 2 dell'art. 162 è da ritenersi esemplificativa. Ne consegue dunque che sarà sempre possibile dimostrare l'esistenza di una stabile organizzazione anche al di fuori dei casi ivi contemplati.
- L'espressione stabile organizzazione comprende, in particolare<sup>7</sup>:
  - i. **una sede di direzione:** ossia i locali, le infrastrutture ed installazioni utilizzati stabilmente per svolgere le attività direttive dell'impresa e non risulta necessario che in tale sede siano effettuate funzioni di coordinamento e di indirizzo generale dell'impresa;
  - ii. **una succursale:** essa corrisponde ad un segmento distaccato dalla sede di un'impresa, il quale presenta un certo grado di indipendenza economico-commerciale.
  - iii. **un ufficio:** non è semplice attuare una separazione netta tra ufficio e sede di direzione; potrebbe essere utile basarsi sulla dimensione della struttura. La Corte di Cassazione con la Sentenza del 25 dicembre 2002, n. 7682, richiama il principio secondo cui se un'impresa con ramificazioni internazionali affida ad un'installazione funzioni di controllo e di coordinamento delle attività, a tale struttura, non potrà esser riconosciuto lo status di agente indipendente, ma di “ufficio”, costituendo una parte essenziale delle operazioni d'affari dell'impresa.  
Quando, invece, l'attività svolta attraverso l'ufficio ha finalità espositive e di consegna o di acquisto di merci, piuttosto che di raccolta di informazioni o di pubblicità o di altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliare, la sede non configura una stabile organizzazione;

<sup>7</sup> LEO M., Art. 162, in *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffrè, Ed. 2016, pag. 2415-2416.





- 
- iv. **un'officina:** essa costituisce un impianto in cui si effettuano lavorazioni od operazioni di montaggio, riparazione, revisione e manutenzione di costruzioni meccaniche; nella sostanza, nelle officine, si attuano i processi strettamente produttivi;
- i. **un laboratorio:** ossia un locale atto alla messa in opera di attività sperimentali, tecniche o produttive o di ricerca scientifica, sempre con riguardo alla clientela dell'impresa, attuale o potenziale; conseguentemente nel caso si attuasse ricerca a scopo interno, il laboratorio non costituirebbe stabile organizzazione;
- ii. **una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali,** anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, ai sensi delle legislazioni internazionale e nazionale, relative all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. In particolare, le miniere sono coacervi di opere e attrezzature atti allo sfruttamento di giacimenti di minerali, mentre le cave sono luoghi dove si estraggono materiali utili generalmente per le costruzioni. Inoltre, sono rilevanti i luoghi di estrazione di idrocarburi, sia sulla terraferma sia fuori costa. Rappresentano, pertanto, stabili organizzazioni le piattaforme galleggianti per l'estrazione di petrolio o gas naturali, fissate o ancorate sul fondo marino, nel caso in cui non abbiano carattere temporaneo. Sono da escludere, invece, le fattispecie riguardanti le attività di esplorazione finalizzate alla ricerca dei luoghi di estrazione. In tal caso, per comprendere se sussista una stabile organizzazione è necessario verificare la presenza dei requisiti visti in via generale, soprattutto quello della permanenza, poiché l'attività di esplorazione può essere soggetta a frequenti interruzioni e/o risultare prettamente preparatoria.

#### 4. La stabile organizzazione nel settore digitale

- La Legge di Bilancio 2018 ha integrato il comma 2 dell'art. 162 del T.u.i.r. con la lett. f)-bis ovvero la c.d. "positive list" con la seguente casistica: "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso". E' stato contestualmente abrogato il comma 5 dell'art. 162 del T.u.i.r., diretto ad escludere la configurabilità di una stabile organizzazione nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> CORSO L. ODETTO G., La nuova nozione di stabile organizzazione, *cit.*, pag. 169-170.



- 
- La disposizione richiama il concetto di “presenza economica significativa” di matrice OCSE, che ruota attorno al fatturato e al numero dei clienti presenti in un determinato Paese.
  - È stata superata l'impostazione per cui la qualifica di stabile organizzazione è da ritenersi ricollegabile all'insediamento di una struttura fisica (materiale o personale) nel territorio dello Stato, dando invece rilievo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce ricchezza.
  - Allo stato attuale resta da chiarire come debba essere interpretata la nuova ipotesi di stabile organizzazione qui in commento; si potrebbe infatti ricondurre alla nozione di stabile organizzazione un sito Internet e/o un server, se dal contesto in cui opera l'impresa possono essere soddisfatte le condizioni fissate dalla nuova previsione normativa. Nel nuovo contesto normativo, infatti, l'attività di raccolta e trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi potrebbe essere ricompresa nell'ambito della più generica formulazione prevista dalla disposizione normativa in commento<sup>9</sup>.

## 5. La stabile organizzazione “di progetto” o “da cantiere”

- Nell'ambito dell'art. 5 (comma 3) del Modello OCSE è disciplinato il caso delle attività di “cantiere di costruzione o di montaggio”, qualunque sia la forma giuridica adottata per esercitarla. Non risulta essere determinante la differenza tra appaltatore o sub-appaltatore: di conseguenza, se un'impresa di costruzione appalta l'esecuzione dell'intera opera ad altre imprese, queste possono essere configurate come stabili organizzazioni.
- Il Commentario OCSE distingue tre fattispecie di stabili organizzazioni:
  - i. **cantiere di costruzione:** ossia la costruzione di immobili, strade, ponti o canali e la ristrutturazione (si esclude ovviamente la manutenzione ordinaria) di dette infrastrutture. Si comprendono, inoltre, la posa, il dragaggio o l'escavazione di oleodotti;
  - ii. **cantiere di montaggio:** oltre al cantiere relativo ad un progetto di costruzione, si includono anche il montaggio di nuove attrezzature, come ad esempio una macchina complessa, in un edificio già esistente o all'aperto. Non si escludono, inoltre, le attività compiute nel sottosuolo o nel fondo marino (le pose di condutture o di cavi). In passato era presente anche la fattispecie del cantiere di assemblaggio ma è poi stata eliminata dal Modello OCSE del 1977, nonostante in molte convenzioni sia ancora presente;

---

<sup>9</sup> CORSO L., ODETTO G., *ult. cit.*, pag. 171.



- 
- iii. **attività di supervisione e subappalto:** si configura una stabile organizzazione nel momento in cui l'appaltatore, che si avvale di subappaltatori per l'esecuzione dell'opera, ne mantiene comunque la responsabilità e ne supervisiona lo svolgimento, anche al di fuori del cantiere.
- Il Modello OCSE prefissa una soglia temporale di 12 mesi per quanto riguarda la durata di suddette attività e al di sotto di questo termine non si può configurare una stabile organizzazione. Nel dettaglio, si inizia a calcolare la durata a partire dal momento in cui l'appaltatore inizia le procedure preparatorie di messa in opera del cantiere, a condizione che tali attività preparatorie siano state eseguite nello Stato in cui la costruzione è edificata. Il termine del cantiere lo si ha quando la costruzione risulta terminata o quando il sito risulta abbandonato dai dipendenti e dai mezzi tecnici. Bisogna specificare, però, che sono comprese nel computo della *duration clause* anche le sospensioni temporanee dovute ad imprevisti climatici e a difficoltà di reperimento delle materie prime, mentre le interruzioni corrispondenti a cause non operative e di lungo termine sono escluse dal computo di cui sopra.
  - Per quanto riguarda la normativa italiana, ai sensi dell'art. 162, comma 3, “*Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato stabile organizzazione soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a 3 mesi.*”
  - Come si evince dal suddetto dettato normativo la soglia temporale è inferiore rispetto ai 12 mesi previsti dal Modello OCSE. Occorre comunque precisare che molte convenzioni internazionali stipulate con altri Paesi presentano una “*duration clause*” di 12 mesi.
  - La giurisprudenza di legittimità si è espressa a riguardo della soglia temporale, ritenendo che anche un progetto di carattere occasionale potrebbe integrare comunque una stabile organizzazione. Alcuni spunti in questo senso si possono desumere dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 12400 del 1992 nella quale relativamente al caso di un cantiere per la costruzione di un villaggio turistico in Italia, appaltato da un soggetto statunitense a imprese italiane, è stato escluso il carattere della occasionalità dell'operazione in considerazione dell'entità dell'opera oggetto di contratto di appalto, della durata prevista per la sua attuazione, nonché delle facoltà concesse all'impresa appaltatrice sia in ordine alla possibilità di acquisire la proprietà degli immobili in costruzione, sia in ordine all'intervento previsto per la commercializzazione del complesso di costruzione. La natura, l'entità, la complessità ed il tempo previsto per l'espletamento di quell'attività articolata, quindi, esulavano dall'ipotesi, addotta dalla parte, dell'occasionalità priva
-



---

di stabile organizzazione. Può risultare dunque influente il tempo passato presso il cantiere, mentre acquisisce importanza la durata e l'entità dei lavori.

- Per quanto riguarda l'attività di supervisione, la sentenza n. 9580/1990 della Suprema Corte non riconosce l'esistenza di una stabile organizzazione di una società del Liechtenstein che aveva acquistato un terreno per poi appaltare la costruzione di alcune abitazioni; in questo caso si desume che la mera supervisione non configura una stabile organizzazione: ancorché datato tale orientamento risulta essere in contrasto con quanto definito dall'OCSE e dall'art. 162 del T.u.i.r..

## 6. La “*negative list*” ovvero le attività escluse

- La Legge di Bilancio 2018 ha riformulato il comma 4 dell'art. 162 del T.u.i.r., aggiungendo, inoltre, il nuovo comma 4-bis, dove viene previsto che la combinazione di più attività, che singolarmente considerate avrebbero carattere preparatorio e ausiliario, ma che nella loro complementarietà perdono tale carattere, sia idonea a configurare stabile organizzazione.
- La scelta del legislatore nazionale è stata quella di conformarsi alla nuova formulazione dell'art. 5, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE ovvero passando da una disapplicazione “automatica” ad una valutazione di tipo “casistico”, con la conseguenza che la stessa elencazione contenuta all'art. 5 del Modello OCSE e nel nuovo comma 4, dell'art. 162, avrebbe una finalità meramente esemplificativa.
- Con la riformulazione del comma 4, al fine di escludere la sussistenza di una stabile organizzazione, è necessario che l'attività inclusa nella c.d. “negative list” (es. deposito, magazzino, uffici d'acquisto e di raccolta di informazioni, ecc.) abbia carattere preparatorio e ausiliario (se vengono svolte più attività, è necessario che l'attività complessiva abbia carattere preparatorio e ausiliario).
- Il Commentario Ocse fornisce una definizione di attività avente carattere preparatorio od ausiliario precisando, come regola generale, che:
  - i. **un'attività di carattere preparatorio** è un'attività che precede e viene posta in essere in vista dello svolgimento dell'attività principale della società estera o di una parte significativa della stessa e viene svolta in un periodo di tempo relativamente breve (da valutare in base alla natura dell'attività principale dell'impresa);



- 
- ii. **un'attività a carattere ausiliario**, invece, corrisponde generalmente ad un'attività che viene svolta a supporto dell'attività principale dell'impresa senza implicare l'impiego significativo di attività o dipendenti della impresa stessa.
- Di seguito sono riportate alcune interpretazioni di prassi riconducibili alla c.d. "negative list":
- i. **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 9 marzo 2007:** l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto integrati i presupposti della stabile organizzazione nel caso di una società sanmarinese attiva nell'acquisto pro soluto di crediti da soggetti residenti, la quale aveva delegato a professionisti italiani la gestione della predetta attività di acquisto e riscossione. In particolare, il professionista attuava una lunga serie di procedure e attività che non potevano che essere svolte esclusivamente in Italia e perciò non si poteva parlare di una mera attività ausiliaria, poiché si prefigurava un "ciclo completo di attività imprenditoriale con un proprio risultato economico, autonomo rispetto a quello conseguito dalla sede centrale". L'Agenzia in tale contesto ha affermato che: *"non può essere esclusa né l'esistenza di una stabile organizzazione materiale, in quanto la sede fissa potrebbe essere ravvisata nei luoghi in cui l'attività stessa è esercitata [...], né l'esistenza di una stabile organizzazione personale riconducibile al soggetto che agisce per conto della società sammarinese in Italia."*
- ii. **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 27 gennaio 2009:** l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto non integrati i presupposti della stabile organizzazione nel caso di una sede fissa dedicata esclusivamente al controllo di qualità, alla suddivisione in lotti e allo stoccaggio dei beni acquistati e successivamente consegnati ai clienti. E' stato sostenuto che tale sede fissa di affari appare destinata a svolgere un ruolo meramente ausiliario rispetto all'attività commerciale di vendita di capi di abbigliamento. In altri termini, l'installazione sembrerebbe configurarsi come mero deposito utilizzato sostanzialmente per la consegna dei capi di abbigliamento.
- iii. **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 17 gennaio 2017:** l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un centro di immagazzinamento e distribuzione in Italia non configura stabile organizzazione materiale se i beni ivi depositati sono di esclusiva proprietà del soggetto non residente BETA. Di contro, si configurerebbe una stabile organizzazione, nel caso in cui BETA svolgesse anche attività di "deposito, di esposizione o di consegna di merci" di proprietà di altre imprese. Pertanto, al fine di rispettare la portata letterale della disposizione di esclusione in commento è rilevante la circostanza che tutte le operazioni di cessione di prodotti finiti che BETA intende realizzare siano precedute dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui la stessa BETA abbia la disponibilità. Al fine di escludere la configurabilità del centro logistico o deposito quale stabile organizzazione è
-



---

altresì necessario che in tale sede fissa non venga svolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti di BETA. Le attività di disbrigo delle formalità doganali e IVA si considerano come strettamente connesse a quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”.

## 7. *Anti-fragmentation rule*

- La Legge di Bilancio 2018 ha novellato il comma 5 dell’art. 162 del T.u.i.r. introducendo una c.d. “*anti-fragmentation rule*”, volta cioè ad evitare la frammentazione delle attività all’interno di un gruppo, “strumentale” a ricadere in una delle ipotesi di esclusione previste per le attività di carattere preparatorio e ausiliario (i.e. “negative list”).
- Tale impostazione è contenuta anche nell’Action 7 dell’OCSE dove è stata rivisitata la nozione di attività meramente ausiliarie o preparatorie - in presenza delle quali non si configura una stabile organizzazione - ed è stata introdotta una regola contro le strategie di “frammentazione”, prevedendo che si considerino integrati i requisiti per il riconoscimento di una *branch* ovvero di una stabile organizzazione anche quando differenti imprese del gruppo svolgano, nel territorio di un medesimo Stato, attività che – pur potendo singolarmente essere ritenute preparatorie o ausiliarie – sono strettamente correlate e orientate ad un business integrato. Independentemente, cioè, dalla separatezza giuridica delle strutture di un gruppo presenti in una giurisdizione, esse possono essere considerate unitariamente, come presenza del gruppo nel suo complesso<sup>10</sup>.
- L’introduzione della c.d. “*anti-fragmentation rule*” riconosce quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tema di “stabile organizzazione plurima” (cfr., *ex aliis*, Sentenza n. 20597 del 7 ottobre 2011).
- Ai fini dell’individuazione del rapporto di “correlazione” ritenuto rilevante per l’applicazione della “*anti-fragmentation rule*” il nuovo comma 7-bis dell’art. 162 del T.u.i.r. definisce che “[...] un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto”. Inoltre è previsto che “In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto,

---

<sup>10</sup> Cfr. Assonime, Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali, 2016, pag. 61.



---

direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.”

## 8. Il raccomandatario e il mediatore marittimo

- Ai sensi dell’art. 162, comma 8, del T.u.i.r, non costituisce stabile organizzazione personale l’esercizio dell’attività per mezzo di un raccomandatario marittimo, di cui alla legge 4 Aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo, di cui alla legge 12 Marzo 1968, n. 478, che abbia poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa.
- Tale previsione escluderebbe l’integrazione dei requisiti della stabile organizzazione “personale” laddove si sia in presenza di un raccomandatario o mediatore marittimo, anche qualora questi agiscano al di fuori della loro ordinaria attività. Ciò deriva dalla deroga prevista per tali soggetti a quanto previsto per la generalità degli intermediari, per i quali non sarebbe ravvisabile il carattere dell’indipendenza se essi agiscono al di fuori dell’ordinaria attività<sup>11</sup>.

## 9. Stabile organizzazione occulta

- Un aspetto rilevante in tema di stabile organizzazione è quello delle società residenti in Italia e appartenenti a gruppi multinazionali esteri, che vengono spesso riqualficate in sede di verifica fiscale come stabili organizzazioni occulte, personali o materiali.
- Per **branch occulta** si intende un’organizzazione secondo la quale esiste una casa madre residente in uno Stato estero, la quale svolge la propria attività in via permanente in Italia mediante proprie strutture e/o proprio personale, senza però esplicitarsi come stabile organizzazione.
- Per **branch nidificata**, invece, si intende uno schema secondo cui il soggetto estero opera in Italia “all’interno” di una società legalmente esistente, non per forza appartenente al medesimo gruppo, “nascondendo”, però, lo svolgimento delle attività dell’entità estera e impiegando a tal fine le risorse della società residente. Di conseguenza, il soggetto italiano ha, al suo interno, personale o strutture che sono utilizzate per il *business* dell’entità non residente, generando quindi base imponibile sottratta all’imposizione italiana. In tale contesto accade sovente che in sede di verifica fiscale siano individuate funzioni esercitate dalla controllata non essenziali allo svolgimento della propria attività d’impresa e, come tali, direttamente riferibili ad una presunta stabile organizzazione della controllante. La **Corte di Cassazione**

---

<sup>11</sup> AVOLIO D., La stabile organizzazione: profili definitori, in MAYR S., SANTACROCE B., *La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali*, IPSOA Manuali, Wolters Kluwer Italia, 2016, pag. 55-56.



nella sentenza **n. 3773 del 2012** si espressa su un caso nel quale, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'esistenza di una stabile organizzazione occulta, "annidata" in una società italiana la cui attività consisteva nella conclusione di contratti di vendita per conto della controllante. La contestazione si basava sul fatto che la società italiana aveva concluso dei contratti di deposito e di comodato, a mezzo dei quali aveva disposto dei prodotti della propria controllante, senza specifico mandato in proposito. Da ciò sarebbe nata la contestazione sull'esistenza della stabile organizzazione vertente sugli atti esercitati dalla controllata considerati eccedenti rispetto alla propria ordinaria attività di commissionaria alla vendita. La Cassazione, ha ritenuto che i contratti di deposito e/o comodato non solo non erano da considerare come "estranei ed ultronei ed addirittura in contraddizione con i compiti tipici del commissionario alla vendita" ma, al contrario, dovevano essere valorizzati come sintomi della indipendenza della posizione della società controllata residente rispetto alla propria controllante non residente<sup>12</sup>. Altro aspetto, in tale contesto, è la determinazione di una congrua (i.e. applicando il c.d. "*arm's length principle*") remunerazione da riservare alla società controllata residente sulla base delle (effettive) funzioni svolte in favore della propria controllante.

- Per **branch sottodimensionata** si intende il caso in cui il soggetto economico estero opera in Italia mediante una filiale, la quale svolge funzioni per suo conto, disciplinate da contratti che ne determinano caratteristiche e remunerazione. Seppur non si configuri un occultamento della filiale, gli accordi redatti tra casa madre e *branch* sono formulati in modo tale da ridurre al minimo le funzioni eseguite dal soggetto residente, sottostimandole rispetto a quelle realmente messe in atto. È chiaro che i prezzi concordati tra i due soggetti siano inferiori ai valori di mercato e dunque ci si pone davanti anche ad un problema di *transfer pricing*<sup>13</sup>.
- Per **branch plurima**, si intende la fattispecie secondo la quale siano presenti diverse sedi di una società estera, tuttavia integrate in *unicum* organizzativo, strumentale al raggiungimento degli obiettivi del *business* della casa madre. Un esempio di tale configurazione è rappresentato dal caso *Philip Morris*, su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha costituito il principio della stabile organizzazione plurima, estranea al dettato normativo nazionale ed internazionale. Nella Sentenza n. 10925/2002 secondo la Corte "*l'espedito di separare la materiale attività di conclusione di contratti da quella di formale stipulazione degli stessi può essere considerato come elusione fiscale dovendosi ritenere prevalente, per l'applicazione del paragrafo 5, la sostanza sulla forma*". Tale aspetto è ripreso anche da altre pronunce della Cassazione, tra le quali, la n. 20597 del 2011 (caso CEPU) dove è stato riscontrato che le singole società residenti erano formalmente distinte dalla controllante non residente ma economicamente ed organizzativamente integrate in una struttura unitaria al fine di perseguire gli

<sup>12</sup> Cfr. Assonime, *ult. cit.*, pag. 58.

<sup>13</sup> CARDONE D. M., Branch "occulte" e azione del Fisco, in MAYR S., SANTACROCE B., *La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali*, cit., pag. 826-829.





---

obiettivi della propria casa madre costituendo quindi una stabile organizzazione della stessa nel territorio italiano.

- Per quanto riguarda la stabile organizzazione personale, nell'ipotesi dell'utilizzo, da parte di un soggetto non residente, di un agente dipendente che operi sul territorio nazionale, si configura una stabile organizzazione personale qualora sia dimostrato che lo stesso abbia la capacità di vincolare l'entità estera nella definizione dei contratti. A tal riguardo, occorrerà preliminarmente verificare fattualmente l'assenza di uno *status* di indipendenza.
- In generale, i seguenti elementi possono assumere una significativa rilevanza ai fini dell'individuazione di una stabile organizzazione occulta:
  - il coinvolgimento di personale dell'entità italiana del gruppo nella stipulazione di contratti da parte dell'impresa non residente o anche solo la partecipazione a trattative per la loro conclusione, a prescindere dal conferimento di formali poteri di rappresentanza;
  - contrattualistica o documentazione dalle quali si evincano una serie di obblighi e di limitazioni che pongano il soggetto italiano in una posizione subordinata rispetto all'impresa straniera;
  - esistenza di stringenti direttive ai dipendenti della società italiana da parte del soggetto estero che svolge la propria attività imprenditoriale nei locali messi a sua esclusiva disposizione presso la società italiana stessa;
  - l'operatività diretta del soggetto estero, mediante utilizzo di locali dell'impresa italiana ed attraverso però proprio personale dipendente;
  - documentazione dal quale si possa rinvenire prova dell'intenzione di voler operare una netta separazione tra l'attività di effettiva conclusione dei contratti, condotta in realtà dal soggetto italiano e quella di formale stipulazione degli stessi da parte dell'impresa estera, in funzione dell'occultamento dell'esistenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
  - esistenza presso i locali della società italiana di elementi appartenenti / riconducibili al soggetto non residente, quali, ad esempio, timbri o carta intestata, che lascino presupporre che la conclusione dei contratti, seppur formalmente riconducibile alla casa madre straniera, sia in realtà effettuata dalla società italiana;
  - le dichiarazioni in atti del contribuente italiano o di suo personale dipendente, al fine di comprendere la sostanza del rapporto intercorrente con l'impresa estera<sup>14</sup>.

## 10. Stabile organizzazione personale

---

<sup>14</sup> Cfr. Circolare 1/2018 della Guardia di Finanza, cap. 11, pag. 362-363.



- 
- La Legge di Bilancio 2018 ha modificato, la definizione di stabile organizzazione “personale” (ovvero di agente dipendente) e di agente indipendente contenute nei commi 6 e 7 dell’art. 162 del T.u.i.r.. Tali modifiche recepiscono quanto previsto in ambito OCSE con l’Action 7 in materia di stabile organizzazione “personale”.

### 10.1. L’agente dipendente

- Ai sensi del comma 6 dell’art. 162 del T.u.i.r., risulta integrata l’ipotesi della stabile organizzazione “personale” il caso di un soggetto (residente o meno) che:
  - i. agisca nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente concluda contratti o operi ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa;
  - ii. detti contratti siano conclusi in nome dell’impresa o siano relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare oppure siano relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.
- Non risulta integrata l’ipotesi della stabile organizzazione laddove l’attività svolta dall’agente dipendente sia limitata allo svolgimento delle attività preparatorie o ausiliarie.
- L’espressione “**opera ai fini della conclusione dei contratti**” riportata nel comma 6, si riferirebbe alla situazione in cui la conclusione dei contratti sia associata alle azioni dell’agente che ha convinto la terza parte a stipulare il contratto con l’impresa estera preponente. Secondo la prassi OCSE non è necessario che l’agente stesso firmi i contratti di vendita, impegnando così la società non residente.
- Anche le sentenze relative al caso “Philip Morris” (Cass. del 7.3.2002 n. 3367, 3368 e 3369, Cass. del 25.5.2002 n. 7689, Cass. del 25.7.2002 n. 10925 e Cass. del 6.12.2002 n. 17373) confermano la prevalenza della natura sostanziale rispetto a quella formale relativamente all’attività di conclusione dei contratti. In tali pronunce si sottolinea che anche la partecipazione alle trattative con i terzi o a singole fasi di esse possono determinare la qualifica di agente dipendente.
- Successivamente, la sentenza della Corte di Cassazione del 9.4.2010 n. 8488 ha ribadito che si ha stabile organizzazione “personale” nel caso in cui la società estera disponga in Italia di un agente dotato dei poteri di rappresentanza, anche se lo stesso agisca sulla base di ordini o direttive della casa madre; i giudici di legittimità hanno stabilito che l’effettiva partecipazione alle trattative senza poteri di rappresentanza e l’attributo della rappresentanza devono considerarsi ipotesi alternative, di conseguenza la formale attribuzione del potere di firma non risulta essere un carattere fondamentale per definire una stabile organizzazione.



---

## 10.2. L'agente indipendente

- Ai sensi della nuova formulazione del comma 7 dell'art. 162: *“Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.”*
- Pertanto **non costituisce stabile organizzazione** di un'impresa non residente un **agente**:
  - i. che sia **caratterizzato dall'indipendenza nei confronti dell'impresa** non residente mandante;
  - ii. che **agisca nell'ambito della sua ordinaria attività**.
- L'**indipendenza** dell'intermediario deve essere valutata sia sotto il profilo “giuridico”, sia sotto quello “economico”. L'indipendenza “giuridica” deve essere rapportata ai poteri legalmente e contrattualmente riconosciuti all'impresa estera e, per l'effetto, alle obbligazioni assunte dall'agente. Per valutare l'indipendenza dal punto di vista “economico”, assume rilevanza il soggetto su cui grava il rischio imprenditoriale (la condivisione dei rischi d'impresa potrebbe comportare l'assenza di autonomia dell'agente).
- Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato”, e per ciò che concerne quest'ultima qualifica si rimanda al comma 7-*bis*. Di conseguenza, ad esempio, l'agente monomandatario controllato dall'impresa estera rappresenterebbe una stabile organizzazione.
- L'agente agisce al di fuori della propria attività ordinaria quando i benefici derivanti dalla suddetta attività appartengono alla sfera economica dell'impresa estera preponente, anziché a quella della propria area d'affari.
- Un aspetto che deve essere valutato è se l'ambito dell'ordinaria attività dell'intermediario vada valutato nella prospettiva (soggettiva) delle caratteristiche della propria attività, ovvero in quella (oggettiva) dell'attività normalmente svolta dagli intermediari appartenenti al medesimo settore economico.

## 11. La determinazione del reddito della stabile organizzazione

- La disciplina interna (*cf.* artt. 151-153 del T.u.i.r.) per la determinazione del reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione è stata modificata in maniera sostanziale



---

dall'art. 7 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (c.d. "Decreto internazionalizzazione") al fine di:

- i. introdurre nell'ordinamento nazionale regole volte a razionalizzare la determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione, in linea con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito Ocse;
  - ii. eliminare il principio della forza di attrazione della stabile organizzazione; a tale principio si è preferito quello della "effettiva connessione" dell'utile con la stabile organizzazione. Pertanto, il diritto di imposizione dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione non si estende agli utili che l'impresa consegue al di fuori della stabile organizzazione; eventuali altri redditi prodotti nel territorio dello Stato, ma non attribuibili alla stabile organizzazione, possono essere tassati in tale Stato in base alle regole previste dagli altri articoli della Convenzione;
  - iii. esplicitare il c.d. "*functionally separate entity approach*", elaborato in ambito Ocse, per la concreta determinazione del reddito della stabile organizzazione. In base a tale approccio la stabile organizzazione – solo ed esclusivamente ai fini dell'attribuzione del reddito alla stessa – viene considerata come una impresa distinta e separata nonché indipendente dalla propria casa madre. Tale approccio si fonda sul fatto che il reddito attribuibile alla stabile organizzazione dovrebbe corrispondere a quello realizzato da un'impresa autonoma e indipendente, operante in condizioni analoghe e svolgendo funzioni e/o attività similari impiegando gli stessi *assets* ed assumendo gli stessi rischi<sup>15</sup>.
- Sulla base del comma 1 dell'art. 152, il reddito della stabile organizzazione è determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II, del T.u.i.r..
  - Per poter procedere con la determinazione del reddito d'impresa della stabile organizzazione, occorre:
    - i. redigere un apposito rendiconto economico e patrimoniale, "*secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche*"; a riguardo, come chiarito nella relazione illustrativa al D.Lgs. 147/2015, "*Al fine di rilevare più compiutamente i fatti di gestione attribuibili alla stabile organizzazione anche in relazione alla struttura patrimoniale, la norma proposta prevede l'inserimento nell'articolo 152, comma 2, dell'obbligo di redazione da parte dei soggetti non residenti, di un apposito rendiconto economico e patrimoniale secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, eccezion fatta per quella della emissione da parte della casa madre estera di strumenti finanziari diffusi ovvero ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di*

---

<sup>15</sup> VILLA D., La stabile organizzazione nel T.u.i.r. e nel modello OCSE, in STUDIO PIROLA & ASSOCIATI, *Internazionalizzazione delle imprese*, Gruppo 24 Ore, 2016, pag. 69



---

*qualsiasi Stato membro dell'Unione europea (in tal modo si evita un eccessivo aggravio di adempimenti a carico di quei soggetti con stabile organizzazione in Italia che, pur essendo quotati o avendo emesso strumenti diffusi, non sono tenuti nel Paese di residenza all'applicazione degli LAS/IFRS per la redazione del proprio bilancio di esercizio)".*

- ii. determinare il **fondo di dotazione** *“in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati”*. La necessità di determinare un adeguato fondo di dotazione (cioè una grandezza rappresentativa del capitale di rischio non produttivo di interessi), deriva dal fatto che la stabile organizzazione non è giuridicamente distinguibile dall'impresa da cui promana e, pertanto, potenzialmente si potrebbero verificare allocazioni non corrette dei finanziamenti alle varie parti dell'impresa e, con essi, gli interessi passivi effettivamente sostenuti dall'unica impresa. Con il D.Lgs. n. 147/2015, è stato previsto che la determinazione del fondo di dotazione si deve basare su una struttura del capitale che sia adeguata alle funzioni svolte, ai rischi assunti e ai beni utilizzati dalla stabile organizzazione, intesa come *“entità separata e indipendente”*. Per differenza sarà possibile determinare la quota di capitale di debito.

Considerando che l'OCSE ha indicato più metodologie di calcolo per la determinazione del fondo di dotazione, l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015 ha demandato a successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei singoli metodi di calcolo utilizzabili in relazione allo “specifico settore di appartenenza” delle imprese. Per quanto concerne le imprese bancarie, i metodi di calcolo sono stati individuati dal Provvedimento 2016/49121 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le imprese del settore industriale, manca ancora il provvedimento attuativo.

Il Provvedimento 2016/49121, in tema di fondo di dotazione, anche se per le imprese bancarie, ha previsto quanto segue:

- ✓ L'ammontare dei mezzi finanziari di cui la stabile organizzazione deve essere dotata si determina, nella forma sia di capitale di rischio che di capitale di debito, sulla base delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione stessa. A tal fine, determinato il valore dell'attivo patrimoniale e, quindi, del passivo, questo deve essere ripartito tra capitale di rischio e capitale di debito attraverso la preventiva determinazione del fondo di dotazione congruo a supportare le funzioni svolte, i beni utilizzati e i rischi assunti dalla stabile organizzazione.
- ✓ L'attribuzione del fondo di dotazione alla stabile organizzazione può essere anche solo figurativa e, quindi, può essere effettuata a soli fini fiscali.
- ✓ Il fondo di dotazione fiscalmente congruo deve essere confrontato con il fondo di dotazione effettivo: se si verifica un gap di fondo di dotazione si procede alla correzione, anche solo “figurativa”, del fondo di dotazione effettivo riquilificando, in misura corrispondente al gap, il capitale di debito in capitale proprio non produttivo di interessi passivi.



- 
- ✓ Gli interessi passivi in eccesso dedotti dal reddito della stabile organizzazione devono essere ripresi a tassazione attraverso una apposita variazione in aumento da effettuare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine si utilizza il tasso di interesse effettivamente applicato nei trasferimenti di fondi tra l'impresa non residente e la sua stabile organizzazione. E' consentito ricorrere alla media ponderata dei tassi d'interesse applicati.
  - ✓ Quando la struttura finanziaria della stabile organizzazione non evidenzia finanziamenti produttivi di interessi passivi, si procede alla correzione, anche solo "figurativa", (i) del proprio rendiconto patrimoniale integrando il lato passivo con un maggiore fondo di dotazione e il lato attivo con investimenti fruttiferi di pari importo e (ii) del proprio rendiconto economico, facendo emergere gli interessi attivi che rappresentano la remunerazione delle maggiori risorse finanziarie disponibili (c.d. rendimento teorico del gap di fondo di dotazione).
  - ✓ A seguito dell'attribuzione alla stabile organizzazione del corretto ammontare di fondo di dotazione, è possibile allocare alla stessa anche gli elementi del patrimonio di vigilanza produttivi di interessi passivi, eventualmente presenti nel bilancio della casa madre, secondo gli stessi criteri adottati per l'attribuzione del fondo di dotazione.
  - ✓ Se i tassi d'interesse dei suddetti elementi sono stati già considerati nel determinare il tasso delle transazioni relative ai trasferimenti di fondi tra la stabile organizzazione e l'impresa cui la stessa appartiene, gli interessi passivi corrispondenti agli eventuali maggiori tassi di tali elementi non sono ammessi in deduzione dal reddito della stabile organizzazione stessa.
  - ✓ In ogni caso, gli interessi passivi deducibili in capo alla stabile organizzazione non possono essere superiori a quelli determinati applicando le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR.
- iii. ricordare che gli utili e le perdite rilevanti ai fini IRES sono solamente quelli funzionalmente attribuibili alla stabile organizzazione, senza confondere con essi i risultati dell'impresa estera che non sono riferiti alla *permanent establishment*, anche se conseguiti comunque in Italia. In tale ambito occorre prendere in considerazione ed analizzare le seguenti transazioni:
- a. quelle tra l'impresa di cui la stabile organizzazione è parte e imprese terze indipendenti;
  - b. quelle tra l'impresa di cui la stabile organizzazione è parte e altre imprese del Gruppo cui appartiene;
  - c. trasferimenti interni tra stabile organizzazione e controllante.

Per la corretta determinazione della remunerazione delle operazioni di cui alle lettere a. e b. occorrerà, così come previsto dal terzo comma dell'art. 152, applicare i principi e le indicazioni proprie del *Transfer pricing* ovvero ai sensi dell'articolo 110, comma 7.



iv. effettuare, partendo dall'utile ovvero dalla perdita ante imposte, le variazioni fiscali previste dagli articoli 81 a 116 del T.u.i.r.<sup>16</sup>

- Si ricorda inoltre che le medesime considerazioni valgono, laddove rilevanti e compatibili, anche ai fini IRAP<sup>17</sup>.

## 12. Stabile organizzazione IVA - cenni

- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio dell'Unione Europea datato 15 marzo 2011 (recante "Disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto), all'articolo 11 designa come "stabile organizzazione" qualsiasi entità, "*diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 dello stesso Regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione*". Tale concetto di stabile organizzazione poiché contenuto in un Regolamento comunitario è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, senza necessità di recepimento a livello nazionale.
- Tale definizione inizialmente sembra riferirsi solamente alle prestazioni di servizi generiche effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta, di cui all'art. 44 della direttiva 2006/112/CE. Il comma 2, però, presenta un dettato simile al precedente, relativamente ad altre tipologie di operazioni, ossia le prestazioni di servizi in generale rese nei confronti di soggetti privati, di servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto e di quelli forniti mediante mezzi elettronici nei confronti dei privati. La lett. d) del presente comma specifica, inoltre, che la definizione si allarga anche alle cessioni di beni, ai sensi dell'art. 192-bis della direttiva 2006/112/CE. Infatti, quest'ultima disposizione fissa le regole per la determinazione del debitore d'imposta, nel caso in cui il soggetto passivo possieda una stabile organizzazione in uno Stato membro per la compravendita sia di beni sia di servizi<sup>18</sup>.
- La differenza tra la stabile ai fini delle imposte sul reddito e quella ai fini IVA, risiede nel fatto che, nel primo caso, il requisito personale non è necessario, sempreché non risulti indispensabile dal tipo di attività esercitata nella sede di affari. In ambito IVA, invece, la stabile organizzazione presuppone l'impiego di risorse umane e materiali,

---

<sup>16</sup> Fort G., La determinazione del reddito della stabile organizzazione secondo il T.u.i.r. ed il Modello OCSE, in MAYR S., SANTACROCE B., *La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali*, cit., pag. 327-376.

<sup>17</sup> Fort G., *ult. cit.*, pag. 355-356.

<sup>18</sup> MANTOVANI M., La stabile organizzazione IVA, in MAYR S., SANTACROCE B., *La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali*, cit., pag. 521-525.



---

non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato.

- Il citato Regolamento prevede che, ai fini IVA, per stabile organizzazione deve intendersi qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell'attività economica, che è caratterizzata:
  - i. da **un'organizzazione di qualsiasi natura giuridica**: con l'espressione "qualsiasi" non vi sono limitazioni alla forma giuridica adottata;
  - ii. da **"alterità" rispetto alla casa madre estera**: devono essere individuati gli elementi che consentono di distinguere i due soggetti, di modo che ciascuna, nei rapporti con l'esterno, possa atteggiarsi a soggetto autonomo capace di accentrare rapporti giuridici rilevanti ai fini IVA;
  - iii. da un **sufficiente grado di permanenza**: è necessario che questa abbia una certa durata temporale, ossia, come anche la denominazione richiede, una certa "stabilità";
  - iv. da una **struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici**: per consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi atti a permetterle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa
  
- Inoltre, sempre a norma del citato Reg. UE 282/2011, il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione<sup>19</sup>.
  
- Per quanto riguarda l'alterità alla casa madre, a giudizio della CGE (sentenza relativa alla causa C-190/95), non sarebbe configurabile una stabile organizzazione che esclusivamente acquisisca ed utilizzi internamente i fattori produttivi provenienti dalla casa madre. La legislazione comunitaria, però, allarga il concetto di stabile organizzazione anche a questo tipo di *permanent establishment* passiva, a prescindere se fornisca prestazioni o beni a terzi.
  
- Ad ogni modo, l'art. 11 del Regolamento richiama l'art. 10 per chiarire la differenza tra una stabile organizzazione e la sede legale della società madre, ossia il luogo in cui sono prese le decisioni principali riguardanti la gestione generale dell'impresa, evidenziando l'importanza di un'alterità rispetto alla *company* estera. Si può affermare, quindi, che la *permanent establishment* è un'unità operativa che mette in atto delle specifiche strategie pianificate dall'impresa estera.

---

<sup>19</sup> AA.VV., La stabile organizzazione, in *Manuale della fiscalità internazionale*, pag. 563-636.





- 
- Da ciò deriva un principio giurisprudenziale per cui “*il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica appare come il punto di riferimento preferenziale, nel senso che la presa in considerazione di un altro centro di attività a partire dal quale viene resa la prestazione di servizi entra in linea di conto solo nel caso in cui il riferimento alla sede non conduca ad una soluzione razionale dal punto di vista fiscale o crei un conflitto con un altro Stato membro*”, così come riferito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, inerente alla causa C-190/95. Di conseguenza, si è voluta affermare che la società madre è soggetta all’attrazione degli effetti fiscali in primo grado e solo se non è possibile stabilire che la sede sia il luogo della prestazione, allora si farà riferimento agli altri centri di attività presenti presso gli altri Stati membri. Questo principio è in sostanza ribadito dall’art. 22 del Regolamento, per cui “*il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica*”, nel caso in cui non si riesce ad identificare la sede legale con il luogo dell’esecuzione del contratto<sup>20</sup>.
  
  - L’esistenza di una stabile organizzazione di un soggetto estero ha effetti ai fini dell’IVA principalmente in relazione a tre fattori:
    - i. **determinazione della territorialità di alcuni servizi:** per quanto concerne i servizi resi a soggetti passivi, il luogo di riferimento è quello in cui si trova il committente, mentre per quanto riguarda i servizi resi a privati consumatori, quello dove giace il prestatore. Il luogo di stabilimento del committente è definito dall’art. 21 del regolamento 282/2011/UE, ossia quando “*il soggetto passivo è stabilito in più di un paese, tale prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica*”. Inoltre, la disposizione specifica che “*qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione*”. Rispettando il principio del punto di collegamento prioritario spiegato precedentemente, ai sensi dell’art. 22, se il prestatore non è in grado di stabilire il luogo della *branch* destinataria, allora egli può assumere che i servizi siano effettuati nel luogo della sede legale del destinatario. Bisogna precisare che la stabile organizzazione deve essere parte attiva della prestazione, così come è pronunciato dall’art. 7 lett. d) del D.P.R. n. 633/1972, che delinea l’area di soggettività passiva IVA delle stabili organizzazioni.
  
    - ii. **Pindividuazione del debitore d’imposta e delle modalità di assolvimento della stessa sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi:** la stabile organizzazione risulta essere debitore d’imposta in relazione alle sole operazioni imponibili nelle quali ha un ruolo

---

<sup>20</sup> MANTOVANI M., *cit.*, pag. 526-529.



---

partecipativo, mentre è estranea a quelle effettuate direttamente dalla sede principale. Per partecipazione si intende l'utilizzo dei mezzi umani e tecnici propri della *branch*, a meno che, tali mezzi, non siano utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti; in tal caso, essi non si considerano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi;

iii. **riflessi sui rimborsi d'imposta:** il soggetto estero che ha effettuato direttamente acquisti di beni o servizi in Italia non può recuperare l'imposta avvalendosi delle procedure di rimborso previste per i soggetti non residenti, qualora sia dotato di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ne consegue che detti acquisti devono obbligatoriamente confluire nei registri IVA prima, nelle liquidazioni d'imposta poi e conclusivamente nella dichiarazione annuale IVA della stabile organizzazione<sup>21</sup>.

- Per quanto riguarda le prestazioni di servizi tra casa madre e *branch*, esse si classificano tra quelle fuori campo IVA in quanto vi è identità giuridica tra i due soggetti, mentre le cessioni di beni tra i due soggetti invece sono regolati secondo le norme comuni<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> AA.VV., La stabile organizzazione, in *Manuale della fiscalità internazionale*, pag. 563-636.

<sup>22</sup> MANTOVANI M., *ult. cit.*, pag. 561-572.

---



## DIVIDENDI DI FONTE ESTERA PERCEPTI DA RESIDENTI

### DESCRIZIONE

Principali aspetti fiscali della distribuzione di dividendi di fonte estera a soggetti, obblighi dichiarativi.

### RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

- art. 44 (Redditi di capitale) e 47 (Utili da partecipazione) TUIR
- art. 89, comma 2, TUIR (Percipienti soggetti Ires)
- art. 27 del d.P.R. 600/1973 (Ritenuta sui dividendi)
- legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
- circolare agenzia entrate 18 gennaio 2006 n. 4/E
- circolare agenzia entrate 4 agosto 2016, n. 35/E

### ASPETTI DI RILIEVO

#### A. DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

- La lettera e) dell'articolo 44 del TUIR stabilisce che sono redditi di capitale gli **utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio** di società ed enti soggetti IRES: trattasi della *“definizione generale di utile di partecipazione, il cui esempio più tipico sono i dividendi distribuiti dalle società di capitali”*<sup>23</sup>
- Le partecipazioni nonché i titoli e gli strumenti assimilati **emessi da soggetti non residenti si considerano assimilati** alle azioni **solo quando la relativa remunerazione** (v. art. 44, comma 2, ultimo periodo TUIR, richiamato anche dall'art. 89, comma 3 TUIR per i soggetti ires):
  - ✓ è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici nonché
  - ✓ è totalmente indeducibile dal reddito<sup>24</sup>. Tale indeducibilità può essere dimostrata, ad esempio, attraverso un'attestazione della società emittente

<sup>23</sup> V. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), Manuale di fiscalità internazionale, IPSOA, 2016, pag. 671.

<sup>24</sup> Si veda, però, il successivo par. G relativo al regime “madre-figlia”.



o la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'emittente che la statuiscano in modo inequivocabile (v. circolare agenzia entrate 18 gennaio 2006 n. 4/E per le varie modalità di dimostrazione).

Pertanto, al ricorrere di tali condizioni di assimilazione, le relative remunerazioni saranno trattate secondo il regime dei dividendi.

## B. DIVIDENDI DI FONTE ESTERA (PAESI DIVERSI DA QUELLI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA) PERCEPITI DA PERSONE FISICHE

- Fino al 31 dicembre 2017, occorre distinguere tra detentori di:
  - ✓ partecipazioni qualificate<sup>25</sup>: concorso alla formazione del reddito complessivo (irpef ed addizionali) in misura parziale<sup>26</sup>.
  - ✓ partecipazioni non qualificate: tassazione sostitutiva del 26%.
- A partire dal 2018, invece, è prevista la **tassazione sostitutiva del 26%** tanto per le partecipazioni non qualificate quanto per quelle qualificate<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Secondo la definizione di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR

<sup>26</sup> V. istruzioni al modello Redditi PF, fascicolo 2, quadro RL, sez. I-A

<sup>27</sup> In virtù delle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018): si veda l'art. 1, commi 999 e ss. Tuttavia, è prevista una **disciplina transitoria per le partecipazioni qualificate** che in dottrina (v. M. Piazza, C. Resnati, *Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate*, in il fisco 46/2017, pag. 4420) è stata così sintetizzata:

UTILI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE PROVENIENTI DA SOCIETÀ NON A FISCALITÀ PRIVILEGIATA E DA SOCIETÀ A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PURCHÉ QUESTE ULTIME ABBIANO AZIONI NEGOZiate IN MERCATI REGOLAMENTATI				
Utili prodotti: Redditi percepiti:	Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007	Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino a quello in corso al 31 dicembre 2016	Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino a quello in corso al 31 dicembre 2017	Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017
Fino al 31 dicembre 2017	IRPEF e addizionali sul 40% del provento	IRPEF e addizionali sul 49,72% del provento	IRPEF e addizionali sul 58,14% del provento	NA
Dal 1° gennaio 2018 con distribuzione deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022	IRPEF e addizionali sul 40% del provento	IRPEF e addizionali sul 49,72% del provento	IRPEF e addizionali sul 58,14% del provento	Imposta sostitutiva del 26% sull'ammontare lordo
Dal 1° gennaio 2018 con distribuzione deliberata fino al 31 dicembre 2017 o dopo il 31 dicembre 2022	Imposta sostitutiva del 26% sull'ammontare lordo	Imposta sostitutiva del 26% sull'ammontare lordo	Imposta sostitutiva del 26% sull'ammontare lordo	Imposta sostitutiva del 26% sull'ammontare lordo



- Nel caso di percezione dei dividendi attraverso un intermediario residente, questi applicherà una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul "netto frontiera", vale a dire, al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero<sup>28</sup>.

### Criticità

- A seguito dell'unificazione del trattamento dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate/non qualificate con applicazione della tassazione sostitutiva, per le prime non sarà più possibile beneficiare di alcun credito d'imposta per eventuali ritenute subite all'estero<sup>29</sup>.
- Qualora i dividendi non siano percepiti per il tramite di un intermediario residente gli stessi dovranno essere indicati e tassati nella dichiarazione dei redditi: in tal caso, l'imposta sostitutiva del 26% sarà applicata sull'importo dei dividendi **al lordo** delle eventuali ritenute subite all'estero<sup>30</sup>.

### C. DIVIDENDI DI FONTE ESTERA (PAESI DIVERSI DA QUELLI A FISCALITA' PRIVILEGIATA) PERCEPITI DA IMPRENDITORI E SOCIETA DI PERSONE COMMERCIALI

- Concorrono a formare il reddito d'impresa in **misura parziale**, in funzione degli esercizi di maturazione degli utili. I dividendi relativi agli utili formati a partire dal 2017 rilevano per il 58,14% del relativo ammontare<sup>31</sup>.

### Criticità

- Al fine di non subire alcuna ritenuta da parte degli intermediari che intervengono nella riscossione, gli imprenditori devono dichiarare, **all'atto della percezione**, che gli utili riscossi sono relativi all'attività d'impresa<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Art. 27, comma 4-bis del d.P.R. 600/73.

<sup>29</sup> Si rammenta che per il calcolo del credito l'imposta estera è raggugliata alla quota imponibile del dividendo ai sensi dell'art. 165 co. 10 del TUIR.

<sup>30</sup> V. G. Ferranti, *Equiparazione tra partecipazioni qualificate e non: le questioni ancora da chiarire*, in il fisco 2/2018, pag. 110.

<sup>31</sup> Per gli utili prodotti fino al 2007 la percentuale è del 40%; per quelli prodotti tra il 2008 ed il 2016, 49,12%.

<sup>32</sup> Art. 27, comma 5 del d.P.R. 600/73.



- Nel calcolo del credito d'imposta per le eventuali ritenute subite all'estero, queste devono essere raggugliate alla quota imponibile del dividendo (art. 165, comma 10 TUIR). L'imposta estera "... *che risulta non detraibile in applicazione del comma 10 dell'articolo 165 del TUIR non e' deducibile, ne' altrimenti recuperabile in Italia*" (circolare agenzia delle entrate 5 marzo 2015, n. 9/E, par. 5).

#### **D. DIVIDENDI DI FONTE ESTERA (PAESI DIVERSI DA QUELLI A FISCALITA' PRIVILEGIATA) PERCEPITI DA SOCIETA' DI CAPITALI**

L'articolo 89, comma 2, del DPR n. 917/86 dispone che i dividendi percepiti da **soggetti Ires** non concorrono a formare reddito d'impresa per il 95% del loro ammontare, con conseguente imposizione nella misura del 5%<sup>33</sup>.

##### **Criticità**

- Nel calcolo del credito d'imposta per le eventuali ritenute subite all'estero, queste devono essere raggugliate alla quota imponibile del dividendo (art. 165, comma 10 TUIR). L'imposta estera "... *che risulta non detraibile in applicazione del comma 10 dell'articolo 165 del TUIR non e' deducibile, ne' altrimenti recuperabile in Italia*" (circolare agenzia delle entrate 5 marzo 2015, n. 9/E, par. 5).
- Nei confronti dei soggetti esenti dall'Ires, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 26% da parte dell'intermediario che interviene nella riscossione (art. 27, comma 5 d.P.R. 600/73).

#### **E. DIVIDENDI DI FONTE ESTERA: PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA<sup>34</sup>**

- In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1007 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (**legge di bilancio 2018**), gli utili si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Paese a fiscalità privilegiata qualora **maturino** in periodi d'imposta in cui ricorre tale appartenenza: non bisogna più, pertanto, considerare la situazione in essere nel periodo della percezione<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Sempre sull'assunto che la partecipazione estera sia assimilabile alle azioni secondo le condizioni previste dall'art. 44, comma 2, ultimo periodo TUIR, esposte *supra* sub A.

<sup>34</sup> I criteri per individuare la sussistenza di una fiscalità privilegiata sono, attualmente, previsti dall'art. 167, comma 4 TUIR.

<sup>35</sup> Come, invece, sostenuto dall'agenzia delle entrate nella circolare 4 agosto 2016, n. 35/E.



- Gli utili sono “provenienti” da società residenti o localizzate in Paese a fiscalità privilegiata<sup>36</sup> se relativi a:
  - ✓ partecipazioni **dirette** (di controllo e non) in tali società;
  - ✓ **partecipazioni indirette** (di controllo e non) in tali società **per il tramite** di partecipazioni di controllo anche di fatto in società residenti in Paese a fiscalità ordinaria.
  
- Il principio generale è quello del concorso alla formazione del reddito del percettore in **misura integrale** (100%) dei dividendi provenienti da società residenti o localizzate in Paese a fiscalità privilegiata.
  
- La tassazione integrale non si verifica (con conseguente applicazione delle regole ordinarie) se:
  - ✓ gli utili sono già stati imputati al socio nell’ambito della tassazione per trasparenza prevista dall’art. 167 TUIR (disciplina “C.F.C.”);
  - ✓ è fornita la dimostrazione che “*dalle partecipazioni non sia conseguito, **sin dall’inizio del periodo di possesso**, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori?*” a fiscalità privilegiata (cosiddetta “**seconda esimente**”)<sup>37</sup>.
  
- Parimenti, per le persone fisiche non imprenditori, si tornerà alla tassazione sostitutiva del 26% quando gli utili sono “*distribuiti da società con azioni negoziate in mercati regolamentati. Va notato che questa eccezione non riguarda solo le partecipazioni non qualificate ma anche quelle qualificate*”<sup>38</sup>.
  
- Qualora, invece, sia dimostrato che la società partecipata “*svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento ...*” (cosiddetta “**prima esimente**”)<sup>39</sup>:
  - ✓ per le persone fisiche, gli imprenditori e le società di persone detentori di **partecipazioni di controllo**: il dividendo concorre sempre alla formazione del reddito al 100% ma con riconoscimento (a loro ovvero alle rispettive controllate residenti percipienti gli utili) di un credito d’imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in

---

<sup>36</sup> V. artt. 47, comma 4 e 89, comma 3 TUIR.

<sup>37</sup> V. artt. 47, comma 4, 87, comma 1 lett. c) e 89, comma 3 TUIR.

<sup>38</sup> Cfr. M. Piazza, C. Resnati, *cit.*, pag. 4420.

<sup>39</sup> V. artt. 47, comma 4, 89, comma 3 e 167, comma 5 lett. a) TUIR



- proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativi a tali utili ("credito indiretto"<sup>40</sup>);
- ✓ per le società di capitali ed enti commerciali: il dividendo concorre a formare il reddito nella misura del 50% e, nel caso di **partecipazioni di controllo**, con riconoscimento (a loro ovvero alle rispettive controllate residenti percipienti gli utili) di un credito d'imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativi a tali utili ("credito indiretto")<sup>41</sup>.
  - Si rammenta che a seguito del "decreto internazionalizzazione" (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), le "seconda esimente" può essere fatta valere, senza necessità di interpello preventivo, **direttamente nella dichiarazione dei redditi** (ed anche nel caso di interpello con risposta sfavorevole), ove dovrà essere **segnalata la percezione** di dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata, pena l'applicazione di sanzioni<sup>42</sup>. La prova dell'esimente dovrà poi essere fornita in sede di accertamento.

## F. NORME CONVENZIONALI

- I soggetti esteri potrebbero applicare sui dividendi distribuiti delle ritenute alla fonte.
- In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, è importante verificare che le stesse siano applicate nelle misure previste dalla stessa<sup>43</sup>, informandosi presso le partecipate circa le condizioni e le formalità da osservare in proposito. In particolare, qualora sia applicabile la disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, nel relativo calcolo le ritenute potranno essere considerate solamente nel limite di quelle convenzionali

---

<sup>40</sup> Per il meccanismo di funzionamento del "credito d'imposta indiretto" v. circolare agenzia delle entrate 4 agosto 2016, n. 35/E.

<sup>41</sup> Nuovo art. 89, comma 3, secondo periodo TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 1007 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). In dottrina, v. Luca Miele, *Utili black list al momento della maturazione*, Il Sole 24 Ore del 19 gennaio 2018; G. Albano, *Esclusione parziale dal reddito dei dividendi provenienti da paradisi fiscali*, in Corriere tributario 5/2018, pag. 355). Per il particolare caso di dividendi provenienti da una C.F.C. per il tramite di una holding intermedia anch'essa C.F.C., si veda la risoluzione del 24 novembre 2016, n. 108/E.

<sup>42</sup> Pari al 10 per cento dei dividendi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (art.8. comma 3-ter del D.Lgs. 471/97).

<sup>43</sup> Normalmente indicate all'art. 10 delle Convenzioni redatte secondo il modello OCSE.





(l'eventuale eccedenza dovrà essere chiesta a rimborso presso le competenti autorità fiscali estere<sup>44</sup>).

### Criticità

- Nel caso di partecipazioni detenute da **persone fisiche non imprenditori**, sui dividendi percepiti tramite intermediari residenti è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul "netto frontiera", vale a dire, al netto delle ritenute applicate dal soggetto estero che distribuisce i dividendi. Se queste ultime sono superiori a quelle convenzionali, il percettore italiano potrà ottenere il rimborso della differenza dalle competenti autorità fiscali estere: ove ciò avvenga, tale differenza dovrà essere assoggettata a tassazione in Italia *"in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera (ritenuta da parte del sostituto d'imposta ovvero, autoliquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi...)"*<sup>45</sup>.

### G. DIRETTIVA "MADRE-FIGLIA"

- Nel caso di percipienti costituiti da società di capitali, è altresì opportuno verificare se ricorrono le condizioni per l'applicazione della direttiva "madre-figlia" (Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE), al fine di evitare l'applicazione delle ritenute alla fonte nello Stato estero.
- Si segnalano anche le disposizioni di cui all'art. 89, commi 3-bis, lett. b) e 3-ter TUIR che consentono, al ricorrere delle condizioni ivi previste, l'esclusione dal reddito della società "madre" italiana del 95% dei dividendi distribuiti dalle società figlie per la quota *"non deducibile nella determinazione del soggetto erogante"*.

### H. INDICAZIONI NEL MODELLO REDDITI

- Le persone fisiche non imprenditori, qualora debbano inserire i dividendi percepiti in dichiarazione (es. perché percepiti senza l'intervento di intermediari residenti), utilizzeranno:

Il **quadro RM, sez. V**, per l'applicazione dell'imposizione sostitutiva del 26%

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	Tipo		Codice stato estero		Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Verd istuzioni
	1	2	3	4	5	6	7		
RM12					.00		.00		
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. lgs. 239/96				1	2			
					.00		.00		

<sup>44</sup> V. circolare agenzia entrate 5 marzo 2015, n. 9/E.

<sup>45</sup> V. circolare agenzia entrate 16 giugno 2004, n. 26. L'agenzia aveva espresso quanto riportato nel testo in relazione a partecipazioni non qualificate. Tuttavia, a seguito dell'unificazione di trattamento disposto dalla legge di bilancio 2018, il principio si applicherà anche alle partecipazioni qualificate.



Il **quadro RL, sez. I-A**, per i dividendi che concorrono a formare il reddito complessivo (es. dividendi da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; partecipazioni qualificate per dividendi percepiti nel periodo transitorio: v. precedente nota 6):

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute			
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	3	,00	,00
	RL2	Altri redditi di capitale				,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo FN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo FN33, col. 4)				,00	,00

Nel campo “Tipo reddito” dovrà essere riportato un codice, presente nelle istruzioni alla dichiarazione, che identifica il tipo di dividendo ed anche per far valere la “seconda esimente”<sup>46</sup> nel caso di soggetti partecipati residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

- Per quanto concerne le **società di capitali**, si segnala che al **quadro RF, rigo RF47, colonna 1**, devono essere indicati i dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata qualora si voglia far valere la “seconda esimente”.

		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	1	2
		,00	,00

- Similarmente, le **società di persone** dovranno indicare al **quadro RF, rigo RF47, colonna 1**, i dividendi provenienti da Stati a fiscalità privilegiata qualora si voglia far valere la “seconda esimente”.

		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti	1	2
		,00	,00

mentre, per i soggetti in contabilità semplificata, occorrerà utilizzare il **quadro RG, rigo RG10, codice 15**

Altri componenti positivi	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31	32	33			
			,00			

<sup>46</sup> V. precedente paragrafo E.



## **DIVIDENDI NAZIONALI PERCEPITI DA NON RESIDENTI**

### **DESCRIZIONE**

Principali aspetti fiscali della distribuzione di dividendi a soggetti non residenti.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 27 D.P.R. 600/1973
- Art. 27-bis D.P.R. 600/1973 (Direttiva Madre-Figlia)
- Art. 3 c. 1 numero 5) D.P.R. 602/1973 (versamento ritenute)
- Art. 10 del modello OCSE

### **ASPETTI DI RILIEVO**

#### **A. DISTRIBUZIONE DIVIDENDI**

- I dividendi corrisposti da società residenti in Italia a soggetti non residenti risultano imponibili (anche) in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR, in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti nel territorio italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

#### **Criticità**

- La disciplina della tassazione dei dividendi erogati a soggetti non residenti dipende dalla natura di questi ultimi.

#### **B. CASO IN CUI IL SOCIO SIA UNA PERSONA FISICA NON RESIDENTE**

- In via ordinaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. 600/1973, all'atto della distribuzione di dividendi, la società residente deve applicare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (misura prevista per le distribuzioni di dividendi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2014 dal D.L. 66/2014). Nessuna distinzione di trattamento è prevista in caso di partecipazione qualificata o non qualificata.
- Il soggetto estero che subisce la ritenuta ha il diritto di richiedere il rimborso fino a concorrenza dell'importo di undici ventiseiesimi della ritenuta stessa, a condizione che dimostri di aver pagato sui medesimi dividendi le imposte nel



---

Paese di residenza, fornendo apposita certificazione che attesti il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere.

- La domanda di rimborso deve avvenire compilando un modello previsto dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 84404 del 10 luglio 2013) da inoltrare al centro operativo di Pescara entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta.
- La misura della ritenuta applicata sui dividendi corrisposti a persona fisica non residente può essere ridotta nel caso in cui sia esistente una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore.
- L'art. 10 (ai paragrafi 1 e 2) del Modello OCSE di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevede che i dividendi possano essere tassati anche nello Stato ove risiede il soggetto che eroga il provento.
- In linea generale, per quanto concerne l'entità delle aliquote applicabili in sede convenzionale, il citato articolo 10 prevede due limitazioni alla tassazione nello Stato della fonte:
  - ✓ una generica, del 15%;
  - ✓ una, specifica, del 5% per gli utili percepiti da società di capitali in possesso di una partecipazione almeno pari al 25% del capitale del soggetto erogante.

### **Criticità**

- Posto che le aliquote convenzionali sono variabili nelle specifiche Convenzioni stipulate dall'Italia, è necessario rimandare ovviamente ai singoli trattati per la relativa analisi specifica.
- L'applicazione della normativa convenzionale deve essere richiesta dal percettore dei dividendi, il quale deve produrre la documentazione per ottenere il rimborso dell'imposta oppure per richiedere al sostituto d'imposta la diretta applicazione della minor ritenuta prevista dalla Convenzione.
- Per l'applicazione immediata della misura convenzionale il soggetto erogante i dividendi deve acquisire il modello previsto dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 84404 del 10 luglio 2013) debitamente compilato dal socio non residente in cui viene chiesta l'applicazione dell'aliquota convenzionale con allegata attestazione dell'autorità fiscale estera che dichiara la residenza del percettore nello stato estero.



---

### **C. CASO IN CUI IL SOCIO NON SIA UNA PERSONA FISICA NON RESIDENTE**

- La disciplina fiscale sinora delineata per il socio persona fisica non residente vale anche nelle ipotesi di società (socie di società residenti in Italia) qualora siano residenti in Paesi esteri non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

### **D. RITENUTA D'ACCONTO A SOCIETÀ RESIDENTI NELL'UNIONE EUROPEA O NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

- A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (Causa C-2544/06) per la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali garantiti dal Trattato dell'Unione Europea, la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha inserito nell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 il comma 3-ter volto ad uniformare il prelievo delle società non residenti con quello previsto per i soggetti residenti soggetti all'IRES.
- In particolare, il citato comma 3-ter prevede che per i dividendi corrisposti a soggetti residenti nell'Unione Europea e nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, appartenenti alla c.d. "white list" ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, la ritenuta a titolo d'imposta è operata con l'aliquota dell'1,20% (dal 2017: in precedenza, 1,375%).
- Operando in tal modo, la tassazione effettiva in capo alle società comunitarie o residenti nello Spazio Economico Europeo è stata equiparata a quella dei soggetti IRES residenti per i quali i dividendi risultano esclusi dalla tassazione nella misura del 95% del loro ammontare, subendo così una tassazione complessiva dell'1,20%, ovvero 24% (aliquota IRES) moltiplicata per il 5% della quota di dividendo soggetta a tassazione.

#### **Criticità**

- Per poter beneficiare della ritenuta ridotta è necessario che il soggetto non residente fornisca al sostituto d'imposta residente apposita documentazione che comprovì l'effettiva residenza in un Paese dell'Unione Europea oppure dello Spazio Economico Europeo.

### **E. DIRETTIVA "MADRE-FIGLIA"**

- Il regime sopra delineato trova deroga nel caso in cui in cui possa applicarsi la c.d. direttiva "madre-figlia", recepita nell'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, norma che, appunto, prevale su quella dell'art. 27 comma 3-ter del D.P.R. 600/1973.



- 
- Il citato art. 27-bis prevede l'esclusione da ritenuta sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società residente nell'Unione Europea nell'ipotesi in cui la società estera:
    - ✓ rivesta una delle forme giuridiche previste nell'allegato alla direttiva 90/435/CEE<sup>47</sup>;
    - ✓ risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea;
    - ✓ sia soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta direttiva;
    - ✓ detenga una partecipazione minima del 10% al capitale della società residente in Italia, per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
  - Nell'ipotesi in cui la società estera rispetti i requisiti sopra delineati, questa dovrà compilare il modello previsto dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 84404 del 10 luglio 2013) e fornire così alla società residente, nonché sostituto d'imposta, la documentazione necessaria per ottenere la non applicazione della ritenuta.
  - Il sostituto d'imposta che provvede al pagamento del dividendo non applica la ritenuta previa acquisizione della predetta documentazione che deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata sino a quando non saranno decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
  - È infine il caso di segnalare una pronuncia sul tema da parte della Commissione tributaria regionale Lombardia che con sentenza n. 3435/36/2014 ha ritenuto, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, che la certificazione di residenza rilasciata dall'Amministrazione finanziaria straniera è sufficiente a provare la qualifica di beneficiario effettivo di un flusso di reddito (quali dividendi, interessi, royalties, ecc.) per fruire di una ritenuta con aliquota convenzionale agevolata.
  - Se la ritenuta è stata già applicata, il soggetto percipiente estero potrà chiedere il rimborso integrale della ritenuta subita (**articolo 27-bis, comma 1, del D.P.R. 600/1973**) presentando al centro operativo di Pescara il modello previsto dall'Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 84404 del 10 luglio 2013).

### Criticità

- Qualora non si renda applicabile l'esenzione dalla ritenuta alla fonte:

---

<sup>47</sup> La direttiva 90/435/CEE è stata poi sostituita dalla direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE



- ✓ in ambito extra-UE, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. 600/1973, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato (misura così stabilita dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 66/2014);
- ✓ in ambito UE, ai sensi dell'articolo 27, comma 3-ter del D.P.R. 600/1973, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis TUIR (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)<sup>48</sup>.

## **F. SOGGETTO NON RESIDENTE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA**

- Nel caso in cui il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione in Italia e la partecipazione con riferimento alla quale sono corrisposti i dividendi sia ad essa effettivamente connessa, il soggetto erogante non deve applicare alcuna ritenuta alla fonte e i dividendi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa della stabile organizzazione soggetta a tassazione in Italia nella misura del 5% del loro ammontare.

---

<sup>48</sup> La norma è stata abrogata dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 147/2015. Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che “*quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*”.

---



## LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO

### DESCRIZIONE

Principali aspetti fiscali relativi al lavoro dipendente prestato all'estero: residenza, determinazione del reddito, credito per imposte assolte all'estero, frontalieri

### RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- d.P.R. 917/86 (residenza persone fisiche) art. 2, commi 2 e 2-bis del
- d.P.R. 917/86 (reddito lavoro prestato all'estero) art. 51, comma 8-bis del
- art. 1, comma 175, legge 147/2013 (frontalieri)
- circolare ministeriale 16 novembre 2000, n. 207
- risoluzione agenzia entrate 1° agosto 2008, n. 341/E
- circolare agenzia entrate 13 maggio 2011, n. 20/E
- risoluzione agenzia entrate 8 luglio 2013, n. 48/E
- risoluzione agenzia entrate 26 settembre 2013, n. 61/E
- circolare agenzia entrate 5 marzo 2015, n. 9/E

### ASPETTI DI RILIEVO

#### A) RESIDENZA

- La permanenza all'estero del lavoratore comporta la verifica:
  - ✓ del permanere della residenza fiscale **in Italia**;
  - ✓ dell'acquisizione della residenza fiscale **nel Paese ove è svolta l'attività lavorativa**.
- L'individuazione del Paese di residenza fiscale esplica i suoi effetti, in particolare, sulla determinazione del reddito imponibile<sup>49</sup> posto che, in linea di principio:
  - ✓ nel **Paese di residenza fiscale**, la tassazione avverrà su base mondiale, vale a dire, considerando tutti i redditi ovunque prodotti, anche all'estero;
  - ✓ nel **Paese in cui non si ha la residenza fiscale**, la tassazione sarà limitata ai soli redditi ivi prodotti.

<sup>49</sup> Ad esempio, per il **nostro Paese**, v. art. 3, comma 1 TUIR; per la **Francia**, art. 4 A del Code général des impôts; per la **Spagna**, art. 2 legge 28 novembre 2006, n. 35 ed art. 1 della legge sui redditi dei non residenti allegata al decreto reale legislativo 5/2004 del 5 marzo 2004.





---

## Criticità

- È possibile che, secondo la normativa interna, un lavoratore sia considerato come fiscalmente residente **sia in Italia sia nel Paese ove è svolta l'attività lavorativa**. In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, si potranno applicare le specifiche norme che contemplano dei criteri per individuare il Paese di residenza fiscale.

## B) DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- Qualora il **lavoratore mantenga la residenza fiscale in Italia**, il suo reddito complessivo, come detto, comprenderà anche il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero<sup>50</sup>.
- Il reddito da lavoro dipendente potrà essere determinato:
  - ✓ sulla base di **retribuzioni convenzionali**<sup>51</sup>, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis TUIR, ovvero
  - ✓ secondo le ordinarie regole previste dall'art. 51, commi 1-8 TUIR (**reddito effettivo**, con peculiarità per i cosiddetti "frontalieri" – v. *infra* paragrafo "D").
- La **regola di base**, al ricorrere delle relative condizioni, è rappresentata dalla determinazione del reddito secondo le **retribuzioni convenzionali**; ove questa non sia applicabile, si ricorrerà alla quantificazione secondo il reddito effettivo.
- La determinazione secondo le **retribuzioni convenzionali** avviene se il reddito di lavoro dipendente:
  - ✓ è prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
  - ✓ nell'arco di dodici mesi, i dipendenti soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
- E' necessario che con il lavoratore sia stipulato un apposito contratto, ovvero, un accordo integrativo, che preveda l'esclusivo svolgimento all'estero delle

---

<sup>50</sup> L'inclusione non avverrebbe qualora fossero stipulate Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione esclusiva nel Paese estero (cfr. circolare ministeriale 16 novembre 2000, n. 207).

<sup>51</sup> Le retribuzioni sono definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



prestazioni di lavoro e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero<sup>52</sup>.

- Il computo dei 183 giorni deve essere effettuato considerando:
  - ✓ un "arco di dodici mesi", espressione che non fa "... riferimento al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari"<sup>53</sup>;
  - ✓ "il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono goduti"<sup>54</sup>.

### Criticità

- Il regime delle retribuzioni convenzionali **non è applicabile** nel caso di "mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente"<sup>55</sup>.
- In caso di part-time, le retribuzioni convenzionali saranno ridotte in proporzione<sup>56</sup>.
- In virtù del diverso metodo di calcolo dei 183 giorni previsto dalle norme convenzionali (art. 15 del modello OCSE, trattato *infra*), potrebbe verificarsi il caso di un lavoratore dipendente tassato secondo le retribuzioni convenzionali pur se il suo reddito è imponibile esclusivamente in Italia<sup>57</sup>.
- Circa la possibilità di dedurre, dalle retribuzioni convenzionali, i **contributi previdenziali e assistenziali** obbligatori, è stato affermato<sup>58</sup> che "... la predetta Agenzia

---

<sup>52</sup> V. circolare 207/E, cit. . In dottrina (cfr. M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 2016, I, pag. 823) è stato però evidenziato che la normativa non richiede né la stipula di un apposito contratto né la collocazione in un ruolo estero.

<sup>53</sup> V. circolare 207/E, cit. .

<sup>54</sup> V. circolare 207/E, cit. .

<sup>55</sup> V. circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, punto 5.6.

<sup>56</sup> V. ancora circolare 20/E, cit., punto 5.6.

<sup>57</sup> "Si pensi al caso in cui il lavoratore possieda i requisiti per l'applicazione dell'art. 51, comma 8-bis TUIR avendo prestato la sua attività nello Stato estero per più di 183 giorni negli ultimi 12 mesi, e contestualmente rientri nell'esenzione ex art. 15 modello OCSE perché la permanenza all'estero nel corso del periodo d'imposta risulta minore" (v. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), *Manuale di fiscalità internazionale*, IPOSA, 2016, pag.

<sup>58</sup> Cfr. risposta del sottosegretario di Stato per le finanze Natale D'Amico riportata nel resoconto del 1° febbraio 2001 della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, risoluzione 7-01021.



[delle entrate] ritiene possibile consentire, in via interpretativa, che l'ammontare dei contributi dovuti dal lavoratore possa essere considerato dal sostituto in diminuzione della retribuzione convenzionale all'atto dell'effettuazione delle ritenute periodiche".

In dottrina<sup>59</sup>, invece, è stato osservato che, "non sarà possibile dedurre dal reddito forfetariamente determinato le somme indicate dall'art. 51, comma 2, lett. a) TUIR, ovvero sia i **contributi previdenziali e assistenziali** versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge ed eventuali ulteriori contributi diretti all'assistenza sanitaria previsti dalla contrattazione collettiva. Va osservato però che i primi potrebbero essere dedotti dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi, in virtù del disposto dell'art. 10, comma 1, lett. e) TUIR, che invece non contempla i contributi per l'assistenza sanitaria, i quali resterebbero così indeducibili dalla retribuzione convenzionale".

- Nel caso di **trasferte all'estero**, anche se queste superassero i 183 giorni nell'arco di dodici mesi, **non sarebbe applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali** "poiché non ricorrerebbero i requisiti dell'esclusività dello svolgimento all'estero della prestazione e della continuità della stessa"<sup>60</sup>.
- In presenza di **distacco all'estero**, potrà applicarsi il regime delle retribuzioni convenzionali qualora ricorrano le relative condizioni (requisiti temporale, dell'esclusività e della continuità). Nel caso di **distacco parziale**, in cui il lavoratore deve rendere parte della sua prestazione in Italia favore del datore di lavoro distaccante "si ritiene che l'attività di lavoro non potrà dirsi prestata esclusivamente all'estero"<sup>61</sup>.

## C) DOPPIA TASSAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI ESTERI

- Anche se il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, possono verificarsi dei casi di **doppia tassazione**, consistenti nell'imposizione del reddito di lavoro sia in Italia sia nel Paese di esecuzione della prestazione lavorativa.
- Secondo quanto indicato in **appendice alle istruzioni del modello Redditi 2017 Persone fisiche**, relativo al periodo d'imposta 2016, occorre dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendente:
  - a) prodotti in un paese estero con il quale **non esiste convenzione** contro le doppie imposizioni;

<sup>59</sup> v. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), cit, pagg. 1039-1040.

<sup>60</sup> v. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), cit, pagg. 1049-1050.

<sup>61</sup> v. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), cit, pag. 1058.



- 
- b) prodotti in un paese estero con il quale **esiste convenzione** contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione **sia in Italia sia nello Stato estero**;
  - c) prodotti in un paese estero con il quale **esiste convenzione** contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a **tassazione esclusivamente in Italia**.
- La **tassazione esclusiva in Italia** delle retribuzioni corrisposte da un datore di lavoro privato è prevista, da quasi tutte le convenzioni<sup>62</sup>, al ricorrere delle seguenti condizioni:
    - ✓ il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
    - ✓ le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
    - ✓ l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
  - Laddove non si applichi la tassazione esclusiva in Italia e vi sia una **tassazione concorrente** tra l'Italia (Paese di residenza fiscale) ed il Paese di esecuzione della prestazione, al fine di contrastare la doppia imposizione si potrà ricorrere, nel rispetto delle relative condizioni, al **credito d'imposta** per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 TUIR.
  - Da notare che, a partire dal periodo d'imposta 2015, ai fini della determinazione del predetto credito d'imposta, è possibile il **riporto "in avanti" ed "all'indietro"** delle eccedenze di imposta estera rispetto alla corrispondente imposta italiana anche per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, quindi, anche per i lavoratori dipendenti<sup>63</sup>.
  - Il credito d'imposta può essere fatto valere<sup>64</sup>:
    - ✓ per il tramite del datore di lavoro residente, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
    - ✓ in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore dipendente.

---

<sup>62</sup> Cfr. appendice alle istruzioni del modello Redditi 2017 Persone fisiche. Le predette condizioni sono contemplate dall'art. 15 del modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione.

<sup>63</sup> Nella circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, l'agenzia delle entrate ha precisato che la memorizzazione delle eccedenze d'imposta inizia dal periodo d'imposta 2015.

<sup>64</sup> Per esempi riguardo alle due modalità indicate nel testo, v. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), cit, pagg. 1037-1038.



---

## Criticità

- Il credito d'imposta trova applicazione tanto nel caso di determinazione del reddito prodotto all'estero secondo le retribuzioni convenzionali quanto in quello in cui il reddito è quantificato secondo le regole ordinarie (reddito effettivo). Tuttavia, nel primo caso, le imposte assolte all'estero dovranno essere assunte in misura ridotta secondo la **proporzione esistente tra la retribuzione convenzionale ed il reddito effettivo** (vale a dire, il reddito che sarebbe tassato in Italia secondo le regole ordinarie ove non si applicasse la retribuzione convenzionale)<sup>65</sup>.
- Qualora lo Stato estero assoggetti ad imposizione il reddito di lavoro in contrasto con le norme convenzionali (es. quando il reddito è tassabile esclusivamente in Italia), le imposte così assolte non potranno essere recuperate in Italia mediante il meccanismo del credito d'imposta, bensì, dovranno essere chieste a **rimborso nello Stato del prelievo**<sup>66</sup>.

## D) LAVORATORI FRONTALIERI

- In base all'art. 1, comma 175 della legge 147/2013 è prevista una franchigia, attualmente di euro 7.500,00<sup>67</sup>, per la tassazione del "*reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano*".

## Criticità

- L'amministrazione finanziaria ha chiarito che la predetta disciplina "*... si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera ... per svolgere la prestazione di lavoro*"<sup>68</sup>.
- La ripartizione della potestà impositiva tra l'Italia ed i Paesi limitrofi deve altresì essere valutata secondo le specifiche convenzioni: "*attualmente sono in vigore convenzioni con Francia (convenzione di Venezia, 5 ottobre 1989), Svizzera (Convenzione di*

---

<sup>65</sup> Cfr. risoluzione 8 luglio 2013, n. 48/E e circolare 5 marzo 2015, n. 9/E, che richiamano la norma di interpretazione autentica art. 36, comma 30, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

<sup>66</sup> Cfr. appendice alle istruzioni del modello Redditi 2017 Persone fisiche.

<sup>67</sup> V. art. 1, comma 690 della legge 190/2014.

<sup>68</sup> V. circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E, punto 9.



---

*Roma, 9 marzo 1976), Austria (convenzione di Vienna, 29 giugno 1981), Repubblica di San Marino (convenzione di Roma del 21 marzo 2011)<sup>69</sup>.*

## **E) TASSAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

- La prestazione di attività di lavoro dipendente all'estero genera il problema della tassazione, all'atto dell'erogazione, del trattamento di fine rapporto maturato durante il relativo periodo.
- L'amministrazione finanziaria ha, comunque, sostenuto che la tassazione secondo le retribuzioni convenzionali non arriva ad includere anche il TFR<sup>70</sup>.

### **Criticità**

- Il problema della tassazione o meno del TFR maturato all'estero non sembra avere trovato una soluzione definitiva, tranne che nel caso di apposite clausole convenzionali<sup>71</sup>.
- Dalla lettura di alcuni interventi di prassi<sup>72</sup>, sembrerebbe desumersi il principio che, siccome il TFR è assimilabile a retribuzione differita e, pertanto, rientrante nell'applicazione dell'art. 15 delle convenzioni stipulate secondo il modello OCSE, per valutare la tassazione in Italia bisognerebbe considerare:
  - ✓ la residenza fiscale e
  - ✓ il luogo di esecuzione dell'attività lavorativaper ogni anno di maturazione del TFR<sup>73</sup>.
- Tuttavia, un recente intervento della Suprema Corte<sup>74</sup> sembra dare rilievo determinante alla residenza del datore di lavoro in Italia, quindi, prescindendo

---

<sup>69</sup> V. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), cit, pag. 1062, nota 110. Per la Svizzera, si veda anche la risoluzione 28 marzo 2017, n. 38/E.

<sup>70</sup> V. circolare 207/E, cit. . Per una critica, con richiami di dottrina e giurisprudenza, v. A. Dragonetti, V. Piacentini, A. Sfondrini (a cura di), cit, pagg. 1068 e ss. .

<sup>71</sup> Il riferimento è alla convenzione Italia – Cile entrata in vigore il 24 novembre 2016, ove l'argomento è disciplinato al comma 4 dell'art. 15.

<sup>72</sup> Cfr. risoluzioni 1° agosto 2008, n. 341/E e 26 settembre 2013, n. 61/E.

<sup>73</sup> V. anche G. Tronci, *TFR corrisposto ad un soggetto estero imponibile in Italia*, in *Pratica fiscale e professionale*, 26/2017, pag. 36; sembra dare una lettura diversa, con rilevanza altresì del Paese di residenza al momento della corresponsione, A. Costa, *Criteri di tassazione in Italia del TFR maturato all'estero*, in *il fisco* 6/2017, pag. 547.

<sup>74</sup> V. Cass., 31 gennaio 2017, n. 2441. Cfr. però, Cass. 22 novembre 2017, n. 2773.



dalla residenza fiscale del lavoratore e del luogo di esecuzione delle prestazioni durante la maturazione del TFR.

- Di conseguenza, ricorrendo la fattispecie, è da valutare la presentazione di interpello preventivo all'agenzia delle entrate.

## F) ASPETTI DICHIARATIVI

- Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero è indicato nel medesimo quadro RC del modello REDDITI previsto per i redditi prodotti in Italia. Vi sono codici (tipologia di reddito – RC1) e campi specifici (indicazione della quota esente – RC5) nel caso di frontalieri:

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2017)	
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1				,00
	RC2				,00
	RC3				,00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	SOMME PER PREMI DI RISULTATO				
	RC4	Quotazione in milioni Tass. Chiod ins. Scat	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritornelle imposta sostitutiva
			,00	,00	,00
		Quotazione esente frontalieri	Somme esentate dall'imposta sostitutiva da occupazione o tassazione ordinaria	Somme esentate o tassazione ordinaria da occupazione o imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito
			,00	,00	,00
					Eccezione di imposta sostitutiva fratellata e/o versata
					,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>	RC1+RC2+RC3+RC4 col. 8 – RC4 col. 9 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 (riportare in RNI col.5)				
Soci coop. artigiane <input type="checkbox"/>	RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente Comprende di Italia	(di cui L.S.U. <sup>3</sup> )	TOTALE <sup>4</sup>
		,00	,00	,00	,00
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente <sup>1</sup>		Pensione <sup>2</sup>

- In presenza di certificazione unica rilasciata da datore di lavoro italiano, “l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD)” (v. istruzioni alla certificazione unica).
- Qualora non sia già avvenuto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno (v. precedente paragrafo “C”), si potrà calcolare il credito d'imposta previsto dall'art. 165 TUIR per far valere, in diminuzione dell'IRPEF, le eventuali imposte assolute all'estero sul reddito di lavoro dipendente ivi prodotto:

SEZIONE I	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00
	CE1	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1
		6	7	8	9
		,00	,00	,00	,00
		Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
Sezione I-A		11	12	13	14
		,00	,00	,00	,00
					Credito indiretto
					15

Nella sezione II-C del quadro si potranno memorizzare le eccedenze d'imposta estera, ovvero, d'imposta nazionale, al fine del riporto “in avanti ed all'indietro” previsto dall'art. 165, comma 6 TUIR:



Sezione II-C art.165, comma 6 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni		Codice Stato estero				
		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
<b>CE11</b>	1					
<b>CE12</b>	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
<b>CE13</b>	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
<b>CE14</b>	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
<b>CE15</b>	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>		segue				
		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
<b>CE12</b>	Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
<b>CE13</b>	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	
<b>CE14</b>	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	
<b>CE15</b>	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	
<b>CE16</b>		Totale eccedenze di imposta nazionale 1 ,00	Totale eccedenze di imposta estera 2 ,00	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 3 ,00	Valore di riferimento 4 ,00	

Dopo il calcolo finale del credito nel quadro CE:

Sezione III Riepilogo			
<b>CE23</b>	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 147/2015	1	,00
<b>CE24</b>	Credito di cui all'art. 165, comma 6		,00
<b>CE25</b>	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A		,00
<b>CE26</b>	Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 - CE25)		,00

lo stesso sarà poi riportato al rigo RN29 – colonna 2 del quadro RN dell'irpef:

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero			
<b>RN29</b>	(di cui derivanti da imposte figurative	1	2
		,00	,00





## TRASFERIMENTO IN ITALIA DELLA RESIDENZA DI SOCIETÀ

### DESCRIZIONE

Principali aspetti fiscali del trasferimento in Italia della residenza di una società: valori di ingresso, rapporti con esteroinvestizione

### RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- art. 166-bis del d.P.R. 917/86 (trasferimento residenza nel territorio dello Stato)
- art. 5, comma 3, lett. d) del d.P.R. 917/86 (residenza società di persone)
- art. 73, comma 3 del d.P.R. 917/86 (residenza società di capitali)
- risoluzione agenzia entrate 5 agosto 2016, n. 69/E
- risoluzione agenzia entrate 5 agosto 2008, n. 345/E
- risoluzione agenzia entrate 17 gennaio 2006, n. 9/E

### ASPETTI DI RILIEVO

#### A) SPOSTAMENTO DELLA RESIDENZA

- La normativa si applica in caso di **trasferimento nel territorio dello Stato, che comporti l'acquisto della residenza ai fini delle imposte sui redditi**, di soggetti che esercitano **imprese commerciali**, quindi, non soltanto di società (qui trattate) ma anche di persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali titolari di reddito d'impresa.

#### Criticità

- Valutare adeguatamente le norme interne e convenzionali relative alla residenza, poiché, ad esempio, potrebbe verificarsi la doppia tassazione di parte del reddito mondiale in caso di trasferimento della residenza nella prima parte dell'esercizio.
- Il requisito dell'esercizio di imprese commerciali "*deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico, a prescindere dall'attività economica concretamente svolta dai medesimi*": di conseguenza, è stata ammessa l'applicazione della normativa in commento nei confronti di una **società holding** estera detentrica di partecipazioni in società immobiliari<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> V. risoluzione 5 agosto 2016, n. 69/E. In dottrina, è stato evidenziato che la tesi dell'amministrazione finanziaria sarebbe corretta solamente nel caso di norme estere regolatrici dell'ente sociale sostanzialmente analoghe a quelle del Codice civile italiano; diversamente, bisognerebbe verificare l'effettiva attività esercitata (cfr. M. Pellicchia, *Trasferimento di residenza in Italia: lettura estensiva dell'Agenzia delle entrate*, in il fisco, 37/2016, pag. 3563).



- Non sono previste disposizioni specifiche per:
  - ✓ il trasferimento della residenza in Italia a seguito di **operazioni straordinarie** (es. fusioni, scissioni): tuttavia, l'applicabilità della normativa anche a queste fattispecie, è stata confermata dall'agenzia delle entrate in relazione ad una fusione per incorporazione<sup>76</sup>;
  - ✓ il trasferimento di **stabili organizzazioni**: l'opinione dottrinale<sup>77</sup> è che anche in questo caso si dovrebbe applicare la disciplina in commento
- In ipotesi di **trasferimento di sede in continuità giuridica**<sup>78</sup>, l'agenzia delle entrate ha precisato che la data del trasferimento da assumere ai fini fiscali, che *“non può che essere la stessa nei due ordinamenti?”* è quella *“assunta come rilevante ai fini fiscali dall'ordinamento tributario di provenienza?”*: nel caso di specie, la data di cancellazione dal Registro delle imprese dello Stato di provenienza<sup>79</sup>.

## B) VALORI IN INGRESSO

- Le modalità di determinazione del valore fiscale delle attività e passività dipendono dallo **Stato di provenienza** del soggetto che ha trasferito la residenza in Italia.
- Per valore fiscale si intende il valore che rileverà per il calcolo degli ammortamenti e delle spese di manutenzione ordinarie deducibili, per la determinazione delle plusvalenze imponibili ecc.

---

<sup>76</sup> Cfr. risoluzione n. 69/E, cit.

<sup>77</sup> V. M. Piazza, G. D'Angelo, *Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esteroinvestizione e voluntary disclosure*, in il fisco 23/2015, pag. 2227.

<sup>78</sup> Per tale si intende il trasferimento che non comporta lo scioglimento dell'ente nel Paese di provenienza e la successiva ricostituzione in Italia.

<sup>79</sup> V. risoluzione 17 gennaio 2006, n. 9/E. Nel caso esaminato, la società aveva trasferito la propria sede dalla Spagna all'Italia: siccome la cancellazione dal registro delle imprese spagnolo era avvenuta nella prima metà dell'esercizio, la stessa è stata ritenuta fiscalmente residente in Italia per l'intero periodo.



(v. tabella alla pagina successiva)

STATO DI PROVENIENZA	VALORE FISCALE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
Stati o territori inclusi nella lista di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 <sup>80</sup>	valore normale
Altri Stati o territori	valore normale determinato in esito ad accordo preventivo di cui all'art. 31-ter del d.P.R. 600/73
	in assenza di accordo preventivo: attività: il <b>minore</b> tra <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> } costo di acquisto valore di bilancio passività: il <b>maggiore</b> tra

- Il criterio generale del valore normale, nel caso di trasferimento da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'art. 11, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, si applica anche in **assenza di una “exit tax”** da parte dello Stato di provenienza<sup>81</sup>.
- Secondo l'agenzia delle entrate<sup>82</sup>:
  - ✓ il valore normale è riconosciuto anche per quei beni non più presenti in bilancio in quanto **completamente ammortizzati** o il cui valore contabile sia inferiore al fair value: il maggior ammortamento sarà deducibile in via extracontabile;

<sup>80</sup> La lista è identificata con il d.m. 4 settembre 1996, relativo all'elenco degli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni (v. M. Piazza, G. D'Angelo, cit., pag. 2228).

<sup>81</sup> V. Relazione illustrativa all'art. 12 dello schema di decreto legislativo “internazionalizzazione” (divenuto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

<sup>82</sup> Cfr. risoluzione n. 69/E, cit.



- ✓ al contrario, se il **valore di bilancio è superiore al valore normale**, solo quest'ultimo sarà riconosciuto;
- ✓ in ogni caso, devono essere rispettati i requisiti dell'**inerenza** e dell'**effettivo sostenimento dei costi** nel Paese di provenienza (anche qualora il valore normale risultasse superiore al costo sostenuto).

### Criticità

- Opportunità di apposita perizia per dimostrare la determinazione del valore normale delle attività e passività e, comunque, di adeguata documentazione a supporto dei valori di carico e come prova del sostenimento dei costi di acquisto (es. fatture di acquisto e relativi pagamenti, contratti, bilanci).
- I criteri sopra indicati dovrebbero valere anche per gli eventuali **beni rimasti nello Stato di provenienza** della società trasferita<sup>83</sup>.
- E', comunque, possibile ricorrere all'**interpello** (cosiddetto "ruling internazionale") per la preventiva definizione dei valori in ingresso<sup>84</sup>.
- In caso di **trasferimento di sede in continuità giuridica**, si potrà tenere conto<sup>85</sup>, in particolare, per verificare i **requisiti PEX delle partecipazioni** possedute da soggetti trasferiti in Italia:
  - ✓ del periodo di detenzione all'estero;
  - ✓ dell'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, se il bilancio è stato redatto in conformità alla legislazione italiana, e comunque nel rispetto degli schemi e principi previsti dalla IV direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 o, in alternativa, nel rispetto dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>86</sup>.

Per converso, si ritiene che non possano essere riconosciute le **perdite** realizzate all'estero prima del trasferimento<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> Cfr. M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 2016, II, pag. 2491.

<sup>84</sup> V. art. 31-ter del d.P.R. 600/73 e provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2016, prot. n. 2016/42295.

<sup>85</sup> V. risoluzione 5 agosto 2008, n. 345/E.

<sup>86</sup> In dottrina è stata suggerita l'utilità di avere un bilancio volontario oggetto di revisione qualora la società provenga da un Paese che non adotta gli schemi ed i principi indicati nella risoluzione (cfr. M. Pellicchia, *Il trasferimento di residenza in Italia*, in *Rassegna tributaria* 6/2015, pagg. 1422-1426.

<sup>87</sup> M. Pellicchia, *ult. cit.*, pag. 1436-1438; l'autore, però, alla luce della risoluzione 345/E, propone anche una soluzione possibilista.



- Le **riserve formate con utili** realizzati dalla società trasferita nel Paese di origine, dovrebbero essere tassate in Italia all'atto della loro distribuzione<sup>88</sup>
- I valori fiscali determinati ai sensi dell'art. 166-bis TUIR **valgono ai fini dell'ires** ma non dell'irap<sup>89</sup>.

### C) RAPPORTO CON L'ESTEROVESTIZIONE

- La disciplina sopra illustrata *“trova applicazione anche nei casi cc.dd. di esterovestizione”*<sup>90</sup>.
- Secondo attenta dottrina<sup>91</sup>, il principio comporterebbe che, in caso di verifica fiscale nella quale fosse contestata l'esterovestizione di una società, vi sarebbe:
  - ✓ la **rideterminazione dei valori fiscali secondo l'art. 166-bis TUIR** (es. valore normale per società con residenza in Paesi di cui alla white listi del D.Lgs. 239/1996) e, **solo successivamente**
  - ✓ la **determinazione** di eventuali redditi evasi (la quale dovrebbe tenere in considerazione i predetti valori fiscali).
- Si rinvia alla **specifica scheda di questi lavori** per approfondimenti in merito all'esterovestizione.

### D) INDICAZIONI NEL MODELLO REDDITI (O ALTRO)

- Le indicazioni dovranno formare oggetto di apposito provvedimento direttoriale.
- Dispone il comma terzo dell'art. 166-bis TUIR che *“Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento”*.
- Per l'omessa o incompleta segnalazione, è prevista la sanzione di cui all'art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. 471/97 (10% con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000) commisurata all'importo non indicato.

---

<sup>88</sup> V. ancora M. Pellicchia, *ult. cit.*, pag. 1439.

<sup>89</sup> V. M. Piazza, G. D'Angelo, *cit.*, pag. 2229.

<sup>90</sup> Relazione illustrativa all'art. 12 dello schema di decreto legislativo “internazionalizzazione” (divenuto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

<sup>91</sup> V. M. Piazza, G. D'Angelo, *cit.*, pagg. 2230-2231.



## TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA DI SOCIETÀ

### DESCRIZIONE

Principali aspetti fiscali del trasferimento all'estero della residenza di una società: tassazione plusvalenze latenti, sospensione, rateizzazione, obblighi di monitoraggio.

### RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- art. 166 del d.P.R. 917/86 (trasferimento residenza all'estero)
- art. 5, comma 3, lett. d) del d.P.R. 917/86 (residenza società di persone)
- art. 73, comma 3 del d.P.R. 917/86 (residenza società di capitali)
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014
- provvedimento del direttore agenzia entrate 10 luglio 2014, prot. n. 2014/92134
- risoluzione agenzia entrate 24 aprile 2014, n. 44/E (istituzione codici tributo)

### ASPETTI DI RILIEVO

#### A) SPOSTAMENTO DELLA RESIDENZA

- La normativa si applica in caso di **trasferimento della residenza all'estero, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, di imprese commerciali**, quindi, non soltanto di società (qui trattate) ma anche di persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali titolari di reddito d'impresa.
- Il trasferimento della residenza è determinato **tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi** vigenti tra l'Italia e gli Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo<sup>92</sup> nonché di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove vigenti.
- Il trasferimento della residenza comporta il **realizzo, a valori normali**, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non confluiscono in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato: tuttavia, a determinate condizioni, è possibile optare per la **sospensione** o la **rateizzazione** delle imposte dovute.
- Per le società di capitali, il trasferimento, di per sé, non dà luogo all'imposizione dei **soci** della società trasferita.

<sup>92</sup> Attualmente, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.



---

## Criticità

- Valutare adeguatamente le norme interne e convenzionali relative alla residenza, poiché, ad esempio, potrebbero verificarsi:
  - ✓ periodi di mancata tassazione di parte del reddito mondiale in caso di trasferimento all'estero della residenza nella prima parte dell'esercizio<sup>93</sup>;
  - ✓ la possibile doppia tassazione di parte del reddito mondiale in caso di trasferimento all'estero della residenza nella seconda parte dell'esercizio.
- Valutare i valori di "ingresso" nella giurisdizione di trasferimento della residenza.

## B) REALIZZO

- Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, dà luogo, di regola, al **realizzo al valore normale** dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale.
- Il realizzo **non si verifica** se i componenti dell'azienda o il complesso aziendale confluiscono<sup>94</sup> in una **stabile organizzazione nel territorio dello Stato**. In tal caso, il realizzo si verificherà, oltre che in presenza degli ordinari eventi realizzativi (es. cessione di beni) qualora la stabile organizzazione sia a sua volta trasferita all'estero.
- Anche i fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza sono tassati nella misura in cui non siano costituiti nel patrimonio contabile della **stabile organizzazione nel territorio dello Stato**.
- In ogni caso, si considerano realizzate le plusvalenze relative alle **stabili organizzazioni all'estero**.
- Per **le società di persone** si applica l'art. 17, comma 1, lett. l) TUIR (tassazione separata per i soci).

---

<sup>93</sup> Cfr. R. Michelutti, *Exit tax con "buco" per il Fisco*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 luglio 2014, pag. 38. Per simili problematiche e possibili soluzioni, v. anche G. Tombesi, A. Dragonetti, *Tassazione all'uscita (Exit tax): i dubbi interpretativi ancora irrisolti*, in *il fisco* 15/2015, pagg. 1468-1469.

<sup>94</sup> Per "confluire" si dovrebbe intendere il mantenimento in contabilità dei beni (cfr. M. Piazza, *Guida alla fiscalità internazionale*, *Il Sole 24 Ore*, 2004, pagg. 1225-1226 e Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo III, Cedam, 2010, pagg. 166-167).



---

## Criticità

- La norma si riferisce a “componenti dell’azienda” e “complesso aziendale”: in dottrina<sup>95</sup>, si ritiene che si applichi anche a quei beni (es. società che possiede solo pacchetti di titoli e partecipazioni) relativi all’impresa anche se non facenti parte, in senso aziendalistico, di un’azienda o di un complesso aziendale.
- Holding statiche (che gestiscono solamente come soci le partecipazioni possedute): vi sono dubbi sulla configurabilità di una SO in Italia cui far confluire le partecipazioni per evitare il realizzo.
- Applicazione **PEX** alle **partecipazioni**: se incluse nel complesso aziendale trasferito, non dovrebbe applicarsi la PEX in virtù del fatto che la plusvalenza è determinata in modo unitario; se il trasferimento della sede comporta il mantenimento in Italia del complesso aziendale in una SO ed all’estero sono trasferite partecipazioni come beni isolati, la PEX potrebbe trovare applicazione<sup>96</sup>.

## C) ALTERNATIVE OPZIONALI AL REALIZZO

- Qualora la residenza ai fini delle imposte sui redditi sia spostata in
  - ✓ **Stati appartenenti all’Unione europea**, oppure
  - ✓ **Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo** inclusi nella “white list” con i quali l’Italia ha concluso un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari

è possibile optare per

- ✓ la **sospensione** oppure
- ✓ la **rateizzazione** delle imposte sui redditi dovute.
- Pertanto, se la residenza è spostata in **Stati diversi da quelli sopra indicati**, non è possibile optare per la sospensione o la rateizzazione.
- Le predette regole si applicano anche nel caso di:
  - ✓ trasferimento all’estero di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una **SO di soggetto non residente**<sup>97</sup>, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda;

---

<sup>95</sup> Cfr. M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 2016, II, pag. 2471.

<sup>96</sup> Cfr. R. Michelutti, *Rischio Pex su “exit tax” europea*, Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2014, pag. 28.

<sup>97</sup> V. art. 11, comma 3, del D. Lgs. 147/2015.





- ✓ trasferimento della residenza all'estero a seguito di **operazioni straordinarie** transfrontaliere (es. fusioni, scissioni)<sup>98</sup>.

### Criticità

- La sospensione o la rateizzazione **non si applicano** in relazione:
  - ✓ ai maggiori e i minori valori dei **beni da cui derivano ricavi** (es. beni merce, materie prime, titoli che non costituiscono immobilizzazioni): pertanto, se non confluiscono nel patrimonio contabile della SO nel territorio dello Stato, saranno assoggettati da subito a tassazione<sup>99</sup>;
  - ✓ **fondi in sospensione d'imposta** non ricostituiti nel patrimonio contabile della SO nel territorio dello Stato;
  - ✓ **componenti positivi e negativi** che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, **la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.**
- L'opzione deve riguardare **tutti i beni trasferiti**: non è possibile attivare opzioni diverse per i singoli beni<sup>100</sup>.

### D) DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

- Le imposte sui redditi sono commisurate alla **plusvalenza, unitariamente determinata**, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale. La plusvalenza comprende:
  - ✓ il **valore dell'avviamento**, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese dipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento.
- Le **perdite pregresse**, dopo l'eventuale utilizzo per compensare prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, sono utilizzate per

---

<sup>98</sup> V. art. 179, comma 6 TUIR.

<sup>99</sup> Cfr. L. Miele, V. Russo, "Con le correzioni alla "exit tax" cambiano modalità e condizioni di esercizio dell'opzione", in Corriere tributario 32/2014, pag. 2449.

<sup>100</sup> Come, invece, era ammesso dal previgente d.m. 2 agosto 2013, la cui efficacia è venuta meno con il d.m. 2 luglio 2014.



---

compensare la plusvalenza sopra indicata (così come avviene per l'eventuale perdita di periodo).<sup>101</sup>

- Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza sono determinate **in via definitiva alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia**, senza tenere conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.

Es. “... *in caso di trasferimento della sede nel maggio 2015, le plusvalenze in questione concorrono alla formazione del reddito dell'ultimo periodo di imposta di residenza che si chiude il 31 dicembre 2014 (in ipotesi di coincidenza di tale periodo d'imposta con l'anno solare). I valori di riferimento dei beni per il calcolo della plusvalenza dovrebbero essere quelli alla medesima data ...*”<sup>102</sup>.

### Criticità

- Opportunità di apposita perizia per dimostrare la determinazione del valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale.
- E', comunque, possibile ricorrere all'**interpello** (cosiddetto “ruling internazionale”) per la preventiva definizione dei valori di uscita<sup>103</sup>.
- La normativa non tratta il caso di emersione, al termine della valutazione, di una **minusvalenza** e non già di una plusvalenza. In dottrina<sup>104</sup>, si ritiene che la stessa potrà concorrere alla determinazione del reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza;
- Qualora il trasferimento della residenza non comporti il sorgere di una SO nel territorio italiano, si ritiene che le **perdite progressive** siano utilizzabili per il loro intero ammontare e non per l'80%<sup>105</sup>.

---

<sup>101</sup> Le ulteriori perdite residue saranno compensabili con il reddito dell'eventuale SO sul territorio dello Stato.

<sup>102</sup> V. L. Miele, V. Russo, *cit.*, pag. 2449. V., però, G. Tombesi, A. Dragonetti, *cit.*, pag. 1467, che sembrano prospettare un differimento della tassazione della plusvalenza al momento del trasferimento della residenza civilistica per i beni riconducibili alla SO “iniziale” che nascerebbe in caso di trasferimento della residenza nella prima parte dell'esercizio.

<sup>103</sup> V. art. 31-ter del d.P.R. 600/73 e provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2016, prot. n. 2016/42295.

<sup>104</sup> Cfr. M. Piazza, M. Valsecchi, “Exit tax: questioni ancora aperte dopo l'emanazione delle norme attuative”, in il fisco 40/2014, pag. 3952, che cita Assonime 5/2014.

<sup>105</sup> Cfr. M. Leo, *cit.*, pagg. 2482-2483. L'autore, inoltre, delinea un “percorso” per il corretto utilizzo in compensazione delle perdite nei confronti del reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza, della plusvalenza da trasferimento e del reddito dell'eventuale SO in Italia.



---

## E) RIPARTIZIONE DELLA PLUSVALENZA

- La plusvalenza unitariamente determinata deve poi essere ripartita su ciascun cespite trasferito in base al rapporto tra il rispettivo maggior valore e la sommatoria di tutti i maggiori valori trasferiti.

Es. “*Ipotizzando un caso in cui sono trasferiti i beni A, B, C che presentano: A plusvalenza per 300, B per 700 e C minusvalenza per 400, la plusvalenza netta “tassabile” è di 600, la sommatoria di tutti i maggiori valori è 1.000. Quindi la plusvalenza complessiva netta di 600 sarà imputata per il 30% (300/1.000) ad A e per il 70% (700/1.000) a B*”<sup>106</sup>.

- La ripartizione della plusvalenza sui singoli cespiti, oltre che ad essere richiesta in sede di domanda per la sospensione/rateizzazione (v. **infra H**) è altresì necessaria per la riscossione delle imposte sospese al verificarsi degli eventi descritti di seguito.

## F) SOSPENSIONE

- La riscossione delle imposte sospese avviene al verificarsi del **primo** dei seguenti eventi:
  - ✓ per i **beni e i diritti ammortizzabili**, inclusi quelli immateriali e l'avviamento, nell'esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento che sarebbero state deducibili ai fini dell'ordinaria determinazione del reddito d'impresa a prescindere dall'imputazione a conto economico<sup>107</sup>;
  - ✓ per le **partecipazioni** e gli strumenti finanziari simili alle azioni diversi da quelle di cui all'art. 86 TUIR, nell'esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;
  - ✓ per gli **strumenti finanziari, anche derivati, diversi da quelli precedenti**, suddividendo il maggior valore in quote costanti lungo la durata residua dei medesimi;
  - ✓ per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti ad ammortamento, nell'esercizio in cui si considerano **realizzati** secondo il TUIR.
- In ogni caso, è considerato evento realizzativo il decorso di **dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia**.

### Criticità

---

<sup>106</sup> V. M. Piazza, M. Valsecchi, *cit.*, pagg. 3949-3950.

<sup>107</sup> In sostanza, le imposte sospese sono recuperate gradualmente lungo il periodo di ammortamento.



- L'opzione per la sospensione comporta la compilazione del **quadro TR** della dichiarazione dei redditi dedicato al monitoraggio annuale della plusvalenza sospesa e delle relative imposte. La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta.
- Necessità di tenere aggiornata la documentazione da presentare in sede di comunicazione per l'opzione (v. **infra H**).
- Sull'importo dell'imposta sospesa sono dovuti gli **interessi** previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 241/1997<sup>108</sup>.
- L'Agenzia delle entrate può subordinare l'efficacia dell'opzione alla presentazione di **idonea garanzia**, nel caso vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione<sup>109</sup>.
- Per le **società di persone**, ciascun socio è tenuto agli obblighi di versamento e prestazione delle eventuali garanzie, nonché ad indicare nella propria dichiarazione l'importo della plusvalenza realizzata di sua spettanza (il monitoraggio annuale, invece, è assolto dalla società trasferita).

## G) RATEIZZAZIONE

- E' possibile optare per la rateizzazione delle imposte dovute sulla plusvalenza unitariamente determinata in **sei rate annuali** di pari importo.
- La prima rata è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia
- Le altre rate sono corrisposte nei successivi esercizi entro il medesimo termine.
- L'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.

### Criticità

- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 241/1997<sup>110</sup>.
- Anticipazione del versamento, rispetto alla sospensione, nel caso di beni trasferiti destinati a permanere per lungo tempo nel complesso aziendale.
- L'Agenzia delle entrate può subordinare l'efficacia dell'opzione alla presentazione di **idonea garanzia**, nel caso vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> Attualmente nella misura del 4%.

<sup>109</sup> Par. 5.5. del Provvedimento del direttore agenzia entrate 10 luglio 2014, prot. n. 2014/92134: "La garanzia non è □ dovuta quando i soggetti ... in ciascuno dei tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza non hanno conseguito perdite risultanti dai rispettivi bilanci, ed hanno un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio almeno pari a 120 per cento dell'importo dell'imposta sospesa e/o rateizzata."

<sup>110</sup> Attualmente nella misura del 4%.



- Per le **società di persone**, ciascun socio è tenuto agli obblighi di versamento e prestazione delle eventuali garanzie.

## H) MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

- Per esercitare l'opzione per la sospensione della riscossione o per la rateizzazione delle imposte dovute occorre presentare, **entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia**, un'apposita **comunicazione** all'Ufficio territorialmente competente, unitamente alla documentazione indicata all'art. 2 del Provvedimento del direttore agenzia entrate 10 luglio 2014, prot. n. 2014/92134.
- In sintesi, la documentazione allegata all'istanza è finalizzata all'individuazione analitica dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale trasferiti, della loro valutazione al valore normale, della determinazione della plusvalenza unitaria e della ripartizione della stessa sui beni plusvalenti e dell'indicazione della parte della plusvalenza complessiva sospesa o rateizzata allocata sugli stessi.
- Per le **società di persone**, la comunicazione va presentata da ciascun socio presso l'ufficio competente in base al domicilio fiscale della società, che deve confermarla nella propria dichiarazione dei redditi in cui confluisce la plusvalenza di unitaria.
- Per le **società trasparenti ex artt. 115 e 116 TUIR**, la comunicazione è presentata dalla società.

### Criticità

- Nel caso di opzione per la sospensione, la documentazione deve essere **aggiornata** per rilevare gli eventi realizzativi che comportano il venir meno della stessa. L'agenzia può richiedere l'esibizione della documentazione, che deve essere conservata secondo le regole generali (art. 22 del d.P.R. 600/73).

## I) CAUSE DI DECADENZA

- Si decade dalla sospensione o dalla rateizzazione nelle seguenti ipotesi:
  - ✓ **fusioni, scissioni o conferimenti dell'azienda** che comportano il trasferimento dei componenti in soggetti residenti in uno **Stato non appartenente** all'UE o a quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella "white list" con i quali l'Italia ha concluso un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari;
  - ✓ **apertura di procedura di insolvenza, di liquidazione o di estinzione;**

---

<sup>111</sup> V. precedente nota 18.



- ✓ **trasferimento della residenza** in uno **Stato non appartenente** all'UE o a quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella "white list" con i quali l'Italia ha concluso un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari;
- ✓ cessione delle quote da parte dei soci delle società di persone;
- ✓ mancata presentazione della **garanzia** o mancato rinnovo della stessa;
- ✓ il venir meno della garanzia in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio territorialmente competente;
- ✓ **mancato assolvimento agli obblighi di monitoraggio**, nel caso della sospensione;
- ✓ **mancato assolvimento degli obblighi di tenuta della documentazione**;
- ✓ **mancata risposta** alla richiesta di esibizione della documentazione;
- ✓ **mancata comunicazione di variazione dell'indirizzo della sede legale estera** (o se diverso, dell'indirizzo valido per la notificazione degli atti);
- ✓ **mancato pagamento di una rata o di una quota degli importi dovuti**, fatta salva la possibilità del ravvedimento.

#### Criticità

- Verificata la decadenza, le imposte residue devono essere versate **entro il termine per il successivo versamento** (art. 1, comma 8 d.m. 2 luglio 2014). Al par. 6.2. del Provvedimento del direttore agenzia entrate 10 luglio 2014, prot. n. 2014/92134 è però specificato che *"In caso di decadenza, l'importo sospeso o rateizzato ancora dovuto, maggiorato degli eventuali interessi, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, si procede alla riscossione coattiva nei confronti del contribuente non residente e/o del garante"*.

## L) INDICAZIONI NEL MODELLO REDDITI

### SOCIETÀ DI CAPITALI

- Nella **dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia** occorre riportare:

**quadro RF**, rigo **RF31** altre variazioni in aumento, **codice 39**, l'ammontare della plusvalenza unitariamente determinata:



FF31 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	FF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO									55

qualora si voglia optare per la sospensione/rateizzazione, **quadro TR**, il **rigo TR1** e:

- ✓ **TR2** in caso di sospensione
- ✓ **TR3** in caso di rateizzazione

Determinazione delle imposte	Plusvalenza sospendibile/ rateizzabile		Plusvalenza rievoluta		Codice fiscale				Plusvalenza Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TR1	,00	,00	,00							,00
Operazioni straordinarie art. 178 TUIR	Tipo imposta		Plusvalenza sospesa		Imposta sospesa					
	1	2	,00		3	4	5	6	7	8
TR3	Tipo imposta		Plusvalenza rateizzata		Imposta rateizzata			Pata		
	1	2	,00		3	4	5	6	7	,00

se l'opzione è stata per la sospensione, l'importo indicato al **rigo TR2**, **colonna 3** deve essere riportato anche al **rigo RN11**, **colonna 1**

RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	Imposta sospesa		Rimborso oneri	
		(di cui 1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

se l'opzione è stata per la rateizzazione, l'importo indicato al **rigo TR3**, **colonna 3** deve essere riportato anche al **rigo RN23**, **colonna 1**

RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate	
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

il versamento delle imposte rateizzate sarà poi effettuato mediante i codici tributo approvati con la risoluzione 24 aprile 2014, n. 44/E, tra cui, in particolare:

“2026” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da *exit-tax* di cui all'articolo 166 del TUIR - IRES”;

- Nelle **successive dichiarazioni e limitatamente alla fattispecie della sospensione** (quindi, nulla deve essere indicato nella diversa ipotesi della rateizzazione), bisognerà compilare il **rigo TR4 del quadro TR** dedicato al monitoraggio annuale, al fine di evidenziare le eventuali plusvalenze realizzate e le connesse imposte dovute.



Monitoraggio		Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata	
TF4	1	,00	2	,00	3	4	,00	
	5	,00	6	,00	7	,00	8	
		Imposta dovuta	Codice fiscale					
	7	,00	8					

La dichiarazione deve essere presentata **anche se non vi sono imposte dovute**.

- Qualora la società trasferita partecipi al **consolidato fiscale nazionale** (artt. 117 e ss. TUIR):
  - ✓ nel **quadro GN, rigo GN22, colonna 22**, si indicherà la plusvalenza, da rateizzare o sospendere, attribuita al Gruppo;
  - ✓ nel **modello CNM**, presentato dalla controllante, nel **quadro NX, sez. XIV**, si riceverà la plusvalenza attribuita al Gruppo. Nel **quadro CS, rigo CS31**, si opererà per la sospensione o la rateizzazione.
- Qualora la società trasferita sia **trasparente** (artt. 115 e 116 TUIR), compilerà il quadro **TN, rigo TN17, colonna 3**, indicando la plusvalenza che può essere sospesa o rateizzata in capo ai soci:

TN17 Altri dati	ACE	Start-up	Plusvalenza attribuita
1	,00	2	,00
		3	,00

## SOCIETA DI PERSONE

- Nella **dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia** occorre riportare:

l'ammontare della plusvalenza unitariamente determinata: al **quadro RF, rigo RF31** altre variazioni in aumento, **codice 39**, ovvero, per le società in regime di contabilità semplificata, al **quadro RG, rigo RG10, codice 11**, ove è determinato il reddito d'impresa;

al **quadro RT**, predisposto per accogliere più di un trasferimento all'estero, la plusvalenza unitariamente determinata e la parte sospendibile/rateizzabile:

	Plusvalenza unitaria	Plusvalenza sospendibile o rateizzabile	
TR1	1	2	
	,00	,00	
TR2	1	2	3
	,00	,00	Codice fiscale
TR3	1	2	3
	,00	,00	Codice fiscale
TR4	1	2	3
	,00	,00	Codice fiscale
TR5 Totale	1	2	
	,00	,00	





al **quadro RN** (relativo al reddito della società da imputare ai soci), rigo **R22**, bisogna riportare i totali già indicati al **quadro TR**, rigo **TR5**:

Trasferimento della residenza all'estero	RN22	Plusvalenza unitaria	Plusvalenza sospensibile o rateizzabile
		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>

Quindi, nel prospetto da rilasciare ai singoli soci, la società dovrà anche indicare (v. istruzioni alla dichiarazione dei redditi):

27) gli importi della plusvalenza unitariamente determinata e di quella sospensibile o rateizzabile, a seguito del trasferimento della residenza all'estero ai sensi dell'art. 166 del TUIR;

Nella **dichiarazione dei soci**, si potrà compilare il **quadro TR**, indicando al **rigo TR2** la plusvalenza ricevuta (anche da società trasparente), quella sospensibile e l'indicazione della tassazione ordinaria o separata, mentre nei **rigi TR4 e TR5** si potrà optare per la sospensione o la rateizzazione:

<b>SEZIONE I</b> Dati relativi alle plusvalenze	TR1	Plusvalenza unitaria 1 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenza sospensibile 2 <input type="text" value="0,00"/>	Tassazione ordinaria/separata 3 <input type="text" value=""/>	
	TR2	Plusvalenza ricevuta 1 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenza ricevuta sospensibile 2 <input type="text" value="0,00"/>	Tassazione ordinaria/separata 3 <input type="text" value=""/>	Codice fiscale 4 <input type="text" value=""/>
<b>SEZIONE II</b> Determinazione dell'imposta	TR3 Totali	Plusvalenze 1 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenze sospensibili a tassazione ordinaria 2 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenze a tassazione separata 3 <input type="text" value="0,00"/>	Accanto dovuto a tassazione separata 4 <input type="text" value="0,00"/>
	TR4	Plusvalenza sospesa a tassazione ordinaria 1 <input type="text" value="0,00"/>	Aliquota media 2 <input type="text" value=""/>	Imposta sospesa 3 <input type="text" value="0,00"/>	
	TR5	Plusvalenza rateizzata a tassazione ordinaria 1 <input type="text" value="0,00"/>	Aliquota media 2 <input type="text" value=""/>	Imposta rateizzata 3 <input type="text" value="0,00"/>	Rata 4 <input type="text" value="0,00"/>

Quindi, l'**imposta sospesa** sarà riportata al **rigo RN26**, colonna 1, mentre l'**imposta rateizzata** sarà esposta al **rigo RN45**, colonna 1

<b>RN26</b> IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Determinazione dell'imposta	<b>RN45</b> IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
	<b>RN46</b> IMPOSTA A CREDITO		<input type="text" value="0,00"/>

- Nelle **successive dichiarazioni della società e limitatamente alla fattispecie della sospensione** (quindi, nulla deve essere indicato nella diversa ipotesi della rateizzazione), bisognerà compilare il **rigo TR4 del quadro TR del modello REDDITI SC** (lo stesso delle società di capitali) dedicato al monitoraggio annuale, al fine di evidenziare le eventuali plusvalenze realizzate e le connesse imposte dovute.

Monitoraggio	TR4	Plusvalenza complessiva 1 <input type="text" value="0,00"/>	Patrimonio netto 2 <input type="text" value="0,00"/>	Tipo imposta 3 <input type="text" value=""/>	Plusvalenza ancora sospesa 4 <input type="text" value="0,00"/>	Imposta sospesa 5 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenza realizzata 6 <input type="text" value="0,00"/>
		Imposta dovuta 7 <input type="text" value="0,00"/>		Codice fiscale 8 <input type="text" value=""/>			



La dichiarazione deve essere presentata **anche se non vi sono imposte dovute**.

I **soci**, invece, sempre in caso di sospensione, “*nel caso in cui si siano verificati eventi realizzativi*” compilano “*per l'importo di propria spettanza, le colonne 5, 6 e 7*” del **quadro TR, rigo TR6** (v. istruzioni REDDITI PF, fascicolo 3, quadro TR)

<b>SEZIONE III-A Monitoraggio</b>	<b>TR6</b>	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Plusvalenza realizzata	Imposta dovuta	Codice fiscale	
		5 ,00	6 ,00	7	



## TRANSFER PRICING

### DESCRIZIONE

Principali aspetti applicativi in materia di prezzi di trasferimento, documentazione per la “penalty protection”, Country-by-Country reporting

### RIFERIMENTI NORMATIVI

#### a. Internazionali

- Trattati contro le doppie imposizioni (Artt. 9 e 7 secondo il Modello di Convenzione OCSE);
- Convenzione arbitrale Europea (90/436/EEC), ratificata e resa esecutiva con Legge n. 99/93.
- *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting*, firmata in data 7 giugno 2017.

#### b. Nazionali

- Art. 110, co. 7 del TUIR (Principio di libera concorrenza);
- Art. 31-ter, D.P.R. 600/1973 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale);
- Art. 31-quater, D.P.R. 600/1973 (Rettifica in diminuzione del reddito a seguito di procedure o controlli internazionali);
- Art. 26, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n.122 (Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento);
- Art. 1, co. 2, del D.Lgs. 471/1997;
- Art.1, co. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471 (Regime degli oneri documentali);
- Art. 1, commi 145 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 - Legge 208/2015 (*Country-by-Country reporting*);
- D.M. 23 febbraio 2017 (Regole attuative in materia di *Country-by-Country reporting*);
- Artt. 152, 162 e 168-ter del TUIR (Stabile organizzazione e attribuzione dei profitti);
- D.M. 30 luglio 2015 e D.M. 28 novembre 2017 (*Patent Box*).

### RIFERIMENTI DI PRASSI

#### a. Internazionali

- *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration* (10 luglio 2017);
- *Action* predisposte dall’ OCSE nell’ambito del progetto *Base Erosion and Profit Shifting*;



- *Report* redatti dall'OCSE su argomenti specifici (Stabile organizzazione, beni immateriali, documentazione, etc.).

#### **b. Nazionali**

- Circolare N. 32/9/2267, 22 settembre 1980 (Prezzi di trasferimento nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo estero);
- Circolare N. 42, 12 dicembre 1981 (Prezzi di trasferimento articoli 32, 34 e 38);
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, 29 settembre 2010 (Attuazione della disciplina concernente gli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento);
- Circolare N. 58/E, 15 dicembre 2010 (Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento);
- Circolare N. 21/E, 5 giugno 2012 (Composizione controversie internazionali e procedure amichevoli);
- Circolare N. 25/E, 6 agosto 2014 (Oneri documentali, *ruling* internazionale e assoggettamento a verifiche fiscali);
- Circolare N. 16/D, 6 novembre 2015 (Possibilità di utilizzare la documentazione sui prezzi di trasferimento in relazione alla determinazione del valore delle transazioni infragruppo ai fini doganali, previe verifiche);
- Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 21 marzo 2016 (Attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale);
- Circolari N. 36/E, 1 dicembre 2015 e N. 11/E, 7 aprile 2016 (Modalità di applicazione della disciplina del *Patent Box*);
- Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 28 agosto 2017 (*Branch exemption*).
- Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 275956), 28 novembre 2017 (Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese);
- Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 288555), 11 dicembre 2017 (Termine per la comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione);
- Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 2015/154278), 1 dicembre 2015 e Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 2016/43572), 23 marzo 2016.

### **ASPETTI RILIEVO**

#### **A. PRESUPPOSTI SOGGETTI E OGGETTIVI**

##### **a. Presupposti soggettivi**

- Le disposizioni in materia di “*transfer pricing*” si applicano alle transazioni poste in essere tra un'impresa soggetta alle norme del D.P.R. 917/86 e una società non residente che controlla la prima o ne è controllata, nonché alle



---

transazioni poste in essere tra un'impresa residente ed una società non residente, entrambe controllate da una stessa terza società.

**b. Presupposti soggettivi: il soggetto italiano**

- La nozione di impresa è quella civilistica, vale a dire quella di “un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi (ex art. 2082 c.c.)” mentre si definisce imprenditore colui che esercita “professionalmente” tale attività.
- In base alla C.M. n. 32/9/2267, “rientrano tra le imprese oltre che tutti i tipi di società di capitali e di persone, anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni di società estere operanti in Italia” ed ivi tassate a norma degli artt. 23, 73, 151 del D.P.R. 917/86.

**c. Presupposti soggettivi: il soggetto estero**

- La citata C.M. n. 32/9/2267 chiarisce che il “concetto di società [...] non deve essere inteso riduttivamente” e che “rientrano nell'ambito di tale nozione [...] anche le forme giuridiche non espressamente previste nel nostro ordinamento” nonché “le stabili organizzazioni, non localizzate in Italia, di società estere”.

**d. Presupposti soggettivi: il controllo**

- Benché la norma non fornisca alcuno spunto in proposito, la C.M. n. 32/9/2267, precedente all'attuale formulazione normativa, ma costante punto di riferimento per l'applicazione della stessa, chiarisce come si debba escludere che “il controllo esercitato sull'impresa sia riconducibile nei limiti previsti dall'art. 2359 c.c. per le società azionarie”.
- Infatti, “le risultanze emergenti dalla pratica comprovano sufficientemente come il criterio di collegamento che determina l'alterazione dei prezzi di trasferimento è costituito, spesso, dall'influenza di un'impresa sulle decisioni imprenditoriali dell'altra che va ben oltre i vincoli contrattuali o azionari, sconfinando in considerazioni di carattere meramente economico”.
- In tale contesto, “il concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale”. Tale “influenza” è desumibile da circostanze quali, ad es.:
  - ✓ vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa;
  - ✓ impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva delle *joint ventures*);





- ✓ diritto di nomina dei membri del CdA e/o degli organi direttivi della società;
- ✓ presenza degli stessi membri in entrambi i CdA e/o organi direttivi;
- ✓ relazioni di famiglia tra le parti;
- ✓ concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria.


La presenza di una sola di esse non è, in generale, condizione sufficiente per qualificare un "controllo".

#### e. Requisito del controllo

- L'impresa estera è controllata da quella italiana, oppure l'impresa estera controlla quella italiana.



- L'impresa estera e quella italiana sono controllate dalla stessa impresa.



#### b. Presupposti oggettivi

- La disciplina del “*transfer pricing*” si applica a tutti i componenti (positivi e negativi) del reddito di impresa (incluse quindi plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ammortamenti, etc.). A questo proposito la C.M. n. 32/9/2267, che limitava l'ambito di applicazione della norma ai soli “corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi” deve ritenersi non più applicabile.
- In particolare, l'art. 110, co. 7 del TUIR prevede la ripresa a tassazione o il disconoscimento ai fini fiscali del differenziale tra il valore dei componenti del reddito determinati dal contribuente e il rispettivo valore di mercato.

#### B. PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA

- I metodi previsti in materia di prezzi di trasferimento dalla normativa nazionale e internazionale sono i seguenti:

##### Metodi Tradizionali

- a. Metodo del “Confronto di prezzo”;
- b. Metodo del “Prezzo di Rivendita”;
- c. Metodo del “Costo Maggiorato”.

##### Metodi Redditali “Basati sul profitto della transazione”

- d. Metodo del “Margine Netto della Transazione”;
- e. Metodo della “Ripartizione degli Utili”.

##### Metodi Tradizionali

- Metodo del “Confronto di prezzo” (Comparable Uncontrolled Price/CUP)




- Il Metodo del confronto di prezzo è da applicare in via preferenziale, sia per la C.M. n. 32/9/2267, sia per l'OCSE, dato che costituisce l'applicazione più immediata del principio di “libera concorrenza”, cui si ispira del resto anche l'art. 9 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni.
- Consiste nel confrontare il prezzo a cui avviene la transazione oggetto di verifica con quello praticato in una transazione comparabile, relativamente all'oggetto e alle condizioni della transazione stessa, effettuata, in ordine di preferenza, tra:
  - ✓ l'impresa oggetto di verifica e un terzo indipendente (cosiddetto confronto interno);
  - ✓ imprese tra loro indipendenti (cosiddetto confronto esterno).
- Per giudicare se una transazione sul libero mercato sia comparabile a quella oggetto di verifica, occorrerà fare riferimento, oltre al tipo di bene o servizio scambiato, anche ad un'ulteriore serie di elementi, quali, ad esempio:
  - ✓ il mercato rilevante (in linea di massima quello del destinatario dei beni o dei servizi);
  - ✓ la qualità del prodotto (sia oggettiva, sia quella “percepita”);
  - ✓ i volumi/valori delle transazioni da confrontare ed i tempi in cui sono avvenute;
  - ✓ le condizioni contrattuali: trasporto, garanzia, sconti, valuta di regolamento, termini di pagamento, etc.;
  - ✓ confezionamento/imballaggio;
  - ✓ livello di commercializzazione;
  - ✓ pubblicità;
  - ✓ eventuale concessione di diritti su beni immateriali;
  - ✓ applicazione di condizioni “promozionali”.
- Nel caso gli elementi di differenziazione siano quantificabili in modo sufficientemente attendibile, sarà possibile procedere agli aggiustamenti necessari per rendere effettivamente comparabile la transazione campione con quella da verificare.
- In caso contrario, non sarà corretto utilizzare il metodo del confronto di prezzo per determinare il valore di libera concorrenza di una transazione, e occorrerà optare per un metodo alternativo.
- Le attuali Linee guida OCSE assumono una posizione meno rigida nei confronti degli aggiustamenti rispetto alle precedenti edizioni, di fatto facilitando l'utilizzo del metodo del Confronto di prezzo.
- Nel caso in cui non sia possibile effettuare aggiustamenti in modo sufficientemente “affidabile”, non sarà corretto utilizzare il metodo del Confronto di prezzo per determinare il valore di libera concorrenza di una transazione, e occorrerà optare per un metodo alternativo.

➤ **CUP – Confronto interno**






- Confronto dei prezzi infragruppo con i prezzi applicati in transazioni con imprese indipendenti.



➤ **CUP – Confronto esterno**

- Confronto con il prezzo applicato in transazioni tra imprese indipendenti.



➤ **Metodo del “Prezzo di Rivendita” (*Resale Price*)**

- Secondo questo metodo il valore di libera concorrenza di una transazione di compravendita è considerato equivalente al prezzo al quale un bene (il metodo mal si presta alla valutazione di servizi), acquistato da un venditore “collegato” è rivenduto ad un soggetto indipendente, diminuito di un margine di utile lordo “di mercato”.

In particolare:


- ✓ il metodo si adatta perfettamente ai casi in cui l'acquirente/rivenditore provvede alla mera commercializzazione del bene, mentre il suo utilizzo tenderà a produrre risultati distorti nel caso in cui, prima della rivendita,



tale bene sia soggetto a trasformazioni o incorporato in un prodotto più complesso;

- ✓ anche per il metodo del Prezzo di Rivendita è preferibile ricorrere a confronti “interni”, ma, in mancanza (ad es. nel caso in cui il bene acquistato da società del gruppo non sia poi rivenduto o lo sia ad altra società consociata) si cercherà di individuare transazioni di riferimento (cioè “comparabili”) effettuate tra imprese indipendenti.
- Nella sostanza, con questo metodo non si confrontano direttamente i prezzi della transazione da verificare e di quella di riferimento, bensì i “margini di utile lordo” realizzati dal soggetto “rivenditore”.
- Per la determinazione del margine di utile lordo si dovrà ricercare una rivendita simile, sulla base di fattori, quali, ad esempio:
  - ✓ il tipo di prodotto oggetto della rivendita;
  - ✓ le funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto della rivendita;
  - ✓ l'eventuale influenza di condizioni particolari, come ad esempio l'incorporazione di diritti immateriali (esclusiva, marchio, etc.);
  - ✓ il mercato geografico in cui le funzioni del rivenditore sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali dell'impresa.

➤ **Prezzo di Rivendita – Comparazione interna**




➤ **Prezzo di Rivendita – Comparazione esterna**




➤ Metodo del “Costo Maggiorato” (*Cost Plus*)

- Siffatto metodo prevede la determinazione del prezzo di libera concorrenza di trasferimento di un bene o di un servizio, partendo dal suo costo di produzione e aumentandolo di un “margine di utile lordo” (*mark-up*) normale.
- Tale margine di libera concorrenza di utile lordo potrà essere stabilito:
  - ✓ attraverso la comparazione tra il margine di utile della transazione da verificare con quello ricavato dalla stessa impresa in transazioni similari con soggetti indipendenti (confronto interno);
  - ✓ in assenza di transazioni similari con terzi, attraverso la comparazione del margine di utile della transazione da verificare con quello ricavato da terzi indipendenti in transazioni similari.
- In generale, perciò, vale quanto già detto a proposito del metodo del Prezzo di Rivendita, mentre particolare importanza rivestono qui i criteri assunti per definire e calcolare la “base di costo” cui applicare il “*mark-up*” cioè il margine di profitto normale.

➤ Costo Maggiorato – Comparazione interna



➤ **Costo Maggiorato – Comparazione esterna**



**Metodi Redditali “Basati sul profitto della transazione”**

➤ **Metodo del “Margine Netto della Transazione”**  
*(Transactional Net Margin Method/TNMM)*

- Si basa sulla comparazione tra il profitto “globale” dell'impresa oggetto di verifica, determinato in base ad un appropriato indicatore (*profit level indicator*) e quello realizzato da altre imprese “operanti nello stesso settore economico”.
- L'aggettivo “globale” non va però inteso nel senso che nella nozione di profitto da confrontare sarebbe incluso l'intero reddito ricavato dall'impresa sotto esame, bensì che la comparazione “dovrebbe avere a oggetto esclusivamente gli utili realizzati attraverso la vendita dei beni (o la prestazione dei servizi) oggetto di verifica”: in altre parole, si potranno aggregare transazioni simili, costituenti l'esercizio di un certo “ramo” d'azienda, ma non transazioni relative a rami d'azienda funzionalmente diversi o appartenenti a diversi settori economici.
- Il metodo, come descritto nella C.M. n. 32/9/2267, è sostanzialmente simile a quello del “Margine Netto della Transazione” descritto nelle Linee guida OCSE, e cioè il metodo che “esamina il margine dell'utile netto relativo ad una base adeguata (ad es., costi, vendite, attivo) che un contribuente realizza in una transazione controllata (o da transazioni controllate che conviene aggregare [...])”.



- I “vantaggi” che derivano dall’utilizzo di tale metodo sono che:
  - ✓ i margini di profitto sono meno influenzati dalle differenze relative alle singole transazioni;
  - ✓ non è necessario determinare funzioni svolte e rischi assunti da più di una delle imprese associate;
  - ✓ relativamente alle società cui confrontarsi è più agevole reperire informazioni di sintesi che di dettaglio su singole transazioni.
- Gli “svantaggi” di utilizzare tale metodo sono invece che:
  - ✓ il margine “netto” può essere influenzato da fattori che non incidono, invece, sul prezzo o sui margini lordi;
  - ✓ difficoltà di reperire informazioni sulle attività di imprese indipendenti “contemporanee” a quelle oggetto di verifica;
  - ✓ difficoltà di attribuire eventuali aggiustamenti nel caso l'impresa oggetto di esame intrattenga rapporti commerciali con più di un'impresa associata.
- I tre indicatori (*profit level indicator*) maggiormente utilizzati, sono: il margine operativo di gestione (*operating margin* “OM”), il margine netto sui costi (*net cost plus margin* “NCP”), e la redditività del capitale operativo investito (*return on operating assets* “ROA”).

$$OM = \frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Valore della produzione}} \times 100$$

$$NCP = \frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Costi operativi}} \times 100$$

$$ROA = \frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Capitale investito}} \times 100$$

➤ **Metodo della “Ripartizione degli Utili” (Profit Split Method)**


- Consiste nella ripartizione dell'utile derivante da una vendita o da una serie di vendite effettuate tra due imprese collegate.
- L'utile, una volta determinato “globalmente”, viene ripartito in proporzione ai costi sostenuti dalle due imprese.



- 
- Il metodo descritto nella C.M. n. 32/9/2267 è analogo a quello della “Ripartizione degli Utili” descritto nelle Linee guida OCSE, il cui utilizzo è previsto “nel caso di transazioni strettamente collegate [...] che non possano essere valutate separatamente”. Il suo utilizzo è sconsigliato dalla C.M. citata e considerato di ultima istanza dall'OCSE, dato che si allontana dal criterio della comparazione con transazioni di mercato.
  - Tuttavia, esso può essere indicato, oltre che nei casi in cui non risulti possibile individuare nessuna transazione tra imprese indipendenti che sia comparabile a quella(e) da verificare, anche in quelli in cui il rapporto instaurato tra le imprese associate assuma le caratteristiche di una joint venture contrattuale, generalmente caratterizzata da un accordo tra i partecipanti per la ripartizione degli utili ricavati dall'impresa comune.
  - Le Linee guida OCSE propongono, tra quelle possibili, due tecniche di ripartizione: l'analisi del contributo, sostanzialmente analoga al criterio di ripartizione indicato dalla C.M. n. 32/9/2267, e l'analisi del residuo, che non viene invece menzionata dalla circolare.
  - Sulla base dell'analisi del contributo, gli utili totali derivanti dalle transazioni in esame vengono ripartiti tra le imprese associate in virtù del “valore relativo” delle funzioni svolte da ciascuna, possibilmente con riferimento a dati di mercato che indichino come imprese indipendenti avrebbero proceduto alla ripartizione in circostanze analoghe.
  - L'analisi del residuo applica le stesse tecniche di ripartizione dell'analisi del contributo, ma solo con riferimento alla quota di utile che “residua” dopo che a ciascuna parte associata sia stato attribuito un utile sufficiente ad assicurare un rendimento “normale” alle funzioni ordinarie da essa svolte nell'ambito della(e) transazione(i) esaminate. In particolare:
    - ✓ per la determinazione dell'utile di mercato “ordinario”, si utilizzano le stesse tecniche e criteri previsti dagli altri metodi di determinazione del valore di mercato;
    - ✓ pertanto, la Ripartizione dei Profitti Globali mediante l'analisi del residuo si risolve spesso nell'applicazione di un metodo “misto” reddituale-transazionale.



La scelta del metodo può pertanto essere rappresentata dallo schema seguente:



### C. DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO: IL REGIME DI “PENALTY PROTECTION” DI CUI ALL’ART.26 DEL DECRETO LEGGE n.78/2010

- Il 29 luglio, il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 è stato convertito, senza modifiche, dal Parlamento Italiano, nella Legge n. 122/10 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 30 luglio 2010, Supplemento Ordinario n. 174).
- Il Decreto, tra le disposizioni riguardanti il “Contrasto all’evasione fiscale e contributiva” (Titolo II), all’art. 26, “Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”, ha introdotto, per la prima volta, nella normativa italiana, una disciplina specifica riguardante la documentazione dei prezzi di trasferimento relativi ad operazioni infragruppo.
- Tale disciplina, attesa da tempo, allinea l’Italia agli altri paesi industrializzati, che hanno già implementato disposizioni simili in materia di documentazione.
- L’art. 26 del D.L. 78/2010 interviene sulla formulazione dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, inserendovi il seguente comma:

*“6 – In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consigne all’Amministrazione finanziaria la*



---

*documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2°.*

- Pertanto, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento ai fini IRES e IRAP sono applicate le sanzioni per infedele dichiarazione (art. 1, co. 2, del D.Lgs. 471/1997) dal 90% al 180% delle maggiori imposte.
- Le sanzioni non sono applicate se il contribuente consente all'Amministrazione finanziaria di riscontrare la conformità dei prezzi di trasferimento praticati al valore di mercato consegnando idonea documentazione.
- La riforma delle sanzioni penali tributarie del 2015 sembrerebbe confermare l'irrelevanza penale del “*transfer pricing*”.
- È importante notare come il regime introdotto dall'art. 26 del D.L. 78/2010 non preveda alcun “obbligo di documentazione”, ma piuttosto un “premio”, per quei contribuenti che dimostreranno la loro volontà di collaborare con l'Amministrazione finanziaria, attestando l'applicazione del principio di libera concorrenza nelle transazioni infragruppo, attraverso la predisposizione di un'idonea documentazione.
- Infatti, l'art. 26 prevede la non applicabilità di sanzioni amministrative, in caso di rettifiche – operate in occasione di verifiche fiscali – riguardanti i prezzi di trasferimento, a patto che il contribuente, durante l'accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria [...] fornisca alle Autorità fiscali la documentazione idonea a provare il rispetto del principio di libera concorrenza, predisposta sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- La predisposizione e la consegna della documentazione è una condizione necessaria, ma non sufficiente per evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative: infatti, il contribuente dovrà inviare preventivamente alle Autorità fiscali una specifica “comunicazione”, attraverso la quale dichiarerà di essere in possesso della documentazione “idonea”.
- La comunicazione attestante la disponibilità della documentazione relativa alle transazioni infragruppo poste in essere in ciascun periodo d'imposta deve essere effettuata con la presentazione della dichiarazione dei redditi (termine e modalità sono state fissate dal Provvedimento del 29 settembre 2010, paragrafo 9.1, come previsto dall'art. 26 del D.L. 78/2010). Nella dichiarazione modello Redditi (rigo RS106) ogni impresa dovrà indicare il tipo di rapporto che la lega ad imprese estere del gruppo ed i totali di costi e ricavi derivanti da transazioni infragruppo, ma solo nel caso di adesione al regime agevolato, il possesso della documentazione “idonea”.






- 
- Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 26 del DL 78/2010 è stato pubblicato il 29 settembre 2010, entro i 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge (Legge n. 122 del 30 luglio 2010), rispettando i termini imposti dalla norma.
  - Il Provvedimento specifica espressamente che la “documentazione idonea” a consentire il riscontro della conformità al valore di mercato dei prezzi di trasferimento si articola in:
    - a) **Masterfile**,
    - b) **Documentazione Nazionale**.
  - Il **Masterfile** è così strutturato:
    - ✓ Descrizione generale del gruppo e dei mercati di riferimento
    - ✓ Struttura organizzativa e operativa del gruppo
    - ✓ Strategie generali e eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente
    - ✓ Flussi delle operazioni, incluse quelle non attinenti l'area della gestione ordinaria
    - ✓ Descrizione delle motivazioni economiche e giuridiche per le quali l'attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi rappresentata
    - ✓ Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali e immateriali, prestazioni di servizi, operazioni finanziarie)
    - ✓ Servizi infragruppo funzionali allo svolgimento delle attività
    - ✓ Accordi per la ripartizione dei costi
    - ✓ Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti – indicazione dei cambiamenti intervenuti rispetto al precedente periodo d'imposta
    - ✓ Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo, descrizione dei contratti
    - ✓ Rapporti con le amministrazioni dei Paesi UE, con riferimento a APA e *ruling*
  - La **Documentazione Nazionale** è così strutturata:
    - ✓ Descrizione generale della società e dei settori in cui opera
    - ✓ Struttura operativa della società
    - ✓ Strategie generali e mutamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente
    - ✓ Operazioni infragruppo (descrizione e indicazione delle motivazioni economiche e giuridiche per le quali l'attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi rappresentata)
    - ✓ Descrizione dettagliata delle operazioni infragruppo e indicazione delle operazioni con terzi potenzialmente comparabili a quelle infragruppo
    - ✓ Analisi di comparabilità: (i) Caratteristiche di beni e servizi; (ii) Analisi funzionale (funzioni, rischi, beni strumentali); (iii) Termini contrattuali;
-




- 
- (iv) Condizioni economiche (anche dei mercati di riferimento); (v) Strategie d'impresa
  - ✓ Metodo/i adottato/i per la determinazione dei prezzi di trasferimento (enunciazione del metodo e delle ragioni della sua conformità al principio del valore normale, criteri di applicazione del metodo prescelto, risultati derivanti dall'applicazione del metodo)
  - ✓ Accordi per la ripartizione dei costi
  - ✓ Diagramma di flusso delle operazioni infragruppo, comprese quelle non attinenti la gestione ordinaria
  - ✓ Copia dei contratti che disciplinano le operazioni infragruppo

I contribuenti dovranno inoltre:


- ✓ spiegare le motivazioni economiche e giuridiche per le quali l'attività d'impresa è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi di transazioni rappresentata nella documentazione;
  - ✓ fornire una precisa mappatura di tutte le transazioni infragruppo, ivi comprese quelle di scarsa rilevanza e non attinenti la gestione ordinaria;
  - ✓ portare a conoscenza dell'Amministrazione il contenuto degli APA e dei *ruling* eventualmente conclusi con le autorità fiscali di altri Paesi UE;
  - ✓ descrivere i cambiamenti, rispetto al precedente esercizio, nelle funzioni svolte, nei rischi sopportati e nelle risorse impiegate;
  - ✓ giustificare l'eventuale non applicazione dei metodi "transazionali tradizionali" (con particolare riferimento al metodo del "Confronto di prezzo").
- La "documentazione idonea" varia a seconda del tipo di impresa:
    - a) Società holding;
    - b) Società sub-holding;
    - c) Impresa controllata;
    - d) Stabile organizzazione di impresa estera.
  - **Società Holding:** società residente in Italia, non è controllata da altri soggetti, controllata, anche indirettamente, società non residenti. Documentazione: *Masterfile* e Documentazione Nazionale.




- **Società Sub-Holding:** società residente in Italia, controllata da un soggetto estero, controlla una o più società estere. Documentazione: *Masterfile* relativo al sottogruppo (possibile anche se riferito a tutto il gruppo) e Documentazione Nazionale.



- **Impresa controllata:** società residente in Italia, controllata da un soggetto estero, non controlla società estere. Documentazione: Documentazione Nazionale.



- **Stabile organizzazione di impresa estera (S.O.):** residente in Italia ai fini fiscali, legalmente parte di impresa estera. Documentazione: se S.O. di holding (caso a): *Masterfile* e Documentazione Nazionale; se S.O. di sub-holding (caso b): *Masterfile* e Documentazione Nazionale; se S.O. di controllata (caso c): Documentazione Nazionale.



#### D. IL COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING

- In data 8 marzo 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 febbraio 2017 (di seguito anche il “Decreto”), che dà attuazione all’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016 recante modifica della Direttiva



---

n. 2011/16/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

- Il *Country by Country* (“CBCR” o “CBC report”), rappresenta per l’Amministrazione finanziaria uno strumento di supporto per la valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento e per l’individuazione dei rischi collegati all’erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili.
- E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione:
  - a) la **Società Controllante capogruppo** di un Gruppo Multinazionale residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), non controllata direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo,
    - ✓ tenuta a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili applicabili nella giurisdizione di residenza
    - e
    - ✓ i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato, in ciascun periodo d’imposta precedente quello in cui è presentata la rendicontazione, siano **pari ad almeno 750 milioni di Euro**.
  - La rendicontazione va presentata anche dalla:
    - b) **Società controllata** residente in Italia se la società controllante capogruppo è residente in uno stato che, alternativamente:
      - ✓ non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione paese per paese;
      - ✓ non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione paese per paese;
      - ✓ risulta inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni di cui alla rendicontazione per paese.
    - c) **Società Supplente della controllante capogruppo;**
    - d) **Entità designata.**
  - Il CBCR è un documento di sintesi contenente informazioni relative a tutte le entità appartenenti al gruppo multinazionale. In questo senso, l’Action 13 afferma che “*the country-by-country report will be helpful for high-level transfer pricing risk assessment purposes?*” ossia tale documento dovrebbe essere utilizzato dalle Amministrazioni finanziarie esclusivamente per operare valutazioni di “alto livello” del rischio connesso alle politiche di *transfer pricing*. Le informazioni contenute nel CBCR, difatti, non potranno essere utilizzate per proporre rettifiche in tema di prezzi di trasferimento.
  - Nello specifico, l’entità tenuta alla rendicontazione dovrà reperire e fornire all’Agenzia delle Entrate, per ciascuna giurisdizione in cui il gruppo di imprese



---

multinazionali opera, i dati aggregati di tutte le informazioni (contenute nell'art. 4 del suddetto Decreto) delle società appartenenti al gruppo, riguardanti:

**a) dati quantitativi:**

- ✓ ricavi aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo;
- ✓ utili (o perdite) al lordo delle imposte sul reddito;
- ✓ imposte sul reddito pagate e maturate;
- ✓ capitale dichiarato;
- ✓ utili non distribuiti;
- ✓ numero di dipendenti;
- ✓ immobilizzazioni materiali (diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti);


**b) dati qualitativi:**

- ✓ dati identificativi di ogni entità residente nella giurisdizione in rendicontazione;
- ✓ giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione (se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale);
- ✓ natura dell'attività o delle principali attività svolte.

- Il criterio di aggregazione investe pertanto non solo le informazioni ma anche il tipo di dati richiesti: non rileva infatti né l'impresa singolarmente considerata né il gruppo nel suo complesso quanto il Paese, la *Tax Jurisdiction*, in cui sono svolte le attività. Si tratta di un approccio "*Country by Country*" e non per singola *legal entity*.
- L'obbligo di comunicazione della rendicontazione paese per paese decorre dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva (per i soggetti con esercizio "solare", il periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; per i soggetti con esercizio "a cavallo", il periodo di imposta 2016/2017) e va presentato all'Agenzia delle entrate entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Con il Provvedimento dell'11 dicembre 2017 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha modificato il termine per la comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione (entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento).
- L'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o unità designata entro il termine della dichiarazione dei redditi 2016 comunica all'Agenzia delle entrate di predisporre e presentare la rendicontazione paese per paese. Sempre entro detto termine, qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nello Stato, diversa da quelle precedentemente indicate, comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza (ai fini fiscali) dell'entità tenuta alla presentazione del CBC report.



- Tale comunicazione dovrà essere effettuata attraverso le modalità ed i termini indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di trasmissione. Ne consegue che, con riferimento al periodo d'imposta 2016, l'entità obbligata o designata sarà tenuta ad effettuare tale comunicazione nel Quadro RS, rigo RS268.
- L'Agenzia delle entrate, entro quindici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce il CBC report (in sede di prima applicazione la rendicontazione paese per paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, è trasmessa entro diciotto mesi dall'ultimo giorno di tale periodo), trasmette tale prospetto ad ogni altro Stato membro dell'Unione europea e ad ogni altra giurisdizione in cui sono localizzate le diverse entità del gruppo con la quale è in vigore un accordo in virtù del quale opera lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese.



- In particolare, l'Italia ha sottoscritto la *Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports* per lo scambio automatico dei CBC report. Sono inoltre stati sottoscritti o sono in fase di negoziazione accordi bilaterali specifici con alcuni paesi non firmatari della predetta convenzione multilaterale.



## ESTEROVESTIZIONE

### DESCRIZIONE

Il fenomeno della **esterovestizione** è la fattispecie nella quale un soggetto è “formalmente” residente all'estero ma – de facto – residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato.

Di conseguenza, un soggetto si considera “esterovestito” ogni qual volta la sua residenza formale (estera) confligge con la residenza effettiva, che si trova in Italia.

### RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 73, commi 3, 5-bis e 5-ter
- Art 2359 comma 1 C.C.
- art. 4 par. 3 del Commentario OCSE
- Cassazione penale, Sezione III, sentenza 30/10/2015 n° 43809
- Corte di Cassazione, Sez. trib., sentenza 07.02.2013, n. 2869
- Cassazione Civile, Sez. V, 15 giugno 2016, n. 12311 (persone fisiche) art. 166 del d.P.R. 917/86 (trasferimento residenza all'estero)

### D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 73, commi 5-bis e 5-ter

**3.** Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

**5-bis.** Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:





- a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

**5-ter.** Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

#### **Art 2359 C.C.**

[1] Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[2] Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[3] Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

#### **Art. 4 par. 3 del Commentario OCSE**

*Par 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.*

**Par 3.** Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### **ASPETTI DI RILIEVO**

Ai sensi dell'art. 73, comma 3, T.U.I.R., sono considerate residenti in Italia le società (ed enti) che per la maggior parte del periodo d'imposta abbiano nel territorio dello Stato alternativamente:

- la **sede legale**, è un requisito di carattere formale e si identifica con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto.

- la **sede dell'amministrazione**, è riconducibile al luogo dove materialmente si "assumono le decisioni più importanti" ossia il luogo nel quale vengono definiti gli



---

**indirizzi strategici** dell'azienda e dal quale, di conseguenza, vengono diramate le relative **direttive**.

Sul punto la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 16 giugno 1984, n. 3604, ha affermato che per "sede effettiva" delle persone giuridiche è da intendere "il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente".

Quindi, sotto il profilo fiscale, la sede dell'amministrazione (c.d. **place of effective management**), coincide con il luogo dove gli amministratori si riuniscono abitualmente per definire le strategie dell'impresa, da dove realmente provengono gli impulsi direttivi, ovvero il luogo ove le decisioni sono realmente assunte.

- **Poggetto principale**, viene determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Nello specifico, per oggetto principale si intende l'attività essenziale posta in essere per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Il requisito dell'oggetto principale, va individuato oltre che nell'attività prevista nell'atto costitutivo o nello statuto (*requisito formale*), nell'attività d'impresa effettivamente esercitata dalla società o dall'ente giuridico oggetto d'osservazione (*requisito sostanziale*).

L'oggetto principale dell'impresa (*i.e. il core business*) è l'attività concreta esercitata per raggiungere gli scopi sociali: se tale attività viene svolta in parte in Italia ed in parte all'estero, l'Amministrazione finanziaria dovrà accertare la prevalenza quantitativa dell'attività italiana rispetto a quella estera.

I presupposti in esame sono fra loro **alternativi**, con la conseguenza che una volta individuato il singolo criterio di collegamento con il territorio dello Stato, la società formalmente localizzata all'estero sarà considerata fiscalmente residente in Italia e, conseguentemente, sarà soggetta a tassazione per i redditi ovunque prodotti nel mondo, in base al noto principio della tassazione su base mondiale (c.d. **worldwide principle**).

Nel concetto di "esterovestizione" è possibile distinguere **due diverse fattispecie**.

#### **A) ESTEROVESTIZIONE DI FATTO**

- La prima fattispecie, che potremmo definire "**esterovestizione di fatto**", (c. d. "**place of effective management**" secondo la terminologia anglosassone), si configura ogni qual volta è possibile ravvisare in Italia, alternativamente, la sede legale, l'oggetto principale o la sede dell'amministrazione, intesa come luogo dove vengono prese le decisioni strategiche.
- Questo caso rappresenta certamente l'elemento su cui si concentra maggiormente l'attività di analisi dell'Amministrazione Finanziaria. Infatti,




---

mentre l'effettività della localizzazione all'estero della sede legale e dell'oggetto principale è raramente contestata, l'A.F. sovente si concentra sull'analisi e sulla valutazione della localizzazione o meno all'estero della sede effettiva dell'amministrazione.

- In tutti i casi in cui è possibile rinvenire in Italia la sede dell'amministrazione di un soggetto "formalmente" residente all'estero, la residenza di quest'ultimo verrà considerata fittizia e, quindi, contestata.
- È in ogni caso **a carico dell'Amministrazione Finanziaria** l'onere di provare la fittizietà della residenza all'estero del soggetto.

## **B) ESTEROVESTIZIONE DI DIRITTO**

- La seconda fattispecie, che potremmo definire "**esterovestizione di diritto**", disciplinata dall'art. 73, comma 5-bis, T.U.I.R., prevede invece che si considerino residenti in Italia, **salvo prova contraria**, le società (ed enti) che, pur avendo sede legale, sede dell'amministrazione ovvero oggetto principale al di fuori del territorio dello Stato, detengano partecipazioni di controllo in società (o enti commerciali) residenti soggetti all'IRES (filiali o branch office) e, alternativamente:
  - siano controllate (ai sensi dell'art. 2359, primo comma del c.c.), anche indirettamente, da soggetti (persone fisiche, società o enti) residenti in Italia; ovvero
  - siano amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
- Al verificarsi delle suddette condizioni, pertanto, **è il soggetto estero a dover dimostrare di essere effettivamente residente all'estero.**



### C) NORMATIVA CONVENZIONALE (art. 4 del Modello di Convenzione OCSE)

- In ambito internazionale, al fine di risolvere ipotesi di *conflitto di residenza tra i vari Stati (c.d. dual residence)*, il Modello OCSE di Convenzione sui redditi prevede specifiche disposizioni che consentono di definire la residenza del soggetto passivo, ai sensi della Convenzione internazionale, con l'obiettivo di **ripartire** la pretesa tributaria tra i due Stati coinvolti, individuando correttamente in quale Stato il soggetto passivo ha realmente la residenza fiscale.
- Le convenzioni internazionali ispirate al **Modello OCSE (art. 4, paragrafo 3)**, per individuare la residenza fiscale del soggetto passivo, fanno riferimento al c.d. criterio della **sede di direzione effettiva**, rappresentata dal c.d. *place of effective management*, la cui definizione è rinvenibile nel paragrafo 24 del commentario OCSE.
- ✓ Quindi, tenuto conto che nella gerarchia delle fonti le disposizioni internazionali prevalgono rispetto alla normativa domestica, qualora l'Italia abbia stipulato una convenzione bilaterale con lo Stato estero dove formalmente risiede la società estera, nel corso di un controllo fiscale l'Amministrazione finanziaria dovrà debitamente tenere conto del criterio



della **sede di direzione effettiva** previsto dalla norma convenzionale. Conseguentemente, la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi **risolverà il conflitto di residenza** dando prevalenza, tra i due criteri sostanziali (oggetto principale e sede dell'amministrazione), al criterio della sede di direzione effettiva il c.d. *place of effective management*. trasferimento della residenza all'estero a seguito di **operazioni straordinarie** transfrontaliere (es. fusioni, scissioni).

- ✓ Quanto sopra evidenziato, viene schematizzato nella tabella seguente.

### Gerarchia delle fonti

Normativa nazionale	Normativa convenzionale
<p>Art. 73, comma 3, del T.U.I.R.: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”.</p>	<p>Art. 4, paragrafo 3, del commentario OCSE: “Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management”.</p> <p>“Quando, in base alle disposizioni del par. 1 una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.</p>
<p>Tre criteri <b>alternativi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sede legale;</li> <li>-sede dell'amministrazione;</li> <li>-oggetto principale.</li> </ul>	<p>Unico criterio: “<i>place of effective management</i>”, <i>sede di direzione effettiva</i>.</p> <p>La sede di direzione effettiva è il luogo in cui sono prese in sostanza le <b>decisioni importanti</b> di gestione (<i>key management</i>), amministrative e commerciali necessarie per il funzionamento dell'impresa nel suo complesso.</p>



- 
- Assume fondamentale importanza definire la residenza nell'ambito dei trattati internazionali, in quanto:
    1. permette di determinare l'ambito di applicazione del trattato medesimo in relazione alle persone;
    2. risolve i casi di doppia residenza;
    3. risolve problematiche dovute alla doppia imposizione a seguito della tassazione sia nello Stato della residenza, sia nello Stato della fonte.
  
  - Per quanto concerne la residenza delle persone giuridiche, il paragrafo 3 afferma che la discriminante è da individuarsi nello Stato ove si trova la sede della direzione effettiva (cd *place of effective management*), ossia il luogo da dove promanano le volontà decisionali, **ovvero il luogo dove vengono assunte le decisioni di gestione e controllo** e non il luogo dove le stesse sono messe in pratica.
  
  - Nel caso in cui, invece, non fosse possibile determinare la sede di direzione effettiva utilizzando tale criterio, **la residenza della società sarà determinata in relazione alla residenza dell'alta direzione** e, nel caso in cui le relative persone dovessero avere doppia residenza, si applicheranno i criteri riguardanti la residenza delle persone fisiche.

#### D) CASI PRATICI – CASO DI ESTEROVESTIZIONE

- Un imprenditore vuole aprire una società in un paese a fiscalità privilegiata e la vuole gestire in qualità di Director.
  1. Pianifica di avere ***una parte del personale in Italia***,
  2. La clientela è italiana e gli accordi commerciali vengono stretti di persona ***durante le visite in Italia*** dell'imprenditore.
  3. Il Director della società, non rende conto a nessuno, se non a se stesso, quando si parla di decisioni relative al business.
  4. Preventivi e contratti vengono stipulati ***direttamente nella sede del cliente in Italia***.
  5. La fatturazione è svolta dalla società estera, dove è presente l'area amministrativa e la relativa tenuta della contabilità.
  
- In questo caso **si è in presenza di un caso di esterovestizione**, perché, de facto,
  1. La Direzione della Società, ovvero *l'insieme delle decisioni strategiche che portano al raggiungimento dell'obiettivo sociale sono state prese durante le visite sul territorio Italiano*.



2. In aggiunta, occorrerebbe tenere in considerazione *l'inquadramento dei dipendenti* che fanno servizio presso i clienti, poiché potrebbero rafforzare la possibilità di entrare in un caso di esteroinvestizione.

## E) CASI PRATICI – CASO DI NON ESTEROVESTIZIONE

- Un imprenditore decide di ampliare il proprio business attraverso un sito di e-commerce, al posto di mantenere una rete vendita in Italia. La sede del business viene stabilita in un paese a fiscalità privilegiata.
  1. L'attività punta sulla vendita di servizi marketing sia offline che online (manifesti per fiere, allestimenti, banner e grafiche per siti web). La strategia principale di crescita prevede il mantenimento di un sito web, di fare campagne pubblicitarie rivolte ad un target di aziende italiano, ma che saranno *ideate e lanciate dall'ufficio presente nel paese a fiscalità privilegiata*.
  2. *L'imprenditore ed i suoi collaboratori vivono e sono residenti nel Paese a fiscalità privilegiata, e definiscono dal loro ufficio estero la migliore strategia commerciale*, utilizzano anche strumento come VOIP e Skype per comunicare con i loro clienti in Italia senza necessità di viaggi frequenti.
  3. I fornitori che gli prepareranno i manifesti ed altro materiale necessario all'espletamento dell'attività possono essere in Italia o in qualsiasi altro paese, ma *ogni accordo che l'imprenditore fa, viene deciso e siglato nel suo ufficio estero*.
- Fermo restando il rispetto delle regolamentazioni sulla applicazione dell'IVA a livello intracomunitario, in questo caso **l'imprenditore non sta commettendo alcuna esteroinvestizione** ed ha tutti i diritti di godere della minore imposizione fiscale del paese dove ha sede.

## F) SANZIONI

- Le violazioni tributarie amministrative riconducibili all'esteroinvestizione societaria sono di carattere **amministrativo** ovvero **penale**.
- L'amministrazione finanziaria può dimostrare la sussistenza degli elementi probatori dell'esteroinvestizione societaria effettuando accertamenti effettuati nei locali e sulle cose che risultano nella disponibilità dell'impresa e dei suoi amministratori.
- L'attività dei militari della Guardia di Finanza, tuttavia, non si esaurisce nella redazione del processo verbale di constatazione al termine della verifica fiscale, ma, essendo anche organi di polizia giudiziaria, qualora siano configurati illeciti di carattere penale, gli stessi hanno l'obbligo di notificare tempestivamente il Pubblico Ministero per lo sviluppo delle indagini.



- Nelle indagini afferenti i fenomeni di esterovestizione societaria, vengono ad instaurarsi **due procedimenti autonomi**, rispettivamente, di carattere **amministrativo** e di natura **penale**. I due procedimenti coinvolgono soggetti diversi: il primo riguarda la società; il secondo gli amministratori, in quanto *societas delinquere non potest*.
- Nel primo le sanzioni amministrative sono irrogate dalla stessa amministrazione finanziaria mediante **avviso di accertamento**.
- Nel secondo le sanzioni di carattere penale sono adottate dall'Autorità Giudiziaria, nel corso di un procedimento giurisdizionale.
- E' da notare che *l'interpello preventivo* in materia di esterovestizione societaria è **inammissibile**, così come l'interpello preventivo in relazione alla determinazione della residenza del contribuente in base agli ordinari criteri previsti dal comma 3 dell'art. 73 del TUIR.
- Qualora l'Amministrazione finanziaria dovesse contestare, ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 l'esterovestizione ad una società formalmente residente all'estero, **tutti i redditi ovunque prodotti**, conseguiti dal soggetto esterovestito **sarebbero assoggettati a tassazione in Italia**, in base al c.d. *worldwide principle*.

Lo schema riassume le violazioni amministrative contestabili al soggetto esterovestito nel processo verbale di constatazione:

Descrizione della violazione	Sanzione prevista
Omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA / imposte sui redditi	Art. 9, comma 1 del D. Lgs. 471/1997
Omessa richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale	Art. 13, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 605/1973
Omessa presentazione della Dichiarazione di inizio attività e del luogo in cui erano tenuti e conservati libri, registri, le scritture ed i documenti obbligatori	Art. 5, comma 6 del D. Lgs. 471/1997
Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRES	Art. 1, comma 1 del D. Lgs. 471/1997
Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini IVA	Art. 5, comma 1 del D. Lgs. 471/1997





---

Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRAP	Art. 32 del D. Lgs. n.446/1997

- Gli **illeciti penali** (contemplati dal d.lgs. 74/2000) sono invece:
  1. Dichiarazione infedele ai fini Ires/Iva;
  2. Omessa dichiarazione ai fini Ires/Iva.

#### **L) INDICAZIONI NEL MODELLO REDDITI**

- La società, avendo sede all'estero, non è tenuta alla compilazione della Dichiarazione dei Redditi.